

Sentenza n. 329/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24326** del registro di Segreteria,

promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

1) BENAVOLI GIUSEPPE (cod. fisc.: BNVGPP51A22B118M), nato a Brancaleone (RC) il 22 gennaio 1951 e residente a Reggio Calabria, via Ciccarello n. 113, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Marcello Foti (cod. fisc.: FTOMCL57C09H558F; fax. n. 0965.490619) e Luciano Terra (cod. fisc.: TRRLCN78A485X; fax n.: 0965.375642), con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, via Reggio Campi n. 159,

e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvmarcellofoti@pecstudio.it; lucianoterra@ordineavvocatiroma.org);

2) COGLIANDRO GIUSEPPE (cod. fisc.: CGLGPP67E07H224G), nato a Reggio Calabria il 7 maggio 1967, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola Colombini, con studio in Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace n. 20 (cod. fisc.: CLMPLA75L51H224D), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.paolacolombini@pec.giuffre.it;

3) COSENZA RAFFAELE (cod. fisc.: CSNRFL61R17E773F), nato a Luzzi il 17 ottobre 1961 e residente in Montalto Uffugo (CS), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

4) DI GORI GIULIO (cod. fisc.: DGRGLI70H22F112N), nato a Melito Porto Salvo (RC) il 22 giugno 1970 e residente in Caraffa del Bianco (RC), via Sigillò n. 2/A, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Strangio, con studio in Sant'Agata del Bianco Catanzaro, via Iemallo n. 10 (cod. fisc.: STRGPP72D14I198F), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.strangio@avvocatilocri.legalmail.it;

5) EPIFANIO SALVATORE (cod. fisc.: PFNSVT53T03L452M), nato a Tropea (VV) il 3 dicembre 1953 ed ivi residente in c.da Labirinto n. 72, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Loredana Lo Faro (cod. fisc.: LFRLDN77C45H501K; fax n. 0965.58161), con studio in Reggio Calabria, via

Nuova Modena n. 14, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: loredana.lofaro@avvocatirc.legalmail.it;

6) GUALTIERI BRUNO (cod. fisc.: GLTBRN54E08C034S), nato a Cassino (FR) l'8 maggio 1954 e residente in Catanzaro, Discesa Poerio n. 3, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri (cod. fisc.: GLTLRD49M10C352P; fax n. 0961.747864), con studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

7) MOIO FRANCESCO (cod. fisc.: MOIFNC62H02F112Y), nato a Melito Porto Salvo (RC) il 2 giugno 1962 e residente in Brancaleone via Marambolo s.n.c., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Rosario Maria Infantino (cod. fisc.: NFNRRM57A07I333P; fax n.: 0965.651034), con studio in Reggio Calabria, via Santa Caterina, trav. priv. n. 21, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: rosariomaria.infantino@avvocatirc.legalmail.it;

8) MOLLICA FILOMENA (cod. fisc.: MLLFMN62T68F112G), nata a Melito Porto Salvo il 28 dicembre 1962 e residente in Bianco via Falleti n. 38, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Callipo (cod. fisc.: CLLGTN64R11E041M), con studio in Gioia Tauro, via Lomoro n. 144, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gaetano.callipo@pec.it;

9) SCORDO GIUSEPPE (cod. fisc.: SCRGPP42M24B098M), nato a Bovalino il 24 agosto 1942 e residente in Catanzaro via Milano n. 23, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giacomo Carbone, con studio in Catanzaro, via Milano, n. 15 *bis* (cod. fisc.: CRBGCM64L01H501K), e

domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

10) TRECCOSTI ILARIO (cod. fisc.: TRCLRI64C10D976F), nato a Locri il 10 marzo 1964 e residente in Davoli (CZ) via Pitagora n. 5, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Leonardo Iamundo, con studio in Polistena (RC), via Onorevole Luigi Longo n. 35, e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: leonardo.iamundo@coapalmi.legalmail.it;

- convenuti -

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 27 maggio 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, uditi il pubblico ministero, nella persona del v.p.g. dott. Giovanni Di Pietro, e gli avvocati Luciano Terra, anche per delega dell'avvocato Marcello Foti, per Giuseppe Benavoli, Paola Colombini, per Giuseppe Cogliandro, Giacomo Carbone, per Raffaele Cosenza e Giuseppe Scordo, Giuseppe Strangio, per Giulio Di Gori, Loredana Lo Faro, per Salvatore Epifanio, Alfredo Gualtieri, per Bruno Gualtieri, Rosario Maria Infantino, per Francesco Moio, Gaetano Callipo, per Filomena Mollica, e Leonardo Iamundo, per Ilario Treccosti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato il 2 luglio 2025, ritualmente notificato ai convenuti unitamente al decreto di fissazione di udienza, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa per un presunto danno erariale "*da contenzioso*", pari ad euro 5.245.505,12, cagionato alla Regione Calabria, da addebitare in solido a

titolo di dolo, o in via subordinata a titolo di colpa grave, a: **1) Giuseppe Cogliandro**, nella qualità di direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone (euro 786.825,77, ai soli fini della ripartizione interna, a titolo di dolo; in subordine, lo stesso importo a titolo di colpa grave, eventualmente anche in via sussidiaria); **2) Salvatore Epifanio**, nella qualità di dirigente tecnico della Regione Calabria (euro 1.311.376,28, ai soli fini della ripartizione interna, a titolo di dolo; in subordine, lo stesso importo a titolo di colpa grave, eventualmente anche in via sussidiaria); **3) Bruno Gualtieri**, nella qualità di direttore generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria (euro 2.098.202,05, ai soli fini della ripartizione interna, a titolo di dolo; in subordine, lo stesso importo a titolo di colpa grave, eventualmente anche in via sussidiaria); **4) Francesco Moio**, nella qualità di Sindaco del comune di Brancaleone (euro 1.049.101,02, ai soli fini della ripartizione interna, a titolo di dolo; in subordine, lo stesso importo a titolo di colpa grave, eventualmente anche in via sussidiaria)". Ha, inoltre, esercitato l'azione erariale per un presunto danno erariale "*da omesso efficientamento*" cagionato al comune di Brancaleone da addebitare a: **1) Giuseppe Benavoli**, nella qualità di Vicesindaco del comune di Brancaleone, per l'importo di "*€ 607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 30.368,20, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 30.368,20 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **2) Giuseppe Cogliandro**, nella qualità di direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, per l'importo di "*€ 607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 60.736,41, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 60.736,41 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **3) Raffaele Cosenza**, nella qualità di RUP presso

la struttura commissariale dal 2006, per l'importo di "€ *30.368,20 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **4) Giulio Di Gori**, nella qualità di RUP per il comune di Brancaleone, per l'importo di "€ *30.368,20 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **5) Salvatore Epifanio**, nella qualità di dirigente tecnico della Regione Calabria, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 109.325,54, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 109.325,54 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **6) Bruno Gualtieri**, nella qualità di direttore generale del Dipartimento delle politiche dell'ambiente della Regione Calabria, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 133.620,10, ai soli fini della ripartizione interna); in estremo subordine € 133.620,10 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **7) Filomena Mollica**, nella qualità di responsabile dell'Area tecnico-manutentiva del comune di Bianco, per l'importo di "€ *607.364,09 solidalmente a titolo di dolo (€ 60.736,41, ai soli fini della ripartizione interna); in subordine € 60.736,41 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **8) Giuseppe Scordo**, nella qualità di RUP presso la struttura commissariale dal 2004 al 2005, per l'importo di "*€ 60.736,41, a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*"; **9) Ilario Treccosti**, nella qualità di dirigente e direttore dei lavori presso la struttura commissariale, per l'importo di "*€ 91.104,61 a titolo di colpa grave (eventualmente anche in via sussidiaria);*".

1.1 L'azione di responsabilità muove dalla trasmissione della segnalazione di danno erariale della Guardia di finanza di Locri del 25 febbraio 2016, derivante da un'indagine penale delegata dalla procura della Repubblica presso

il Tribunale di Locri, nell'ambito del procedimento penale n. 1910/14, relativa alla mancata realizzazione del nuovo impianto di depurazione in località Fiumarella del comune di Brancaleone e relativi collettori. In aggiunta alla documentazione versata in atti con la menzionata segnalazione, l'indagine contabile ha comportato l'acquisizione di ulteriore e copiosa documentazione, ivi comprese le segnalazioni di danno integrative della Guardia di finanza prot. n. 0233464/2021 del 7 luglio 2021 e n. 0158589 del 13 maggio 2024. Il p.m. contabile ha, quindi, descritto ampiamente le varie fasi della vicenda tecnico-amministrativa e contenziosa in esame, che ha riguardato un lunghissimo arco temporale (2003 – 2020). Ha, inoltre, sottolineato di avere fatto principale riferimento alla "*dettagliata e minuziosa relazione di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri*" ed evidenziato, di volta in volta, le forti criticità e le gravissime responsabilità "*per come rilevate anche dallo stesso consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento penale n. 625/16 R.G.*".

1.2 L'attore pubblico ha, quindi, ritenuto sussistente una fattispecie di illecito erariale ("*danno da contenzioso*") derivante dalla somma versata dalla Regione Calabria in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Roma, sez. II, civile, depositata il 20 maggio 2020, addebitata, come si è detto, ai signori Cogliandro, Epifanio, Gualtieri, e Moio, mentre la posizione della signora Roberta Ventrici, avvocato presso l'Avvocatura della Regione Calabria, "*è stata riconsiderata all'esito della fase preprocessuale.*". La decisione del giudice civile ha, infatti, respinto l'opposizione proposta dall'amministrazione regionale avverso il decreto ingiuntivo n. 10362/2016 del 4 maggio 2016, richiesto dalla società "*Arcadia*

Costruzioni s.r.l." per ottenere il pagamento della somma di 3.500.000,00 euro, in ragione dell'atto di transazione del 6 agosto 2014 (o dell'8 agosto 2014, posto che nella prima segnalazione è riportata quest'ultima data, mentre nella segnalazione successiva è riportata la data del 6 agosto 2024 e che dalla data di sottoscrizione, timbrata nell'atto, non è possibile comprendere se la sottoscrizione sia avvenuta il 6 o l'8 agosto 2014), alternativamente, e comunque, in ragione del contratto di appalto sottoscritto il 3 novembre 2003 con il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Calabria (Commissario delegato), cui quest'ultima sarebbe subentrata, *ex latere debitoris*.

1.2.1 L'organo requirente ha osservato al riguardo che l'esito infausto del giudizio sarebbe imputabile alla "*sterile condotta difensiva dell'Avvocatura regionale*" e alla "*decisiva efficacia probatoria del negozio transattivo*". In particolare, ha sottolineato che la Regione Calabria ha veicolato esclusivamente deduzioni difensive legate all'asserito difetto di legittimazione passiva e non anche al merito delle riserve iscritte dall'appaltatore, oggetto del credito vantato giudizialmente, nonostante quest'ultimo fosse insussistente. Secondo il p.m. contabile, infatti, "*la semplice lettura di tutta la pregressa documentazione dell'appalto rivelava talmente tante irregolarità e violazioni della pertinente normativa pubblicistica (poste in essere anche dall'impresa) che sarebbe stato molto agevole ipotizzare un credito dell'amministrazione committente verso l'impresa per infedele adempimento del contratto.*". Pertanto, "*nessun dubbio può residuare sul nesso eziologico dell'illecito atto transattivo (inefficace dal punto di vista contrattuale, ma talmente determinante ad probationem che l'importo oggetto della condanna civilistica è esattamente quello*

concordato in sede transattiva, i.e. 3.500.000,00) e della sterile difesa processuale rispetto all'indebito esborso subito dall'amministrazione regionale.".

1.2.2 Il danno (indiretto) da contenzioso arrecato alla Regione Calabria è stato, pertanto, quantificato nell'importo di 5.245.505,12 euro ed è stato contestato ai sopra indicati convenuti nei termini già spiegati. Tale somma è stata pagata dall'amministrazione danneggiata all'appaltatore, a mezzo di bonifico bancario del 20 settembre 2021, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, emessa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 1267/2021.

1.2.3 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità, il procuratore regionale ha ritenuto che: *a)* il signor Giuseppe Cogliandro, direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, avrebbe svolto le proprie funzioni in consapevole situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, derivante dall'avere in precedenza prestato la propria attività libero-professionale per conto dell'impresa "*Alfa Uno*", subappaltatrice dell'impresa "*Arcadia Costruzione srl*", aggiudicataria dei lavori in questione. Inoltre, avrebbe intrattenuto indebite interlocuzioni con l'impresa aggiudicataria, come dichiarato dal consulente tecnico della procura penale, ed omesso di segnalare le inadempienze dell'impresa appaltatrice (concorso nella determinazione dei gravi ritardi, palese ed evidente non collaudabilità dell'impianto, atti vandalici per carenza di custodia del cantiere posti in essere prima del trasferimento al comune di Brancaleone delle opere) e la documentata insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve. Infine, avrebbe illecitamente riconosciuto la fondatezza delle riserve avanzate dell'impresa, sempre nei termini esposti dal consulente tecnico della procura penale. Le indicate

condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *b)* il signor Salvatore Epifanio, dirigente tecnico della Regione Calabria, avrebbe auspicato, facilitato e sottoscritto il menzionato accordo transattivo. Avrebbe omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili, per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'appaltatore, e di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo esito infausto, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve, in ragione della documentata infondatezza delle stesse e dell'altrettanto documentata carenza del collaudo dell'impianto. Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare e censurare le responsabilità custodiali dell'appaltatore antecedenti la consegna delle opere (4 giugno 2010) e "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "riallineamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*". Infine, avrebbe esercitato "*indebite pressioni nei riguardi del RUP Arch. Carmelo BORRELLO.*". Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *c)* il signor Bruno Gualtieri, direttore generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria, avrebbe auspicato, facilitato e sottoscritto il menzionato accordo transattivo lesivo per l'amministrazione regionale "*per i torbidi rapporti professionali e finanziari privi di una reale causa contrattuale con l'impresa Arcadia (…) che lo inducevano ad un grave oltraggio all'interesse pubblico per avvantaggiare e agevolare l'impresa erogatrice degli emolumenti.*".

Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili anche per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'impresa aggiudicataria, e di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo infausto esito, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve, in ragione della documentata infondatezza delle stesse e dell'altrettanto documentata carenza di collaudo dell'impianto. Avrebbe, infine, omesso di segnalare e censurare le responsabilità custodiali dell'appaltatore antecedenti la consegna delle opere, "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "riallineamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*" e posto in essere "*indebite condotte nei riguardi del collaudatore Arch. Sebastiano TOSCANO*". Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *d)* il signor Francesco Moio, Sindaco del comune di Brancaleone, avrebbe consapevolmente auspicato, agevolato e sottoscritto l'accordo transattivo lesivo per l'amministrazione regionale. Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili, anche per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'appaltatore, di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo infausto esito, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve, in ragione della documentata infondatezza delle stesse e dell'altrettanto documentata carenza di collaudo dell'impianto, e le responsabilità custodiali della stessa, antecedenti la

consegna delle opere. Avrebbe, infine, "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "riallineamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*" e posto in essere "*indebite condotte nell'ambito della procedura nei riguardi del RUP Arch. Carmelo BORRELLO e del collaudatore Arch. Sebastiano TOSCANO*". Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave.

1.3 L'organo requirente ha, inoltre, contestato una seconda fattispecie di illecito erariale ("*danno da omesso efficientamento*") nei confronti dei signori Benavoli, Cogliandro, Cosenza, Di Gori, Epifanio, Gualtieri, Mollica, Scordo e Treccosti, nei termini di seguito spiegati, mentre la posizione dei signori Francesco Galluccio, ingegnere collaudatore, e Domenico Vitale, architetto e responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Brancaleone, è stata "*riconsiderata all'esito della fase preprocessuale*".

1.3.1 L'attore pubblico ha precisato che le concorrenti condotte degli amministratori e dei funzionari coinvolti in tale ulteriore vicenda sarebbero "*consistite nell'avere cagionato o non avere rilevato le gravi carenze che affliggevano i vari progetti infruttuosamente succedutisi nel tempo, nell'incuria e abbandono del sito interessato dagli interventi di efficientamento, nell'avere ordito indebiti escamotage per occultare le pregresse negligenze (talvolta anche a vantaggio di alcuni soggetti privati) traslando i costi dei possibili rimedi su altri interventi e finanziamenti pubblici*" e avrebbero determinato la "*odierna tragica situazione*", che impone all'ente locale danneggiato continue spese straordinarie per la conduzione dell'impianto di depurazione, obsoleto e non

adeguato alle esigenze del territorio, la introduzione di divieti di balneazione e la persistente e attuale esigenza di ottimizzare lo schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco. Ha, infine, osservato che "*non vi sarebbero stati i descritti e documentati danni ambientali e maggiori oneri finanziari se i presunti responsabili avessero diligentemente portato a compimento i lavori commissionati all'impresa Arcadia (…) anziché proseguire inanellando una incredibile serie di escamotage ed espedienti che hanno aggravato i vizi originali senza portare alcun beneficio concreto.*".

1.3.2 Il pregiudizio patrimoniale è stato, pertanto, quantificato nel complessivo importo di 607.364,09 euro, derivante dalle continue spese di manutenzione e riparazione sostenute dal comune di Brancaleone "*in ragione della inadeguatezza ed obsolescenza dell'impianto in località Pantano Grande e dello stato di totale rovina dell'impianto consortile in località Fiumarella (mai messo in funzione)*". L'importo in contestazione è riconducibile, quanto ad euro 459.442,96, alla esecuzione di lavori pagati con mandati quietanzati nn. 801 del 2 settembre 2019, 756 e 757 del 9 settembre 2020, quanto a euro 61.274,48, a spese tecniche e incentivi ai dipendenti pagati con mandati quietanzati nn. 799 del 2 settembre 2019, 758, 759 e 760 del 9 settembre 2020, 357 dell'8 luglio 2021, e quanto ad euro 86.646,65, a lavori di manutenzione sull'impianto di depurazione del Pantano Grande, pagati con mandato quietanzato n. 704 del 17 ottobre 2024.

1.3.3 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità, l'attore pubblico ha ritenuto che: *a)* il signor Giuseppe Benavoli, Vicesindaco del comune di Brancaleone, avrebbe consapevolmente approvato il progetto preliminare relativo al primo lotto degli interventi straordinari sul sistema

fognario e depurativo dei comuni, dell'importo di euro 700.000,00, in palese carenza della indispensabile documentazione e dichiaratamente inidoneo a garantire il funzionamento dell'opera. Avrebbe, inoltre, consapevolmente omesso di segnalare e denunciare al momento della consegna delle opere (16 giugno 2010) le responsabilità custodiali dell'appaltatore e la connessa situazione di degrado dell'impianto, di custodire l'impianto successivamente alla sua consegna all'ente locale e avrebbe, inoltre, realizzato "*indebite condotte nei riguardi del RUP Arch. Carmelo BORRELLO*". Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *b)* il signor Giuseppe Cogliandro, direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, avrebbe svolto le funzioni di direttore dei lavori in consapevole situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, intrattenendo, inoltre, "*indebite interlocuzioni con l'impresa aggiudicataria*". Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare, in qualità di direttore dei lavori, le inadempienze dell'appaltatore e la documentata inesistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve e illecitamente riconosciuto la fondatezza delle riserve avanzate dall'impresa. Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *c)* il signor Raffaele Cosenza, RUP presso la struttura commissariale dal 2006, avrebbe omesso di provvedere al recupero delle somme in danno del progettista per le carenze individuate. Avrebbe, inoltre, emesso l'illegittimo ordine di servizio n. 3 e autorizzato la perizia di variante n. 2 "*che dissimulava pregresse disattenzioni e dimenticanze progettuali e istruttorie e che, in quanto tale, non ha sortito alcun effetto risolutivo*". Le indicate condotte illecite sono state contestate al

convenuto a titolo di colpa grave; *d)* il signor Giulio Di Gori, RUP per conto del comune di Brancaleone, avrebbe illegittimamente conferito al Cogliandro l'incarico di direttore dei lavori "*in palese e gravissima situazione di incompatibilità*" ed approvato senza alcuna effettiva verifica gli inattendibili atti contabili predisposti dal Cogliandro. Avrebbe, inoltre, omesso di verificare adeguatamente le determinazioni di quest'ultimo in ordine alle infondate riserve dell'appaltatore e sarebbe rimasto inerte di fronte alle segnalazioni dell'ing. Corrente relative all'insufficienza funzionale delle opere contenute nel progetto. Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto a titolo di colpa grave; *e)* il signor Salvatore Epifanio, dirigente tecnico della Regione Calabria, avrebbe consapevolmente auspicato, facilitato e sottoscritto il menzionato accordo transattivo. Avrebbe omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili, per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'appaltatore, e di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo esito infausto, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve, in ragione della documentata infondatezza delle stesse e dell'altrettanto documentata carenza del collaudo dell'impianto. Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare e censurare le responsabilità custodiali dell'appaltatore antecedenti la consegna delle opere (16 giugno 2020) e "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "rialli-neamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*". Infine, avrebbe esercitato "*indebite pressioni nei riguardi del RUP Arch. Carmelo BORRELLO.*". Le indicate condotte illecite sono state

contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *f)* il signor Bruno Gualtieri, direttore generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria, avrebbe consapevolmente auspicato, facilitato e sottoscritto il menzionato accordo transattivo lesivo per l'amministrazione regionale "*per i torbidi rapporti professionali e finanziari privi di una reale causa contrattuale con l'impresa Arcadia (…) che lo inducevano ad un grave oltraggio all'interesse pubblico per avvantaggiare e agevolare l'impresa erogatrice degli emolumenti.*". Avrebbe, inoltre, omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili anche per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'impresa aggiudicataria, e di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo infausto esito, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve, in ragione della documentata infondatezza delle stesse e dell'altrettanto documentata carenza di collaudo dell'impianto. Avrebbe, infine, omesso di segnalare e censurare le responsabilità custodiali dell'appaltatore antecedenti la consegna delle opere, "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "riallineamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*" e posto in essere "*indebite condotte nei riguardi del collaudatore Arch. Sebastiano TOSCANO*". Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *g)* la signora Filomena Mollica, responsabile dell'Area tecnica del comune di Bianco, avrebbe elaborato uno studio di fattibilità relativo agli interventi straordinari

sul sistema fognario senza avere svolto le necessarie verifiche e ispezioni e successivamente occultato la grave lacuna progettuale "*forzando l'interpretazione dello studio di fattibilità*". Le indicate condotte illecite sono state contestate alla convenuta, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave; *h)* il signor Giuseppe Scordo, RUP presso la struttura commissariale dal 2004 al 2005, avrebbe omesso la verifica di effettiva cantierabilità. Avrebbe, inoltre, approvato la perizia di variante n. 1 "*priva di opere di completamento necessarie a rendere perfettamente funzionale il sistema di depurazione*" e omesso di provvedere al recupero delle somme in danno del progettista per le carenze originarie del progetto appaltato. Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto a titolo di colpa grave; *i)* il signor Ilario Treccosti, dirigente e direttore dei lavori presso la struttura commissariale, avrebbe omesso la verifica della effettiva cantierabilità dell'opera. Avrebbe, inoltre, elaborato la perizia di variante n. 1 priva di opere di completamento necessarie a rendere perfettamente funzionante il sistema di depurazione ed affetta da gravissimi vizi tecnici. Avrebbe, infine, emesso l'illegittimo ordine di servizio n. 3 e sarebbe stato privo dell'adeguata qualificazione professionale, perché architetto e non ingegnere. Le indicate condotte illecite sono state contestate al convenuto a titolo di colpa grave.

2. Il pubblico ministero contabile ha, inoltre, osservato che, a seguito della rituale notifica dell'invito a dedurre, sono pervenute nei termini le deduzioni difensive di tutti gli incolpati e che solo i signori Roberta Ventrici, Bruno Gualtieri e Francesco Galluccio hanno chiesto di essere sentiti personalmente. Tuttavia, dopo un diffuso esame delle difese spiegate nella fase preprocessuale, ha ritenuto meritevoli di apprezzamento, ai fini

dell'archiviazione dell'indagine contabile, solo le difese dei signori Ventrici, Galluccio e Vitale mentre ha ritenuto sussistente la responsabilità dolosa o gravemente colposa dei soggetti odierni convenuti.

3. Con decreto presidenziale n. 255 del 4 luglio 2025, regolarmente notificato unitamente all'atto di citazione, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 27 gennaio 2026.

4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18 novembre 2025, si è costituito in giudizio il signor Bruno Gualtieri ed ha chiesto, in via principale, di rigettare le domande attoree siccome infondate per difetto di dolo e colpa grave o, comunque, in via gradata, di dichiarare la nullità della citazione e l'intervenuta prescrizione dell'azione, in via ulteriormente subordinata, di ridurre l'addebito. In particolare, ha eccepito la nullità della citazione "*per violazione della chiarezza espositiva che rende incerto il petitum e la causa petendi ostacolando una adeguata difesa.*". Infatti, l'esposizione della pretesa erariale in citazione sarebbe caratterizzata da "*"disordine" di esposizione di "fatto e diritto""*, sicché "*la "non facile" lettura dell'atto introduttivo rende obiettivamente ardua ogni chiara interpretazione delle accuse mosse ai "singoli""*. Ha, quindi, denunciato la inammissibilità della citazione per violazione del principio di sinteticità codificato dall'art. 5, c. 2, c.g.c., considerato che l'atto di citazione si compone di ben 232 pagine e che la giurisprudenza di legittimità e amministrativa ha in diverse occasioni avuto modo di stigmatizzare, mediante la declaratoria di inammissibilità o di inutilizzabilità, gli atti delle parti "*sovrabbondanti*". Ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale. Nel merito ha, preliminarmente, contestato la ricostruzione dei fatti operata dal procuratore regionale "*perché parziale e fuorviante*". Destituita di

fondamento è, infatti, l'accusa mossagli di avere favorito con la sua condotta l'appaltatore, in ragione del pregresso rapporto professionale intrattenuto con lo stesso. Al riguardo, ha precisato di avere ricoperto l'incarico di dirigente generale del Dipartimento ambiente della Regione Calabria dal 18 giugno 2010 al 6 febbraio 2015, di essersi dimesso dall'incarico libero-professionale in ragione dell'assunzione dell'incarico pubblico (10 luglio 2010), con la conseguente decurtazione del compenso professionale rispetto a quanto originariamente pattuito. Inoltre, i pagamenti "*a saldo*" di due fatture, del 2011 e del 2012, da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori in contestazione, riguardavano prestazioni professionali rese prima dell'assunzione dell'incarico pubblico, come dimostrato dalla documentazione versata in atti. Ha, inoltre, precisato che, con ordinanza di protezione civile n. 57/2013, è stato nominato responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione nel coordinamento degli interventi in materia ambientale e, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, "*organo facilitatore per una definizione bonaria del contenzioso in essere tra le parti*". In tale veste, ha, pertanto, ereditato il disastro amministrativo e finanziario cristallizzato nelle scelte adottate tra il 2003 e il 2009 dal Commissario delegato. Secondo il convenuto, infatti, l'organo statale avrebbe appaltato l'opera "*gravandola di vizi progettuali insanabili e di una gestione caratterizzata da sospensioni illegittime che si protrassero per oltre millecinquecento giorni consecutivi.*". Ha aggiunto che, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7416/2020, il danno in contestazione deriva dal contratto di appalto del 2003 e non dall'atto transattivo del 2014, rimasto privo di efficacia giuridica. Peraltro, l'accordo transattivo è stato stipulato in un contesto di grave emergenza

europea in ragione di una procedura di infrazione già aperta contro l'Italia e la prospettiva concreta di sanzioni pecuniarie giornaliere contro lo Stato italiano (100.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nella messa in funzione degli impianti di depurazione). La presenza al tavolo negoziale era, pertanto, dovuta all'investitura derivante dalla menzionata ordinanza di protezione civile ed anche dalla sua designazione quale responsabile unico dell'Accordo di programma quadro del 5 marzo 2013, stipulato tra lo Stato e la Regione Calabria, volto al superamento delle infrazioni comunitarie. Ne deriva che la sottoscrizione dell'atto transattivo del 2014 "*non costituì un atto discrezionale di gestione, ma una scelta tecnica resa necessaria dall'urgenza di definire un contenzioso pluriennale*". L'inserimento nell'accordo in esame della clausola sospensiva che subordinava l'efficacia della transazione all'approvazione di quest'ultima da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua successiva mancata approvazione l'hanno, pertanto, resa inefficace con la conseguente esclusione di qualunque addebito riconducibile al convenuto. A ciò si aggiunga che la motivazione era fondata sull'urgenza di superare l'infrazione europea, sulla valutazione delle pretese creditorie dell'impresa, quantificate dai tecnici in oltre undici milioni di euro, sul giudizio prognostico che rendeva probabile la soccombenza nel contenzioso, considerata la fondatezza di parte delle riserve riconosciuta dagli stessi consulenti tecnici della regione, sulla valutazione economica che evidenziava un risparmio di circa il 70% rispetto alle pretese del creditore (3.500.000,00 euro a saldo e stralcio delle riserve maturate a fronte della domanda di pagamento di 11.464.718,17 euro) e sull'acquisizione di prestazioni aggiuntive gratuite per il ripristino delle opere e la gestione temporanea dell'impianto. Quanto alla contestazione

relativa all'omessa segnalazione delle irregolarità pregresse e delle responsabilità ascrivibili ad altri soggetti, il convenuto ha affermato che, nel 2010, quando ha assunto l'incarico dirigenziale, l'appalto era già stato risolto da oltre un anno per inadempimento della gestione commissariale, i lavori erano stati abbandonati, il contenzioso era già stato incardinato e le pretese risarcitorie dell'impresa superavano i sette milioni di euro. Il convenuto non aveva alcun potere di annullare le riserve iscritte o di cancellare gli errori commessi negli anni precedenti. Inoltre, ai sensi della legge regionale n. 7/1996, il dirigente generale svolge solo funzioni di coordinamento, di pianificazione strategica e di relazioni istituzionali mentre "*la gestione operativa dei singoli procedimenti spetta ai Dirigenti di settore*". Pertanto, "*In mancanza di specifiche relazioni o segnalazioni formali, non era configurabile alcun obbligo giuridico di intervento o segnalazione*", considerato che i vizi progettuali risalivano a decisioni e vincoli contrattuali già perfezionati prima del conferimento dell'incarico di cui alla menzionata ordinanza di protezione civile. Ha ricordato di avere segnalato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. n. 261874 del 14 agosto 2014, le gravi criticità ereditate dalla gestione passata, sollecitando interventi al riguardo. L'inserimento del comune di Brancaleone nel nuovo progetto consortile del comune di Bianco, finanziato con fondi nazionali, testimonia, infatti, la volontà del convenuto di superare le originarie criticità, considerato, peraltro, che, il 31 dicembre 2013, era stata bandita dalla provincia di Reggio Calabria una gara per interventi straordinari sul sistema fognario e depurativo di 13 comuni, tra cui quello di Brancaleone. Ha precisato che l'Accordo di programma quadro aveva stabilito un vincolo di spesa in forza del quale le risorse assegnate dovevano essere impegnate

attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013, pena la revoca delle assegnazioni, sicché il progetto predisposto dal comune di Bianco, in qualità di capofila dell'agglomerato, doveva definire in modo chiaro i lavori da realizzare, escludendo qualsiasi sorpresa derivante da interventi o gestioni pregresse relative al comune di Brancaleone. Le già indicate iniziative del convenuto sarebbero, quindi, dirimenti ai fini della esclusione di ogni forma di negligenza addebitatagli. Del pari infondata sarebbe la contestazione relativa alle presunte condotte indebite poste in essere nei confronti del collaudatore dei lavori, il quale risultava oltremodo inadempiente all'obbligo di effettuare il collaudo nei termini di legge. Le sollecitazioni del convenuto erano, pertanto, funzionali ad ottenere la prestazione pattuita da parte del professionista, al fine di "*restituire certezza giuridica e amministrativa all'opera*". Con riferimento alla vicenda del depuratore di Brancaleone, ha sottolineato che non può essergli addebitato il danno da omesso efficientamento, riferito a spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'ente locale in anni successivi alla cessazione dall'incarico, avvenuta nel febbraio 2015. La pretesa erariale, a detta del convenuto, è infondata anche sotto il profilo dell'elemento psicologico della responsabilità. Nella sua condotta non è, infatti, riscontrabile né il dolo, *sub specie* di consapevolezza e volontà dell'evento dannoso, né la colpa grave, *sub specie* di macroscopica violazione di norme, di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, di assoluta inosservanza delle regole di buon senso e di prudenza, della prevedibilità dell'evento dannoso. Da ultimo, ha evidenziato che la quantificazione del danno sarebbe errata, iniqua, contraddittoria oltre che non equamente ripartita tra gli incolpati. L'attore pubblico non avrebbe, infatti, indicato il criterio di

ripartizione del danno, tenuto conto della diversità dei ruoli ricoperti, della durata degli incarichi, delle diversità dei poteri e delle funzioni di ciascun convenuto. Con memoria integrativa, depositata il 7 gennaio 2026, il signor Bruno Gualtieri, in ragione dell'imminente entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 20/1994 e alle altre disposizioni che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e la responsabilità amministrativa, ha chiesto un termine a difesa o di riservare la decisione sino alla definizione del quadro normativo, nel caso in cui all'udienza di discussione della causa le modifiche non fossero ancora entrate in vigore, e, nel caso in cui, viceversa, fossero già entrate in vigore, l'applicazione dello *ius superveniens*.

5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 9 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il signor Francesco Moio ed ha chiesto, in via principale, il rigetto integrale della domanda attorea, perché "*infondata in fatto e in diritto e non provato da parte attrice alcuno degli elementi della responsabilità*", o, comunque, perché prescritta. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione del c.d. "scudo erariale" e, in via di ulteriore subordine, la riduzione dell'addebito, avuto esclusivo riguardo alla effettiva responsabilità parziaria eventualmente accertata in corso di causa. Il convenuto, premesso di essere stato Sindaco del comune di Brancaleone dal 9 giugno 2009 al 31 luglio 2017, dopo avere ricostruito i fatti di causa, mutuandoli dal giudizio civile R.G. n. 2950/2012, definito dinanzi al Tribunale di Catanzaro ed in atto pendente presso la Corte d'Appello di Catanzaro al n. 884/2022 R.G., ha osservato che la decisione del Tribunale di Roma non è fondata sulla transazione ma sul contratto di appalto stipulato nel 2003, cui il convenuto è del tutto estraneo. Ha aggiunto che l'atto transattivo contiene una clausola che

esonera il comune da ogni onere economico. Pertanto, appare del tutto infondata la contestazione erariale nei suoi confronti. Inoltre, i fatti contestati risalgono ad un periodo nel quale non rivestiva la carica di primo cittadino, posto che la decisione del Tribunale di Roma ha riconosciuto la bontà delle pretese dell'appaltatore fino al 20 maggio 2009, data della formalizzazione della diffida a adempiere. In quel periodo, né il convenuto né il comune di Brancaleone erano coinvolti nelle vicende amministrative oggetto di causa. Infatti, il giudice civile, con la sentenza passata in giudicato, ha accertato l'inadempimento dell'Ufficio del commissario delegato e, conseguentemente, condannato la regione, subentrata dal lato passivo del rapporto obbligatorio, al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore. Ha, quindi, invocato l'applicazione dell'art.1, c. 1, della legge n. 20/1994 che disciplina la esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di conclusione di accordi di conciliazione in sede di mediazione o giudiziale. Ha richiamato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13 ottobre 2021 (R.G. n. 2950/2012) con la quale il giudice civile ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Brancaleone e sottolineato la totale inesistenza del dolo erariale, non solo perché non provato dal p.m. contabile ma anche perché risulta provato il contrario e cioè che "*il Moio si è attivato proprio a tutela dell'Ente.*". Il convenuto è giunto ad analoghe conclusioni anche con riguardo alla subordinata contestazione della colpa grave. Ha, inoltre, sottolineato che la contestazione erariale viola il disposto dell'art. 1, c. 1 *quater* e 1 *quinques*, della legge n. 20/1994, considerato che, in carenza di dolo e di indebito arricchimento, doveva essere effettuata una valutazione delle singole responsabilità, del tutto omessa dall'organo requirente. La carenza dell'elemento soggettivo

emerge anche in ragione dell'invocata applicazione del c.d. scudo erariale. Ha, infine, eccepito la prescrizione dell'azione erariale.

6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il signor Giuseppe Scordo ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree. In via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale. Ha, quindi, precisato di avere svolto le funzioni di RUP del progetto relativo all'opera in contestazione dal 1° gennaio 2004 al 13 dicembre 2005. In precedenza, segnatamente dal 2 dicembre 2002, ha svolto le funzioni di responsabile d'Area nell'ambito dell'emergenza ambientale calabrese, come risulta dal provvedimento di nomina del Commissario delegato del 10 dicembre 2003, ove si legge che, in ragione delle dimissioni del RUP Ing. Papello, sono stati nominati RUP, per le rispettive aree di competenza, i responsabili di Area. Pertanto, la validazione e approvazione del progetto esecutivo delle opere è da imputare all'Ing. Papello e non al convenuto. Inoltre, quando è stato acquisito il progetto esecutivo da parte della gestione commissariale (settembre/ottobre 2002) il convenuto non era stato neanche nominato responsabile di Area. Appare, pertanto, evidente che il signor Scordo non ha effettuato la verifica di cantierabilità dell'opera, avvenuta il 20 settembre 2003, data nella quale, come si è detto, non era stato ancora nominato RUP. Ha aggiunto che, ai sensi dell'art. 131 del d.P.R. n. 554/1999, le verifiche all'atto della consegna dei lavori competevano al direttore dei lavori e non al RUP e che, in ogni caso, non vi è nesso di causalità tra il danno contestato ed il verbale di cantierabilità del 30 settembre 2003, perché "*anche ove fosse stato dichiarato che i luoghi non erano cantierabili, si sarebbe comunque dovuto procedere alla variante progettuale*". Ha, infine, sottolineato

che la inidoneità dei luoghi è stata contestata dall'appaltatore il 28 ottobre 2003 e che il Commissario delegato, con validazione del RUP *pro tempore* Ing. Papello, ha, comunque, proceduto alla stipula del contratto d'appalto il 3 novembre 2003, e cioè prima dell'assunzione dell'incarico di RUP da parte dell'odierno convenuto. Quanto alla contestazione relativa alla approvazione della perizia di variante n. 1, ha osservato che, come accertato dalla perizia allegata alle indagini penali, definite con un provvedimento di archiviazione, a distanza di soli 22 giorni dalla sua nomina (22 gennaio 2004), ha convocato il progettista per la redazione di una perizia di variante, in ragione delle riserve avanzate dall'appaltatore in ordine al posizionamento dell'impianto di sollevamento. Tale variante era, infatti, necessaria, al pari della sospensione parziale dei lavori, perché funzionale a superare le originarie carenze progettuali ed è stata predisposta dal direttore dei lavori con la previsione di un nuovo collettore fognario che facesse confluire i reflui ad un nuovo impianto di sollevamento e poi al depuratore consortile. Su proposta del convenuto, è stata approvata dal Commissario delegato, previo parere favorevole della Commissione scientifica, la quale ha riconosciuto che la variante era stata contenuta nell'ambito del quadro economico esistente, nelle more di un nuovo finanziamento per gli ulteriori lavori di completamento. Lo "sdoppiamento" della perizia di variante si era, infatti, reso necessario perché bisognava individuare prioritariamente le opere da realizzare immediatamente per il corretto funzionamento del sistema di depurazione, contenute nei limiti di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, e, quindi, di quelle di completamento da realizzare in una fase successiva, ritenute marginali. La legittimità della perizia di variante è stata, peraltro, riconosciuta anche dalla CTU

disposta nel giudizio civile in ragione della quale è stata emanata la sentenza n. 1345/2022 del Tribunale di Catanzaro. In tale circostanza, infatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice civile, a differenza del consulente di parte del procuratore penale, "*ha trovato perfettamente logico che la perizia fosse sdoppiata*". Il convenuto ha affermato di essersi dimesso da RUP dopo l'approvazione della variante, sicché "*successive discrasie e contestazioni sono a lui estranee.*". Con riguardo, poi, alla contestazione relativa all'omesso recupero delle somme in danno del progettista per le evidenti carenze progettuali, ha eccepito che la Commissione tecnica non aveva alcun titolo per prescrivere l'esercizio di azioni giudiziarie per il recupero delle somme, trattandosi di competenza propria del Commissario delegato. In ogni caso il RUP non aveva titolo per esercitare l'azione giudiziale di recupero, non avendo poteri di rappresentanza legale dell'ente e, comunque, la prescrizione dell'organo tecnico era troppo generica per essere ottemperata. In ogni caso, il convenuto ha segnalato tale criticità al Commissario delegato, proponendo la trattenuta sugli importi dovuti per la progettazione, ha chiesto la polizza fideiussoria e il progetto editabile al progettista, che non ha soddisfatto tali richieste, e non ha, pertanto, saldato le sue competenze professionali. Infine, ha ricordato la sentenza n. 1345/2022 del Tribunale di Catanzaro che, nel liquidare giudizialmente le competenze professionali di quest'ultimo, sulla base della menzionata CTU, ha detratto dalle somme riconosciute quelle relative al costo dei lavori di variante, resi necessari dalla errata progettazione, sicché alcun danno erariale è contestabile a tale titolo. A ciò si aggiunga che il breve lasso di tempo intercorrente tra la richiesta della Commissione scientifica del 2 settembre 2005 e la cessazione del convenuto dalla carica di RUP,

avvenuta nel dicembre 2005, "*rendono inesistente qualsiasi ipotesi di comportamento gravemente colposo*". Ha, quindi, osservato che "*l'atto di citazione è assolutamente indeterminato e generico in relazione al nesso di causalità tra comportamenti dell'Ing. Scordo e danno erariale richiesto*", sicché non è possibile "*comprendere in virtù di quali criteri ed elementi si sia giunti a detta quantificazione.*". Ad esempio, non è dato di comprendere come possa essergli stata addebitata l'obsolescenza dell'impianto di depurazione di Pantano Grande oppure le non meglio precisate spese di mantenimento di detto impianto sostenute dall'ente locale, considerato che il convenuto è cessato dalle funzioni circa 20 anni prima dei fatti contestati. Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo all'addebito relativo allo stato di abbandono dell'impianto di Fiumarella. Inoltre, il procuratore regionale non ha spiegato "*quale danno sarebbe stato provocato dalla necessaria perizia di variante n. 1, né quale sarebbe il danno scaturente dal suindicato sdoppiamento dei lavori.*".

Infine, con istanza del 7 gennaio 2026, il signor Giuseppe Scordo, in ragione dell'imminente entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 20/1994, ha chiesto termini a difesa, nel caso in cui alla data di celebrazione dell'udienza di discussione della causa la disciplina in esame non fosse già entrata in vigore, ovvero di riservare la decisione sino alla sua entrata in vigore rinviando ad altra udienza, se ritenuto necessario. Nel caso la modifica legislativa fosse già entrata in vigore, ha chiesto l'applicazione dello *ius superveniens*.

7. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il signor Raffaele Cosenza. Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione erariale ed ha, quindi, chiesto il rigetto di

ogni domanda proposta nei suoi confronti. In via subordinata, ha chiesto l'esercizio dei più ampi poteri riduttivi. Con riferimento alla contestazione relativa all'omesso recupero delle somme in danno del progettista, per le evidenti carenze progettuali, ha osservato che la Commissione tecnica non aveva alcun titolo per prescrivere l'esercizio di azioni giudiziarie per il recupero delle somme, trattandosi di competenza propria del Commissario delegato. In ogni caso, il RUP non aveva titolo per esercitare l'azione giudiziale di recupero, non avendo poteri di rappresentanza legale dell'ente e, comunque, la prescrizione dell'organo tecnico era troppo generica per essere ottemperata. In ogni caso, il predecessore del convenuto ha segnalato tale criticità al Commissario delegato, suggerendo di trattenere eventuali importi dovuti per la progettazione, sicché non è dato di comprendere in cosa consista realmente la condotta omissiva oggetto di contestazione erariale. Inoltre, fin quando ha svolto le funzioni di RUP, alcun compenso è stato corrisposto al progettista, che ha avuto liquidate le competenze professionali solo a seguito di azione giudiziaria, conclusasi con la sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro n. 1345/2022, dalle quali è stato decurtato l'importo corrispondente al costo dei lavori di variante resi necessari dalla errata progettazione. Pertanto, alcun danno erariale può essere contestato a tale titolo. Con riguardo, poi, alla contestazione relativa alla illegittima emissione dell'ordine di servizio n. 3, ha rappresentato che i lavori ivi previsti "*sono stati comunque contenuti nella successiva perizia di variante, così che l'eventuale illegittimità procedurale non si è risolta in un danno erariale.*". Ha, inoltre, precisato che l'ordine di servizio riguardava la realizzazione di un'opera provvisoria ed urgente, finalizzata al convogliamento dei liquami in attesa del completamento

delle opere e, pertanto, aveva tutti i requisiti della somma urgenza prescritti dalla disciplina in materia di appalti pubblici. Ha sottolineato di essere stato nominato RUP circa quattro anni dopo la validazione del progetto esecutivo da parte del precedente RUP Papello. Ne deriva che il convenuto doveva tenere conto della presenza dei pozzi e, quindi, autorizzare la variante, indipendentemente dalla accertabilità o meno di tale presenza quattro anni prima. Con particolare riferimento all'approvazione della perizia di variante n. 2, ha osservato che la stessa si è resa necessaria in ragione del progetto esecutivo originariamente incompleto. La circostanza che, secondo il consulente di parte del procuratore penale, detta variante dovesse essere inglobata nella prima perizia non può essergli addebitata, non avendo egli partecipato alla redazione della stessa. In ogni caso, secondo il signor Cosenza, "*non viene indicato in alcun modo quali sarebbero i danni scaturenti dal fatto che alcune lavorazioni, invece di essere inserite nella variante n. 1 sono state inserite nella seconda variante.*". Nonostante, le sue dimissioni dall'incarico il 20 luglio 2007, tale variante è stata confermata dal RUP subentrato, Arch. Dattilo, ed approvata con ordinanza commissariale del 30 aprile 2008. Ne deriva che alcuna condotta gravemente colposa o dolosa può essergli imputata a tale titolo. Ha, quindi, evidenziato che la direzione dei lavori, nel 2009, ha rappresentato le carenze originarie del progetto esecutivo, quale causa esclusiva dei problemi legati alla esecuzione dell'opera. Infatti, l'appaltatore ha contestato l'inerzia dell'ufficio commissariale, determinandosi per la risoluzione del contratto d'appalto dovuta al superamento del limite massimo di sospensione dei lavori. Appare, quindi, evidente che le responsabilità non possono che gravare in via esclusiva sulla gestione commissariale che,

inoltre, ha trasferito al comune di Brancaleone un'opera non perfettamente funzionante, più volte vandalizzata. E ciò assume maggior rilievo se si considera che, nel 2013, le opere in contestazione sono state collaudate, ancorché, come sostenuto dal consulente di parte del procuratore penale, non fossero collaudabili. Ha aggiunto che non appaiono comprensibili le responsabilità contestate al convenuto per le somme versate dall'ente locale per gli interventi di riqualificazione del sistema di depurazione, eseguiti dieci anni dopo la sua cessazione dall'incarico, ove si consideri, peraltro, che lo stesso attore pubblico ha evidenziato gravissime condotte illecite, legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto tra il 2015 e i 2017, che hanno comportato numerosi errori di esecuzione, con la evidente interruzione del nesso di causalità tra la condotta contestata al convenuto ed il pregiudizio subito dal comune di Brancaleone. Ha, infine, eccepito la indeterminatezza e la genericità dell'atto di citazione in relazione al nesso di causalità tra le condotte del convenuto e il danno erariale, immotivatamente quantificato in euro 30.000,00.

8. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31 dicembre 2025, si è costituita in giudizio la signora Filomena Mollica ed ha chiesto di rigettare la domanda attorea. La convenuta, dopo avere ricostruito integralmente la vicenda amministrativa relativa ai fatti di causa, ha contestato, preliminarmente, alla procura erariale di avere posto "*a sostegno della domanda formulata nell'atto di citazione, valutazioni che non risultano fondate in punto di diritto e che anche dal punto di vista logico-deduttivo non sono corrette.*". Ha, quindi, eccepito la prescrizione dell'azione erariale, posto che lo studio di fattibilità è stato redatto da un professionista esterno all'amministrazione

ed è stato trasmesso al Dipartimento ambiente della regione il 26 settembre 2012, con evidente maturazione del termine quinquennale di prescrizione, anche in considerazione del fatto che il presunto danno addebitato alla convenuta "*non è riconducibile causalmente alla condotta dell'Arch. Mollica, essendo intervenuti fattori sopravvenuti che hanno interrotto la catena causale*", dettagliatamente indicati nello scritto difensivo. Inoltre, secondo la convenuta, la fattispecie dedotta in giudizio dall'attore pubblico sarebbe riconducibile ad una ipotesi di danno diretto perché "*il danno-evento consisterebbe nella lesione dell'interesse pubblico all'efficientamento, con decorrenza del dies a quo dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno. Nel caso di specie: già nel 2012 la Procura assume che lo studio di fattibilità fosse: affetto da "gravissime lacune istruttorie", idoneo a impedire l'efficientamento del sistema.*". Ha, quindi, precisato che il progetto di fattibilità non è stato redatto dalla convenuta ma da altro professionista esterno appositamente incaricato; che il progetto di fattibilità è stato posto a base della procedura di gara in *project financing* avente ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e la realizzazione degli interventi straordinari sul sistema fognario e depurativo dell'area omogenea denominata "Bianco", comprendente una serie di comuni, e la successiva gestione di tutte le infrastrutture fognarie e depurative; che lo studio di fattibilità è stato redatto sulla base degli interventi proposti dagli uffici tecnici di ciascun comune interessato, secondo la copertura finanziaria disponibile; e che, con riferimento al comune di Brancaleone, le schede di rilevazione dati e la relazione sul sistema depurativo-fognario, con la proposta di intervento, sono state trasmesse il 6 agosto 2012 dal dirigente dell'Area tecnica del comune. Ha osservato che il danno

patrimoniale prospettato riguarda costi sostenuti dal comune di Brancaleone per la inadeguatezza ed obsolescenza dell'impianto di depurazione; che tali costi non hanno alcuna connessione causale con lo studio di fattibilità; che, peraltro, quest'ultimo non riguardava l'impianto di depurazione consortile di Brancaleone, finanziato dal Commissario delegato; che l'intervento da realizzare mediante la menzionata finanza di progetto non è stato eseguito per decisione degli enti locali, come risulta dalla determinazione n. 234 del 18 settembre 2019 del responsabile dell'Area tecnica del comune di Bianco; che, inoltre, lo studio di fattibilità non rientra tra i livelli di progettazione previsti dall'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006; che, infatti, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006, il progetto preliminare poteva essere ampiamente modificato. Ha aggiunto che non risponde al vero che la convenuta avrebbe partecipato alla predisposizione e alla redazione dello studio di fattibilità, del quale ha solo preso atto trasmettendolo per la sua eventuale approvazione; che la gara di finanza di progetto, bandita sulla base del menzionato progetto preliminare, è stata regolarmente aggiudicata senza che sia stata evidenziata alcuna lacuna progettuale da parte dell'aggiudicatario; che i quesiti sollevati al riguardo dagli operatori economici, ai fini dell'interpretazione delle regole concorsuali, non possono costituire prova delle gravi lacune istruttorie, ove si consideri che la loro proposizione costituisce una fisiologica attività propedeutica alla partecipazione ad una gara così complessa, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo; che, infatti, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006, le eventuali criticità emerse in sede di gara potevano essere risolte nella fase della progettazione preliminare; e che, infatti, la procedura concorsuale si è conclusa con l'aggiudicazione, in ragione della quale, come si è

detto, non è emersa alcuna inidoneità dello studio di fattibilità. Ha eccepito che "*Il nesso causale prospettato nell'atto di citazione si fonda su una proiezione ipotetica: se il progetto fosse andato a buon fine il vecchio depuratore sarebbe stato dismesso e il danno non si sarebbe verificato.*", il che rende evidente la manifesta infondatezza del contestazione erariale avversata, per carenza di un nesso causale diretto e immediato tra lo studio di fattibilità e il danno lamentato; che, infatti, la procedura è stata revocata nel 2019 per assenza delle condizioni necessarie alla stipula delle convenzione; che l'operato della convenuta è successivo alle vicende che hanno riguardato la mancata realizzazione dell'impianto di depurazione di Brancaleone (2003 – 2014) e si colloca in un contesto del tutto diverso dalla *mala gestio* degli interventi che lo hanno riguardato. La convenuta ha, quindi, denunciato la insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità sia *sub specie* di dolo che di colpa grave. Il p.m. contabile non ha, infatti, provato alcuna condotta simulatoria o fraudolenta o una finalità distorsiva dell'azione amministrativa. Né emerge alcuna fattispecie di colpa grave avendo la convenuta adempiuto correttamente ai suoi obblighi di RUP, come risulta dalla documentazione versata in atti. Infine, ha contestato la immotivata quantificazione del danno.

9. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il signor Giulio Di Gori ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'atto di citazione e, quindi, di rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'addebito anche mediante l'esercizio del potere riduttivo. Il convenuto ha premesso che la sua posizione è stata archiviata nel parallelo procedimento penale riguardante il collaudo del depuratore di

Brancaleone, perché i fatti contestati non avevano rilevanza penale e perché i reati per cui si stava procedendo si erano prescritti. Ha, quindi, sottolineato che la procura contabile fonda la contestazione erariale su di una consulenza tecnica di parte, commissionata dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nell'ambito del procedimento penale n. 625/2016 RGNR, che è stata redatta nelle forme delle indagini di parte e, pertanto, non può essere utilizzata contro gli odierni convenuti. Peraltro, la menzionata consulenza non è stata neanche idonea a supportare l'esercizio dell'azione penale, attesa l'archiviazione della stessa. Da qui "*la totale insussistenza della contestazione di responsabilità erariale*". Ha, quindi, osservato che il suo comportamento è stato indotto dai ristretti tempi imposti all'amministrazione, pena la perdita del finanziamento. Infatti, nella qualità di RUP del comune di Brancaleone nel procedimento di collaudo del depuratore, si è prodigato per evitare la revoca del finanziamento dell'opera, accelerando i tempi del collaudo. In tale contesto, non aveva avuto modo di individuare la causa di incompatibilità dell'ing. Cogliandro, il quale aveva espressamente dichiarato "*di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità*". Tuttavia, ha tempestivamente provveduto a revocare la nomina del professionista, annullando tutti gli atti assunti dal collaudatore, non appena venuto a conoscenza della sua impossibilità di svolgere l'incarico professionale in termini di assoluta imparzialità. Inoltre, la circostanza che il depuratore comunale non potesse essere collaudato non è certamente riconducibile ad una condotta del convenuto, il quale ha, viceversa, fatto emergere la mancata funzionalità dell'opera. Ha, poi, eccepito la prescrizione dell'azione erariale, la carenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, non avendo posto in

essere alcuna condotta dolosa o gravemente colposa, l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno oggetto di contestazione, anche in considerazione della durata (limitata) del suo incarico. Infine, ha dedotto la insussistenza del danno, considerato che la pretesa risarcitoria non è stata provata dall'attore pubblico né nell'*an* né nel *quantum*.

10. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il signor Ilario Treccosti ed ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea. In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'addebito anche mediante l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione. Ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione dell'azione erariale e, quindi, la infondatezza della pretesa erariale per insussistenza del danno e per mancanza di nesso causale. Ha, in particolare, sottolineato che non sussiste un plausibile nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività di direttore dei lavori di altro costruendo depuratore consortile, risalente a dieci anni prima, ubicato in località Fiumarella, e lo stato di abbandono e di incuria del sito interessato dagli interventi di efficientamento del depuratore comunale ubicato in località Pantano Grande. Infatti, la spesa per l'efficientamento dell'impianto di Pantano Grande non può essere messa in relazione alle contestazioni rivolte al convenuto in ordine alla gestione dei lavori del nuovo depuratore di località Fiumarella, anche perché le menzionate contestazioni avrebbero trovato puntuale e felice soluzione con l'approvazione da parte del Commissario delegato della prima perizia di variante, tempestivamente redatta dal direttore dei lavori, favorevolmente licenziata dal RUP, rispetto alla quale "*non risulta contestata all'Arch. Ilario Treccosti, alcun danno, tant'è vero che nei suoi confronti la Procura Regionale non contesta gli esborsi*

riguardanti il così detto danno da contenzioso.". Ha aggiunto che le contestazioni mosse dall'attore pubblico "*si limitano a riproporre, senza operare alcuna valutazione critica, le considerazioni (spesso personalissime) del consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Locri nel procedimento penale n. 625/16.*". Considerazioni che non hanno alcuna attinenza con il danno da omesso efficientamento oggetto della contestazione erariale. Ha, inoltre, precisato che le cause che, nella fase iniziale, hanno inciso sull'andamento dell'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione in località Fiumarella non riguardavano solo il posizionamento dell'impianto di sollevamento ma una pluralità di imprevisti, non imputabili al convenuto, tutti affrontati e risolti con il dovuto rigore professionale, minuziosamente indicati nello scritto difensivo. Il convenuto ha, tra l'altro, evidenziato di essersi dimesso dall'incarico di direttore dei lavori nel 2007, come attestato dall'ordinanza commissariale n. 6001 del 27 luglio 2007 di presa d'atto delle sue dimissioni, sicché "*Le sorti dell'appalto da questa data non possono essere certamente addebitate all'Arch. Treccosti*" e di avere contestato l'ammissibilità delle riserve apposte dall'impresa in occasione della sottoscrizione del SAL n. 5 del 19 febbraio 2007.

11. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il signor Salvatore Epifanio ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità e l'inammissibilità della citazione, e, quindi, la prescrizione dell'azione erariale. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, indimostrata e, comunque, carente dell'elemento soggettivo della responsabilità. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto la riduzione dell'addebito. In particolare, ha eccepito la

nullità dell'atto di citazione per inesistenza dei fatti oggetto di contestazione "*per la loro irriconducibilità ad atti o fatti posti in essere dall'ing. Epifanio, nonché per contraddittorietà e indeterminatezza degli stessi in relazione alla mancata individuazione di norme di legge violate e la assenza di qualsivoglia ripartizione causale del danno a carico dell'ing Epifanio, mancando ogni elemento in tal senso e mancando soprattutto la individuazione del dolo ovvero della colpa grave.*". Secondo il convenuto, infatti, "*non è revocabile in dubbio come l'atto di citazione stratifichi indistintamente una serie di fatti cronologicamente sedimentati in un contesto amministrativo del tutto estraneo alla sfera dell'odierno convenuto, senza riuscire a indicare compiutamente il rapporto di causalità tra il danno e la condotta illecita, allegando una mole di documenti di difficile gestione e incerta riferibilità.*". Da qui la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 c.g.c., in combinato disposto con gli artt. 163 e 164 c.p.c.. Ha, quindi, eccepito la inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza ai sensi dell'art. 5 c.g.c., posto che l'atto di citazione è "*composto da quasi 300 pagine, per la maggior parte costituite dalla minuziosa ricostruzione di eventi dal 2003 al 2010, estranei alla competenza e al ruolo ricoperto dall'ing. Epifanio, che rendono difficoltosa ai limiti dell'impossibile la intellegibilità delle censure allo stesso mosse sia in termini di condotta, sia in termini di elemento psicologico e sia in termini di nesso causale, ricorrendo costantemente a locuzioni descrittive omnicomprensive che minano gravemente il diritto di difesa, onerando la parte convenuta ad un immane sforzo interpretativo e ricostruttivo con la conseguenza di rendere poderose e dense anche le presenti pagine difensive.*". Ha, altresì, eccepito la prescrizione dell'azione erariale, considerata, tra

l'altro, l'estinzione della fattispecie produttiva del danno ancor prima della segnalazione del 3 marzo 2016. Nel merito, ha osservato che il progetto del depuratore è stato approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 2533 del 27 maggio 2003; che, con deliberazione della Giunta regionale n. 185/2007, l'amministrazione regionale ha preso atto dell'Accordo quadro di programma del 28 giugno 2006, che ha regolato il trasferimento delle risorse agli enti attuatori, i quali, per gli interventi "a regia regionale", hanno posto ad esclusivo carico di quest'ultimi la responsabilità della realizzazione delle opere e del rispetto delle procedure e a carico della regione compiti di verifica amministrativa e documentale, propedeutica alla erogazione delle risorse. Pertanto, tutte le prerogative realizzative ed esecutive, nel periodo di gestione commissariale, sono state poste in capo al Commissario delegato "*mentre la Regione Calabria svolgeva un ruolo di regia e di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario degli interventi e dell'attuazione del programma*". A seguito della cessazione della gestione commissariale, avvenuta il 30 giugno 2010, i fascicoli dei procedimenti in materia di depurazione sono stati trasferiti agli enti locali competenti, con appositi verbali, nel corso del 2012. Nel caso in esame, la trasmissione è avvenuta con note di trasmissione prot. n. 9410 del 17 settembre 2012 e n. 345184 del 3 ottobre 2012. Inoltre, le opere in contestazione sono state immesse nella titolarità del comune di Brancaleone con verbale del 16 giugno 2010, il quale si è assunto la custodia e la futura gestione dell'impianto. Secondo il convenuto, poiché il procedimento di realizzazione del depuratore di Brancaleone era a "regia regionale", perché il beneficiario del progetto è soggetto diverso dalla regione, l'intero ciclo di realizzazione dell'opera (programmazione, progettazione, appalto ed esecuzione)

rientra nell'alveo delle competenze esclusive della stazione appaltante, e, quindi, della struttura commissariale fino al 30 giugno 2010 e, poi, del comune di Brancaleone. Il convenuto ha, inoltre, evidenziato che la gestione commissariale si è avvalsa dei poteri di deroga conferiti per lo stato di emergenza ambientale, sicché la verifica di legittimità dell'azione amministrativa deve essere effettuata sulla base delle deroghe applicate e applicabili. In considerazione di quanto sopra evidenziato, non rientra nei compiti del funzionario regionale la tenuta del progetto esecutivo e degli atti amministrativi ad esso correlato ma solo la tenuta dei provvedimenti di liquidazione. La regione ha, infatti, solo la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi ai sensi dell'art. 38 del Regolamento CE n. 1260/1999. L'atto transattivo è intervenuto tra l'ente locale e l'appaltatore ed è stato promosso dal direttore generale Gualtieri al solo scopo di facilitare la bonaria composizione del contenzioso, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La transazione è stata, infatti, sottoposta alla condizione risolutiva dell'assenso governativo ed è stata condotta nell'interesse pubblico. Il dirigente di settore è intervenuto alla stipula dell'atto perché referente dell'Accordo di programma quadro fino al 31 luglio 2016. Pertanto, l'atto transattivo non poteva avere alcuna conseguenza per l'amministrazione regionale, che non ha assunto alcun onere/obbligazione dalla sua sottoscrizione. Il convenuto ha puntualizzato di non avere esercitato funzioni di dirigente di servizio, posto che non è stato nominato dalla Giunta regionale, ove si consideri che il Servizio 4°, competente in materia di depurazione, al quale afferiva l'intervento in esame, aveva un suo dirigente, che ha curato l'attività istruttoria e di verifica formale della documentazione di rito. Ha aggiunto di avere sempre

collaborato con l'Avvocatura regionale fornendo il necessario supporto tecnico-amministrativo in numerosi contenziosi. Con particolare riferimento al contenzioso da cui è scaturito il danno in contestazione, ha affermato di avere dato "*indicazione di contestare integralmente le richieste di Arcadia*" contenute nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, con nota prot. n. 171287/SIAR del 26 maggio 2016, ha trasmesso all'Avvocatura regionale una corposa relazione di controdeduzione ed ha chiesto di contestare integralmente le pretese del ricorrente. Quanto al fatto che il mandato difensivo è stato limitato alla sola eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, ha sostenuto che questa linea di comportamento processuale è stata concordata tra il Dipartimento politiche dell'ambiente e l'Avvocatura regionale nel corso di numerosi incontri ed è stata seguita in tutti i contenziosi instaurati in materia di depurazione delle acque reflue. Linea risultata vincente in numerosi giudizi, come quello concluso con la sentenza n. 1750/2021 del Tribunale di Catanzaro. Secondo il convenuto, nella fase processuale iniziale non si è ritenuto opportuno entrare nel merito di problematiche di esclusiva competenza della stazione appaltante, beneficiario finale dell'intervento, presso la quale era sedimentata la documentazione trasferita dal cessato ufficio commissariale. Ne deriva che "*il presunto danno erariale sembra riconducibile ad un opinabile cambiamento di orientamento giurisprudenziale che ha stabilito, il subentro della Regione Calabria al Commissario Delegato nei rapporti giuridici attivi e passivi, contrariamente a quanto sentenziato in prime cure.*" e che "*tale circostanza risulta indipendente sia dal comportamento processuale dell'Avvocato R. Ventrici che di chi ha fornito il richiesto parere nella fase processuale iniziale.*". La difesa del convenuto

si è, poi, soffermata in maniera specifica sulla vicenda processuale derivata dalla costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dell'appaltatore. Il signor Epifanio ha, in particolare, precisato che, a seguito della riorganizzazione dipartimentale del 1° agosto 2016, è stato assegnato al Dipartimento n. 11 "Ambiente e territorio" quale Dirigente del Settore 4 – Valutazioni ambientali di nuova istituzione, successivamente diventato Settore 4 – Valutazioni e autorizzazioni ambientali, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 24 settembre 2018, "*settore completamente estraneo alla materia de qua, dove è rimasto fino al suo pensionamento, avvenuto il 01/01/2019.*" e che, pertanto, era cessato dalle funzioni relative alla materia oggetto di contenzioso, con la conseguente "*estraneità temporale*" ai fatti sopra esposti indebitamente contestati dal procuratore regionale. Secondo il convenuto "*la Procura non prova che un comportamento diverso avrebbe determinato la vittoria della Regione nel giudizio instaurato, ovvero che il presunto danno si sarebbe potuto evitare adottando un comportamento diverso posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione (mancata impugnazione), lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa*". Ha, quindi, respinto ogni addebito con riguardo alla transazione, per le già esposte considerazioni in ordine alle limitate competenze regionali (verifica amministrativa e documentale). In questo contesto, ha rivendicato di essersi mosso nel solco delle direttive impartite e delle effettive competenze. Ha, inoltre, precisato che la somma indicata nell'accordo transattivo non può essere considerata come riconoscimento effettivo delle riserve, considerato che le stesse erano oggetto di una diversa procedura di competenza

della stazione appaltante per il tramite del RUP, ma come importo forfettario da corrispondere a tacitazione delle pretese dell'appaltatore, a fronte di precisi obblighi contratti da quest'ultimo per ripristinare, a suo carico, l'impianto di depurazione ammalorato dagli atti vandalici verificatisi successivamente al 31 dicembre 2013. Ha ribadito che l'atto transattivo non ha avuto e non poteva avere alcuna conseguenza per l'amministrazione regionale, come, peraltro, precisato dalla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. CTZ/0048990 del 26 settembre 2014, ove si legge che, con riferimento alla materia delle acque e della depurazione, vi è stato il subentro degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passivi, anche solutori, già facenti capo alla gestione commissariale. Pertanto, la contestazione della procura erariale di avere consapevolmente auspicato, facilitato e sottoscritto l'accordo transattivo lesivo per l'amministrazione regionale appare del tutto infondata anche in considerazione della già ricordata sentenza del Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, n. 1750/2021. Il convenuto ha, quindi, denunciato la infondatezza della contestazione erariale relativa al danno da efficientamento. A detta del convenuto, infatti, "*Le spese straordinarie sostenute dal Comune di Brancaleone derivano dalla non messa in efficientamento del nuovo depuratore in Loc. Fiumarella e alla non custodia delle opere consegnate, con la necessità di ricorrere al vecchio ed obsoleto depuratore in Loc. Pantano Grande.*" e, pertanto, "*esiste un nesso di causalità fra questa situazione e lo sviluppo dell'appalto del 2003 a cui la Regione Calabria, per le ragioni prima esposte, è rimasta completamente estranea.*". Tuttavia, "*il danno patrimoniale subito dal Comune di Brancaleone è da imputare in parte al cessato ufficio commissariale (nelle figure dei vari soggetti coinvolti dall'UCDEA nell'appalto*

dei lavori per la realizzazione del nuovo depuratore), che non ha consegnato un impianto completo e collaudato tecnicamente e amministrativamente, ed al Comune di Brancaleone, al quale sono state trasferite le opere con regolare verbale.". Ha, tra l'altro, precisato che, durante lo sviluppo dell'appalto e la realizzazione dei lavori, da cui deriverebbero gli ulteriori danni oggetto della seconda parte della contestazione erariale (2003 – 2009), ha prestato servizio presso altra e diversa amministrazione; che le spese di manutenzione sostenute dall'ente locale si collocano temporalmente in un periodo successivo a quello in cui egli ha svolto le sue funzioni in materia di depurazione delle acque; che, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto Gualtieri, non ha avuto e non poteva avere alcun ruolo nella stipula del contratto di appalto e nel suo svolgimento, essendo stato immesso nei ruoli della dirigenza regionale solo il 4 novembre 2010. Ha, quindi, affermato che la contestazione relative alle presunte pressioni sul RUP e sul collaudatore dell'opera è inesistente perché il convenuto ha sempre esercitato in modo adamantino i propri compiti istituzionali. Ha, infine, invocato l'applicazione dello *ius superveniens*, in ragione della imminente entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 20/1994, che ridefiniscono il perimetro della responsabilità erariale.

12. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il signor Giuseppe Cogliandro ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale e, nel merito, di rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, non sussistendo gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ed essendo inesistente, altresì, il nesso eziologico. In via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'addebito anche facendo ricorso all'esercizio del potere riduttivo.

Secondo il convenuto l'azione erariale si è prescritta perché sia il conto finale che tutti gli altri documenti contabili risalgono al 2014. Infatti, è stato nominato direttore dei lavori con determina n. 135 del 6 agosto 2014 ed ha redatto il conto finale e tutta la documentazione contabile dell'opera il 4 settembre 2014, successivamente approvata con determinazione n. 200 del 4 novembre 2014. Peraltro, il suo incarico è stato revocato con determina n. 46 del 4 marzo 2015 del RUP Di Gori che ha anche posto nel nulla tutti gli atti relativi alla contabilità dell'opera provenienti dal convenuto. Ha aggiunto che non risulta provato né il dolo né la colpa grave, posto che la sua condotta è stata sempre informata ai principi di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, avendo egli dichiarato al momento della presentazione del *curriculum vitae* di avere svolto una precedente attività professionale con specifico riferimento all'opera in esame. Pertanto, non avendo mai occultato la pregressa attività professionale, non può essergli contestato il dolo. Inoltre, la transazione oggetto di contestazione, a differenza di quanto affermato dalla procura contabile, ha garantito un notevole risparmio perché, a fronte di un credito vantato dall'appaltatore di euro 11.000.000,00, quest'ultimo ha accettato il pagamento del più modesto importo di euro 3.500.000,00. Inoltre, nulla è stato corrisposto al convenuto a titolo di compensi professionali per l'attività svolta in favore del comune di Brancaleone. Secondo il signor Cogliandro, non sussiste neanche il nesso di causalità tra la sua condotta, durante i sei mesi in cui ha svolto l'incarico di direttore dei lavori, e il danno derivato all'amministrazione dal successivo contenzioso. Il contratto d'appalto è del 2003 e la transazione è stata stipulata il 6 agosto 2014, mentre gli atti relativi alla contabilità dei lavori sono

stati predisposti successivamente, e cioè il 4 settembre 2014, e sono stati successivamente annullati dal RUP. Ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza della contestata incompatibilità tra l'incarico di direttore dei lavori ed il suo precedente impiego presso la ditta subappaltatrice dei lavori in contestazione. Infatti, al momento del conferimento dell'incarico le opere subappaltate erano state realizzate da quasi quattro anni. In ogni caso, non è stato provato dal requirente che dalla condotta contestata, anche perché affetta da conflitto di interessi, è derivato il pregiudizio patrimoniale per l'ente. Ha aggiunto che l'asserita incompatibilità sarebbe comunque cessata perché è stato nominato direttore dei lavori dopo due anni dalla cessazione dal precedente incarico professionale ritenuto in conflitto. Ha, infine, invocato l'applicazione del c.d. "scudo erariale" introdotto dall'art. 21 della legge n. 120/2020.

13. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il signor Giuseppe Benavoli ed ha chiesto, in via preliminare, previa acquisizione del prescritto parere da parte del procuratore regionale, richiesto il 5 gennaio 2026, e verifica della congruità della somma offerta, di ritenere ammissibile la richiesta di rito abbreviato, avanzata ai sensi dell'art. 130 c.g.c., e per l'effetto definire il giudizio nei suoi confronti mediante il pagamento di un importo pari al 25% della somma contestata nell'atto di citazione, pari ad euro 30.368,20, ovvero anche non eccedente il 50% della stessa. Ha, quindi, chiesto, in caso di esito infruttuoso del rito abbreviato, il rigetto della domanda attorea anche in ragione della inesistenza del nesso di causalità tra le condotte e il danno contestati. Con riferimento alla istanza di rito abbreviato, ha precisato che, nell'ambito della

fattispecie di illecito erariale, non è possibile rintracciare alcun elemento che possa indurre a ritenere sussistente l'arricchimento doloso del convenuto. Inoltre, non sussiste il dolo, inteso come volontà di dissipare le sostanze pubbliche destinandole a finalità diverse da quelle di interesse pubblico, né la colpa grave. La contestazione mossa nei confronti del convenuto, Vicesindaco del comune di Brancaleone dal 16 giugno 2009 al 14 dicembre 2016, ha ad oggetto l'approvazione di un progetto preliminare. Tuttavia, il progetto è stato approvato dall'organo esecutivo dell'ente locale, con deliberazione n. 90 del 23 ottobre 2012, previo parere di regolarità rilasciato dal responsabile dell'Ufficio tecnico e dal responsabile del Servizio economico-finanziario, con la conseguente applicazione della c.d. "esimente politica". Anche l'ulteriore contestazione relativa alla omessa custodia dell'impianto è, ad avviso del convenuto, priva di fondamento. Il comune di Brancaleone aveva, infatti, predisposto, d'intesa con la locale stazione dei Carabinieri e con l'ausilio della Polizia municipale, una intensa attività di controllo e di repressione di alcuni furti che si erano verificati all'interno dell'impianto, come risulta dalla sentenza n. 600/2014 del Tribunale di Locri del 15 ottobre 2014. Del pari infondata è l'ulteriore contestazione relativa alle indebite pressioni nei confronti del RUP, come, peraltro, testimoniato dai provvedimenti di archiviazione del giudice penale. Ha, infine, eccepito la prescrizione dell'azione erariale perché i fatti oggetto di contestazione risalgono al 2014 e la notizia di danno risale al 25 febbraio 2016.

14. Nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, il p.m. contabile ha chiesto un rinvio della trattazione della causa per l'acquisizione della documentazione attestante la retribuzione annuale percepita dai convenuti negli anni

in contestazione, in ragione dell'entrata in vigore della legge n. 1/2026. I difensori delle parti, ad eccezione degli avvocati Carbone e Strangio, non si sono opposti al rinvio. Il collegio, all'esito della camera di consiglio, con ordinanza, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 27 maggio 2026, onerando la procura regionale al deposito della documentazione di cui all'art. 1, c. 1 *octies*, della legge n. 1/2026, nel termine di sessanta giorni, ed ha assegnato alle parti il termine di 20 giorni antecedenti l'udienza per il deposito di atti e documentazione.

15. Con nota prot. n. 0078052/2026 del 3 marzo 2026, depositata il 6 marzo 2026 dalla procura regionale, la Guardia di finanza - Gruppo di Locri ha trasmesso la relazione istruttoria inerente alle retribuzioni lorde conseguite dai convenuti nel corso degli anni oggetto d'esame.

16. Le difese di alcuni convenuti hanno depositato memorie integrative con documentazione allegata rispettivamente l'8 aprile 2026, per Bruno Gualtieri, il 4 maggio 2026, per Raffaele Cosenza e Salvatore Epifanio, il 5 maggio 2026, per Giulio Di Gori e Giuseppe Scordo, e il 7 maggio 2026, per Ilario Treccosti e Giuseppe Cogliandro. Anche il p.m. contabile ha depositato una memoria integrativa il 19 maggio 2026.

17. All'udienza pubblica del 27 maggio 2026, le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese. Inoltre, l'avv. Alfredo Gualtieri, con il consenso del p.m. contabile e delle parti private, ha depositato memoria difensiva, illustrata in udienza, recante una eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 1/2026, nella parte in cui, con riferimento al comma 1*ter* dell'art. 1 della legge n. 20/1994, ha introdotto la norma di interpretazione autentica della disciplina relativa alla c.d. "esimente politica". La causa

è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

18. In via preliminare, il collegio osserva che la posizione processuale del convenuto Giuseppe Benavoli è stata definita con separata sentenza, con la quale, all'esito della camera di consiglio del 23 giugno 2026, è stato accertato il regolare e tempestivo pagamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto n. 2/2026 del 12 febbraio 2026 (euro 9.110,00) da versare in favore del comune di Brancaleone, e, per l'effetto, è stato dichiarato definito il relativo giudizio di responsabilità, ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

19. L'eccezione di nullità e/o di inammissibilità della citazione per violazione degli artt. 5 e 86 c.g.c., oltre che degli artt. 163 e 164 c.p.c., sollevata, con argomentazioni e sotto profili diversi, dai convenuti Gualtieri, Epifanio e Moio, è infondata. In particolare, le difese dei convenuti Gualtieri ed Epifanio hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione sia per il "*"disordine" di esposizione di "fatto e di diritto" che è di ostacolo ad ogni completa difesa*" che "*per contraddittorietà e indeterminatezza (...) in relazione alla mancata individuazione di norme di legge violate e la assenza di qualsivoglia ripartizione causale del danno (...) mancando soprattutto la individuazione del dolo ovvero della colpa grave*". Hanno, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione "*per violazione del principio di "sinteticità"*" di cui all'art. 5 c.g.c., posto che lo stesso si compone "*di ben 232 pagine*" (Gualtieri), e perché lo stesso rende "*difficoltosa ai limiti dell'impossibile la intellegibilità delle censure allo stesso mosse sia in termini di condotta, sia in termini di elemento psicologico e sia in termini di nesso di causalità, ricorrendo costantemente a locuzioni descrittive onnicomprensive che minano gravemente il diritto di difesa, onerando la parte*

convenuta ad un immane sforzo interpretativo e ricostruttivo con la conse-

guenza di rendere poderose e dense le presenti pagine difensive." (Epifanio).

A tale ultimo riguardo, la difesa del convenuto Moio ha sottolineato "*la diffi-*

coltà in cui si incorre nel formulare una debita difesa a fronte di una citazione

di quasi 270 pagine, laddove le indicazioni, oramai consolidate, sono quelle

della sinteticità degli atti processuali." ed ha evidenziato che un siffatto onere

di sinteticità sarebbe "*superabile solo a fronte di una espressa autorizzazione*

dell'organo terzo giudicante, invero qui assente" e che lo stesso "*non può es-*

sere declinato in diversa misura in base alla parte (pubblica o privata) di un

giudizio, salvo voler ammettere una disparità di trattamento processuale tra

accusa e difesa ed un diverso peso ponderato e di prerogative tra le parti del

giudizio". Con riguardo all'eccepita genericità e contraddittorietà dell'atto in-

troduttivo del giudizio, *sub specie* di inintelligibilità per eccessiva prolissità,

è appena il caso di sottolineare che dal contenuto della citazione e dalla do-

cumentazione depositata in allegato alla stessa, emergono con sufficiente

chiarezza tanto il *petitum* quanto la *causa petendi*, con la nitida contestazione

ai convenuti di avere illegittimamente svolto le proprie funzioni nella gestione

dell'opera pubblica in esame, dalla quale è scaturito sia il danno (indiretto)

da contenzioso, derivante dalla esecuzione della sentenza di condanna del

giudice civile, che il danno da "*omesso efficientamento*". Come è noto, l'art.

86, c. 2, c. g. c., nel definire il contenuto dell'atto di citazione, richiede che

siano adeguatamente esposti gli elementi strutturali dell'ipotizzata respon-

sabilità sul piano sia oggettivo che soggettivo, disponendo, tra l'altro, che tale

atto deve contenere "*l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indica-*

zione dei criteri per la sua determinazione" [lett. c)] e "*l'esposizione dei fatti,*

della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costi-

tuenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni" [lett. e)]. Oltre che

nei casi indicati dal comma 3 e dall'art. 87 c.g.c., il comma 6 del menzionato

art. 86 c.g.c., prevede che la citazione è, altresì, nulla, se *"è omesso o risulta*

assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se

manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lett. e)". Pertanto, sulla base

del regime delle nullità disciplinato dal codice di giustizia contabile, tenuto

anche conto dell'art. 44 c.g.c., può ravvisarsi *"una lesione del diritto di difesa,*

sanzionato con l'invalidazione dell'atto, solo quando la editio actionis difetti

degli oggetti indispensabili per la stessa individuazione del thema deciden-

dum, impedendo un'utile instaurazione del giudizio", con la conseguenza che

sussiste la nullità dell'atto di citazione *"solo allorquando, per grave imprecisione dell'atto, il convenuto non sia posto in condizione di conoscere gli esatti termini della domanda giudiziale e non possa quindi validamente resistere alle pretese attoree"* (cfr., tra le tante, *Sez. I App., sentenza n. 342/2020*). Nel caso

in esame, la contestazione erariale è stata spiegata attraverso una chiara ed

intellegibile, ancorché eccessiva e ridondante, ricostruzione fattuale delle

condotte illecite e dei relativi addebiti, avuto riguardo all'asserita sussistenza

in capo ai convenuti di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità am-

ministrativa. Inoltre, la stessa, reca, oltre alla determinazione del danno, la

indicazione dei criteri di quantificazione e di ripartizione causale dello stesso.

L'addebito erariale, ancorché di non facile e pronta intuizione a causa della

eccessiva prolissità espositiva dell'atto introduttivo del giudizio, è, peraltro,

basato, come correttamente affermato dall'attore pubblico, "*sull'incidenza del*

contributo causale (i.e. partecipazione agli – e/o preordinazione degli – atti

illeciti contestati), sull'intensità dell'elemento soggettivo, sulla posizione funzionale ricoperta, sulla presenza di eventuali conflitti di interesse.", nei termini ampiamente esposti in precedenza. La citazione presenta, pertanto, tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 86 c.g.c., ove si consideri, peraltro, che i convenuti hanno potuto spiegare in maniera compiuta le proprie difese, sia in fatto che in diritto, con corpose e plurime memorie difensive oltre che nel corso della discussione orale tenutasi in due udienze. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 5 c.g.c., secondo la prospettazione difensiva, l'atto di citazione, composto da 268 pagine, di cui 232 dedicate all'esposizione in fatto e in diritto della pretesa erariale ed il resto all'indice della documentazione allegata, costituirebbe una evidente violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, enunciato dall'art 5, c. 2, c.g.c. ("*Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*") da sanzionare con la nullità o la inammissibilità dello stesso. Oltre a quanto fin qui esposto in punto di nullità della citazione, si osserva che questa Corte territoriale ha precisato come la disposizione in esame intenda "*salvaguardare il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 della Costituzione e, al contempo, rendere ragione dello speculare principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice, sicché la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte verrebbe a gravare sull'amministrazione della giustizia, con oneri superflui inidonei ad illuminare ciò che più conta, ossia il thema decidendum, rendendo più ostico il contraddittorio processuale (Cfr., ex multis, Cass. sent. n. 21297/2016)*" (cfr. *sentenza n. 238/2022*) e, altresì, come la giurisprudenza d'appello abbia enunciato il principio secondo cui il dovere di sinteticità, ancorché non

assistito, per l'inosservanza, da sanzione processuale espressa e diretta, può nondimeno rilevare sotto il profilo della violazione dell'art. 342 c.p.c., riprodotto nell'art. 190 c.g.c., quando pregiudichi l'intelligibilità dell'atto rendendo confuse le censure mosse alla sentenza gravata (*ex pluribus*, *Sezione II App. n. 119/2022*). Al riguardo, si deve nondimeno chiarire, per un verso, che tale continuità di soluzione ha, nelle pronunce della giurisprudenza della Corte dei conti, un ambito molto precipuo, ovverosia l'eventuale inammissibilità del gravame proposto dalla parte, nell'ipotesi in cui l'incontinenza espositiva vada ad inficiare il requisito (previsto dall'indicato art. 190, c. 2, c.g.c.) della specificità dei motivi di appello; per altro verso puntualizzare che non v'è alcuna norma, né alcun orientamento giurisprudenziale, che invece collega l'eventuale violazione del principio di sinteticità e chiarezza dell'atto processuale all'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, come richiesto dalle difese dei convenuti. Mentre, infatti, nel giudizio di gravame, l'incontinenza espositiva può riversarsi in maniera ridondante sui motivi di appello sì da non rendere intellegibile "*la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame*", da cui deriva la sanzione testuale dell'inammissibilità dell'appello, il medesimo argomentare non può essere svolto in relazione alla violazione del principio in parola che vada a colpire l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dove manca un *tertium comparationis* utile allo scopo. Pertanto, a prescindere dal merito della censura, non può predicarsi, in assenza di una previsione normativa espressa, la sanzione dell'inammissibilità della citazione del pubblico ministero contabile per l'irragionevole estensione del suo contenuto e *a fortiori* la sua nullità. Né un diverso esito dell'eccezione in parola potrebbe configurarsi alla luce della

oggettiva complessità della vicenda in esame, laddove si volesse guardare all'eccezione sotto il diverso angolo di visuale dato dalla violazione degli immanenti doveri di lealtà e probità processuale, che pure le parti devono osservare (art. 88 c.p.c. qui operante quale disposizione invocante un principio di carattere generale *ex* art. 7, c. 2, c.g.c.). Sotto questo profilo non v'è dubbio alcuno che, pur in mancanza di una sanzione espressa di inammissibilità dell'atto prolisso, l'art. 5 c.g.c. può anche assumere una valenza tutt'altro che meramente esortativa nella misura in cui l'atto introduttivo abbia reso più ostico l'esercizio del diritto di difesa della parte (cfr. *sentenza n. 238/2022*; *id.* in termini, da ultimo, *Sez. I App., sentenza n. 53/2026*; *Sez. giur. Puglia*, *sentenza n. 29/2026*; *Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 55/2025*; *Sez. III App., sentenza n. 210/2024*; *Sez. II App., sentenza n. 38/2023; Sez. II App. sentenza n. 308/2022*; *Sez. I App., sentenza n. 183/2022; Sez. I App., sentenza n. 45/*2022) ma, come poc'anzi accennato, la fattispecie di causa presenta connotazioni tali da escludere che si possa intravvedere nella tecnica espositiva dell'atto di citazione un *vulnus* alle prerogative di difesa dei convenuti. Essa, infatti, risulta caratterizzata da una complessa ricostruzione fattuale, dalla presenza di numerosi aspetti di rilievo tecnico e giuridico e dalla necessità di caratterizzare la modalità di gestione dell'appalto, dalla *mala gestio* del quale è derivato il pregiudizio patrimoniale oggetto della pretesa erariale. I fatti dedotti in giudizio sono stati, peraltro, oggetto di approfondimento nei paralleli giudizi penale e civili le cui risultanze assumono particolare rilevanza nel presente giudizio di responsabilità. Ne deriva che il contenuto dell'atto di citazione, rapportato alla complessa ed articolata vicenda amministrativa e giudiziaria dedotta in giudizio, pur essendo, giova

ribadirlo, in evidente conflitto con il principio di sinteticità degli atti processuali, non risulta tale da comportare conseguenze processuali anche sotto il profilo della manifesta violazione dei doveri di lealtà e di probità incombenti sulle parti.

20. L'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dai convenuti, è infondata per quanto attiene alla prima posta di danno (indiretto), mentre è da ritersi parzialmente fondata riguardo alla seconda posta di danno da mancato efficientamento, nei termini di seguito spiegati.

20.1 Nella prospettazione dell'attore pubblico, il danno oggetto della prima contestazione erariale, avanzata nei confronti dei signori Gualtieri, Epifanio, Moio e Cogliandro, è quello (indiretto) cagionato all'amministrazione regionale, che è stata costretta, in ragione della sentenza di condanna n. 7416 del 20 maggio 2020 emessa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato come da comunicazione della Guardia di finanza prot. n. 0158589/2024 del 13 maggio 2024, a corrispondere il complessivo importo di euro 5.245.505,12 all'impresa aggiudicataria dell'appalto. È noto che il danno indiretto "*si configura come risarcimento per la riparazione della lesione subita da terzi, cui l'amministrazione provveda a seguito di pronuncia dell'autorità giudiziaria che abbia affermato una responsabilità contrattuale, extracontrattuale precontrattuale della P.A. ovvero a seguito di transazione o, ancora, spontaneamente.*", che "*Il cosiddetto danno indiretto può quindi derivare (…) anche da una sentenza di condanna che disponga il pagamento di una somma a beneficio del privato, a fronte della lesione della sua posizione giuridica soggettiva, legata al comportamento realizzato da uno o più dipendenti*" (cfr. tra le tante, *Sez. II Appello, sentenza n. 191/2025*). In tali fattispecie, per pacifica

giurisprudenza della Corte dei conti, l'esordio della prescrizione coincide con la liquidazione delle somme agli aventi diritto, momento nel quale il danno patrimoniale si è reso attuale e concreto ed ha comportato, quindi, la giuridica esistenza del diritto risarcitorio azionabile ai fini della prescrizione (cfr. Corte dei conti, *Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 14/2011/QM*). Nel caso in esame, che come ripetutamente osservato attiene ad una ipotesi di danno indiretto, risulta *per tabulas* che il bonifico bancario in favore dell'appaltatore avente diritto alle somme recate dalla sentenza definitiva del giudice civile risale al 20 settembre 2021 (cfr. nota prot. n. 0158589/2024 del 13 maggio 2024 della Guardia di finanza di Locri), e che l'invito a dedurre, primo atto interruttivo della prescrizione erariale, è stato notificato il 20 dicembre 2024 al signor Salvatore Epifanio, il 3 gennaio 2025 al signor Francesco Moio, l'8 gennaio 2025 al signor Bruno Gualtieri e il 27 febbraio 2025 al signor Giuseppe Cogliandro, e, quindi, prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione.

20.2 Quanto alla posta di danno da *"omesso efficientamento"*, già descritta nella sua connotazione causale, soggettiva e oggettiva, la spesa sostenuta dall'ente locale riguarda, quanto ad euro 520.717,44, i lavori di riqualificazione e ripristino del sistema depurativo dell'intero territorio del comune di Brancaleone (euro 459.442,96 corrisposti all'impresa esecutrice dei lavori, con mandati quietanzati nn. 801 del 2 settembre 2019, di euro 136.571,12, 756 e 575 del 9 settembre 2020, rispettivamente di euro 87.278,88 e di euro 235.592,96; euro 61.274,48 corrisposti ai professionisti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del supporto al RUP, del collaudo, e ai dipendenti dell'ente locale, con mandati quietanzati nn. 799 del 2 settembre

2019, di euro 25.145,64, 758, 759 e 760 del 9 settembre 2020, rispettivamente di euro 5.958,40, 7.904,00 e 16.763,76, e 357 dell'8 luglio 2021, di euro complessivi 5.502,80) e, quanto ad euro 86.646,65, le spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di depurazione in località Pantano Grande, giusto mandato quietanzato n. 704 del 17 ottobre 2024. Nella prospettazione attorea, la fattispecie di illecito erariale contestata assume i contorni propri del danno derivante da spese rivelatisi del tutto disutili ai fini della conduzione dell'originario impianto di depurazione (Pantano Grande), già obsoleto e non adeguato alle esigenze del territorio. Pertanto, il *dies a quo* della prescrizione non può che decorrere da quando si è verificato il fatto dannoso e cioè dal pagamento delle spese medesime, di tal che, stando alla documentazione versata in atti e considerando che l'invito a dedurre è stato notificato il 20 dicembre 2024 al signor Salvatore Epifanio, il 23 dicembre 2024 al signor Giuseppe Scordo, il 27 dicembre 2024 al signor Raffaele Cosenza, il 2 gennaio 2025 alla signora Filomena Mollica, il 3 gennaio 2025 al signor Giulio Di Gori e al signor Francesco Moio, l'8 gennaio 2025 al signor Bruno Gualtieri, il 27 febbraio 2025 al signor Giuseppe Cogliandro e il 3 marzo 2025 al signor Ilario Treccosti, la pretesa erariale risulta prescritta, con riguardo ai pagamenti eseguiti con i mandati quietanzati nn. 799 e 801 del 2 settembre 2019, rispettivamente di euro 136.571,12 e di euro 25.145,64, per il complessivo importo di euro 161.716,76, in ragione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.

21. L'eccezione di incostituzionalità sollevata in udienza dalla difesa del convenuto Bruno Gualtieri è irrilevante oltre che manifestamente infondata. L'art. 1, c. 1, lett. a), n. 4), della legge n. 1/2026 sarebbe viziato di

incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione. Secondo la tesi difensiva, vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento tra la posizione del Sindaco *pro tempore* del comune di Brancaleone, anch'egli convenuto nel presente giudizio, e quella del signor Bruno Gualtieri, in ragione del fatto che il primo può avvalersi della c.d. "esimente politica", resa ancor più chiara ed evidente dalla novella legislativa sopra indicata, a differenza del signor Gualtieri che ha sottoscritto l'atto transattivo per il quale è causa non come dirigente della Regione Calabria ma come mero "*facilitatore*", delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. E' di tutta evidenza la natura interpretativa della norma, la quale ha chiarito che la c.d. "esimente politica" riguarda anche gli atti adottati dai titolari degli organi politici nell'esercizio di proprie competenze, se preceduti da una istruttoria tecnica o amministrativa positiva a supporto (in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso), e ciò mediante l'ulteriore precisazione che, nel solo caso di contestazione a titolo di colpa grave, sussiste in loro favore una presunzione legale di buona fede. Appare, pertanto, superflua ogni ulteriore argomentazione in ordine alla ragionevolezza dell'applicazione retroattiva del comma 1*ter* dell'art. 1 della legge n. 20/1994, nel testo modificato dalla legge n. 1/2026. A ciò si aggiunga che tale disposizione riguarda solo ed esclusivamente i "*titolari degli organi politici*" e non anche i dirigenti pubblici, titolari in via esclusiva del potere di gestione. In tale ultima veste, il convenuto ha, infatti, sottoscritto la transazione in esame, ove si consideri che non esiste e non ha alcun rilievo giuridico la figura del "*facilitatore*", che è frutto di una suggestiva quanto maldestra autoinvestitura del signor Gualtieri, come sarà ampiamente chiarito in seguito, con la evidente insussistenza della disparità

di trattamento eccepita dal convenuto. Vi è, infatti, evidente differenza, colta con ragionevolezza dal legislatore, tra la posizione degli organi di indirizzo politico-amministrativo e gli organi titolari dei poteri di gestione amministrativa, nei confronti dei quali non può configurarsi alcuna "esimente politica". A ciò si aggiunga che la disposizione in esame si applica solo nel caso in cui gli atti adottati dai titolari degli organi di indirizzo politico, nell'esercizio delle proprie competenze, "*sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso*". Nel caso in esame, in disparte la contestazione in via principale per dolo, la transazione è stata sottoscritta dai signori Gualtieri e Moio senza che risulti agli atti che la firma della stessa è stata preceduta da alcuna istruttoria (o parere reso) da parte degli uffici tecnici o amministrativi di riferimento dei convenuti. Ne deriva che la questione di costituzionalità della disposizione in esame appare anche non rilevante, ove si consideri che la norma censurata non è applicabile alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alla posizione dei convenuti Moio e Gualtieri.

22. Quanto al merito della pretesa erariale, il collegio osserva, in via preliminare, che il complesso *iter* tecnico e amministrativo dell'opera, come correttamente esposto nella relazione tecnica resa nell'ambito del procedimento penale n. 625/2016 e negli atti dell'indagine contabile, è caratterizzato da una evidente *mala gestio*. Infatti, la (mancata) realizzazione del nuovo impianto di depurazione e delle reti fognarie del comune di Brancaleone, al pari di tutti gli interventi pubblici non andati a buon fine che ne sono derivati, è obiettivamente imputabile a una serie di gravi errori progettuali iniziali, alla conseguente adozione di varianti e sospensioni illegittime, a ritardi

pluriennali, a contenziosi economici, ai danni derivanti da numerosi episodi di vandalismo e alle gravi criticità amministrative che ne hanno compromesso il completamento e la messa in esercizio e, quindi, a condotte amministrative *contra legem* o, comunque, poste in essere con gravissima negligenza e sciatteria professionale. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare la *notitia damni* prot. n. 59519/16-/26 del 25 febbraio 2016) che, alla data degli accertamenti investigativi (18 novembre 2014 e 7 maggio 2015), l'opera pubblica in esame "*ubicata in una posizione isolata e in aperta campagna, risulta incustodita con cancello aperto e chiusura manomessa, abbandonata, letteralmente devastata e colpita da ruberie di materiali, strumentazione e macchinari.*". I lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, sono stati oggetto di una istanza di risoluzione contrattuale e, quindi, di un contenzioso civile avviato dall'appaltatore dinanzi al Tribunale di Catanzaro per l'importo, a titolo di risarcimento del danno, di euro 11.464.718,17. Da tale contenzioso è scaturita la transazione in esame e la sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Roma, in esecuzione della quale la Regione Calabria è stata costretta a pagare il complessivo importo di euro 5.245.505,12 per un'opera incompiuta e totalmente vandalizzata. Inoltre, nella prospettazione attorea, la mancata realizzazione dell'opera, insieme al fallimento degli ulteriori interventi programmati per fare fronte alle esigenze di funzionamento del sistema di depurazione del comprensorio, ha comportato l'ulteriore esborso delle spese di manutenzione e riparazione da parte del comune di Brancaleone del vecchio impianto di depurazione, il cui importo è stato addebitato ai convenuti a titolo di danno da mancato efficientamento.

22.1 Per una migliore comprensione dei fatti di causa, è necessario, pertanto, ripercorrere la vicenda amministrativa in ragione della quale sono state azionate le due pretese risarcitorie. Il progetto esecutivo dei lavori di "*Realizzazione del nuovo impianto di depurazione in località Fiumarella del Comune di Brancaleone e relativi collettori. Interventi di rifacimento delle reti*" è stato aggiudicato all'impresa "*Arcadia Costruzioni srl*" per l'importo di euro 2.405.510,39, oltre IVA. L'opera è stata dichiarata cantierabile il 30 settembre 2003 ed il fine lavori è stato fissato per il 27 gennaio 2004 (120 giorni). In sede di consegna dei lavori, il direttore dei lavori, l'impresa e il RUP hanno attestato che l'area di cantiere consentiva l'avvio e la prosecuzione dei lavori. L'appaltatore ne ha, quindi, accettato la consegna senza muovere alcuna contestazione. Il contratto d'appalto è stato stipulato il 3 novembre 2003. Tuttavia, l'aggiudicatario, immediatamente dopo la stipula del contratto, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario delegato n. 19127 del 4 novembre 2003, ha comunicato al RUP "*l'impossibilità di posizionare l'impianto di sollevamento IS nel tratto 2.*" e che, pertanto, "*In attesa della definizione e dei relativi permessi l'attività deve intendersi sospesa*". A fronte dell'evidente impossibilità di realizzare l'opera secondo le previsioni progettuali, il 18 febbraio 2004, il direttore dei lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori. Inoltre, il RUP, con nota del 20 febbraio 2004, ha chiesto al progettista l'integrazione della relazione geologica, considerato che *"Questo Ufficio è venuto a conoscenza della presenza di pozzi ad uso idropotabile nella zona a valle dello scarico del realizzando impianto di depurazione, non evidenziati nella progettazione esecutiva redatta dalla S.V.*". Appare, pertanto, evidente che, fin dal suo inizio, l'opera risultava

ineseguibile per gli evidenti errori progettuali e che per tale ragione i lavori hanno avuto un andamento anomalo, contrassegnato da ripetute sospensioni e riprese. Sospensioni dovute anche a ulteriori errori progettuali resi evidenti dal ritrovamento di cavi telefonici e altre interferenze, non rilevati in progetto.

22.2 Per far fronte a tali evidenti errori progettuali, i quali avrebbero dovuto comportare *ab initio* lo scioglimento del vincolo contrattuale e la ripetizione della procedura concorsuale, a causa dell'evidente superamento del c.d. "quinto d'obbligo" e della impossibilità di realizzare un'opera perfettamente funzionante con le risorse finanziarie a disposizione, è stata predisposta una prima perizia di variante e suppletiva. Si legge, infatti, nella relazione illustrativa della variante a firma del RUP prot. n. 7625 del 20 maggio 2005 che "*E' stato variato il tracciato del collettore fognario Galati – Brancaleone, previsto lungo la SS106, dal lato mare al lato monte, per la presenza di altri sottoservizi;"* e che "*Il sito indicato nel progetto, su cui ubicare questo manufatto, è risultato, al momento del picchettamento, insufficiente. Tale situazione ha comportato la sospensione parziale dei lavori per l'individuazione di altro sito idoneo e capace a contenere la struttura.*". Il RUP ha, inoltre, dichiarato che "*Per la mancanza di disponibilità finanziaria e per non superare i limiti previsti dall'art. 25 della legge 109/94, non sono state inserite in perizia opere di completamento necessarie a rendere perfettamente funzionante il sistema di depurazione, per la quali, caso mai, si provvederà con ulteriori finanziamenti.*". A seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione e dell'atto aggiuntivo del 13 giugno 2006 è stata disposta la ripresa dei lavori. L'impresa ha (tardivamente) contestato la sospensione dei

lavori, perché aveva avuto una durata di 682 giorni naturali (quasi due anni), a fronte di un appalto che prevedeva la ultimazione dei lavori in 120 giorni. Tuttavia, la contestazione dell'impresa era tardiva ai sensi art. 131, c. 8, del d.P.R. n. 554/1999, vigente *ratione temporis*, posto che, in forza di tale disposizione, le contestazioni sulla sospensione dei lavori dovevano essere iscritte tempestivamente, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori (di analogo tenore letterale anche il successivo art. 158, c. 8, del d.P.R. n. 207/2010). A ciò si aggiunga che, il 25 settembre 2006, il direttore dei lavori e il RUP hanno adottato l'ordine di servizio n. 3, con il quale hanno intimato all'impresa di "*realizzare una condotta provvisoria per il convogliamento dei liquami della frazione marina di Bruzzano Zeffirio dal depuratore in fase di demolizione all'attuale sollevamento finale (…)*", che ha accettato con riserva. Si trattava di opere necessarie a garantire la funzionalità dell'impianto (di importo pari ad euro 270.000,00), la cui realizzazione discendeva dai medesimi errori progettuali sopra indicati, che sono state commissionate "a parte" per non superare il 20% dell'importo contrattuale. Il Commissario delegato che le ha approvate ha, infatti, "candidamente" ricnosciuto che tali opere non potevano essere incluse nella perizia di variante, "*in quanto l'importo eccedeva il limite consentito dalla vigente normativa in materia (…)*". I lavori sono stati sospesi il 2 febbraio 2007. All'ennesima sospensione è seguita, il 6 febbraio 2007, la richiesta del direttore dei lavori al RUP di autorizzazione all'elaborazione di una seconda perizia di variante e suppletiva, perché "*Nella fase di realizzazione dell'edificio per il sollevamento finale si è valutato di dover modificare la sua disposizione altimetrica, per dare una migliore funzionalità all'impianto medesimo e per un*

suo ottimale adeguamento alla particolare condizione geomorfologia del terreno oggetto d'intervento.", richiesta accolta dal RUP, che ha autorizzato la perizia per l'importo complessivo euro 3.666.850,00. Quest'ultima non è stata, tuttavia, accettata dall'impresa. Anche nella seconda perizia di variante e suppletiva erano previsti nuovi lavori, non inclusi nel progetto esecutivo né nella prima perizia, che determinavano lo sforamente del "quinto d'obbligo". Con nota prot. n. 12455 del 20 luglio 2007, il RUP ha, infatti, espresso parere favorevole alla approvazione della seconda perizia di variante, anche se "*I lavori suppletivi della 1^ e 2^ perizia di variante ammontano a complessivi €. 498.589,72 (2.904.100,11 – 2.405.510,39), pari al 20,727% dell'importo contrattuale dei lavori stessi*". Risulta, pertanto, evidente che le perizie sopra indicate sono state adottate in frontale violazione rispettivamente dell'art. 25 della legge n. 104/1994 e dell'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 vigenti *ratione temporis*.

22.3 La illegittimità del ricorso alla perizie di variante per supplire ad evidenti errori progettuali è, peraltro, confermata dalla segnalazione di danno erariale della Guardia di finanza prot. n. 0233464/2021 del 7 luglio 2021 (pag. 11), ove si legge che la mancata approvazione della seconda perizia di variante "*è derivata dal superamento della soglia del 20% e, quindi, del quinto dell'importo originario del contratto. Entrambi i fatti, erano originati da errori progettuali dovuti sicuramente alla mancanza di professionalità e superficialità nell'espletare le mansioni di tecnici progettisti.*", e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 22 luglio 2011, con la quale è stato successivamente concesso al comune di Brancaleone un ulteriore contributo di euro 700.000,00 per la *"Realizzazione di tratti di rete fognaria e*

prolungamento condotta di scarico del nuovo depuratore consortile in loc. Pantano. Messa in esercizio del nuovo depuratore. Realizzazione dell'impianto di sollevamento finale e messa in funzione dello stesso. Ottimizzazione di tutto il sistema fognario". Si tratta di un intervento finalizzato al completamento e, quindi, al funzionamento del menzionato impianto di depurazione. Mette conto evidenziare, a conferma della abnorme *mala gestio* dell'opera, che anche tale finanziamento è stato successivamente revocato dalla Regione Calabria perché il progetto preliminare ammontava, complessivamente, ad euro 2.280.000,00 ed il progetto definitivo del primo lotto, pari ad euro 700.000,00, non era ricevibile perché non garantiva il funzionamento dell'opera, la cui consistenza, in assenza del collaudo e della verifica di funzionalità degli impianti dell'originario appalto, non era stimabile dal progettista incaricato.

22.4 Come è stato evidenziato in precedenza, l'appalto si è contraddistinto per le illegittime sospensioni dei lavori, che ne hanno fatto lievitare i costi e la durata. Infatti, l'art. 24, c. 1 e 2, del d.m. n. 145/2000, vigente *ratione temporis*, consentiva la sospensione dei lavori solo per la redazione di una variante in corso d'opera prevista dall'articolo 25, c. 1, lettere a), b), b-*bis*) e c), e non anche nel caso di errori o omissioni del progetto esecutivo [art. 25, c. 1, lett. d)] che pregiudicavano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. L'art. 25, c. 1, del d.m. n. 145/2000 prevedeva, inoltre, che "*1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.*". L'appaltatore, nel caso di sospensioni imputabili ad errore

progettuale, aveva, pertanto, diritto al riconoscimento dei danni prodotti, a condizione di iscrivere apposita e tempestiva riserva "*nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori*", ai sensi dell'art.133, c. 8, del d.P.R. n. 554/99. In realtà, come accertato dal consulente tecnico del p.m. penale, "*dal verbale di sospensione, datato 18 febbraio 2004, si evince che l'impresa aveva firmato senza nulla da obiettare né da pretendere.*", sicché le pretese economiche avanzate in ragione delle illegittime sospensioni dei lavori erano da considerare tardive e, quindi, inammissibili. Mette conto evidenziare, infine, che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 24, del d.m. n. 145/2000 (successivamente abrogato dal d.P.R. n. 207/2010 dall'8 giugno 2011), poiché il periodo di sospensione superava il quarto del tempo contrattuale complessivo, l'impresa avrebbe potuto chiedere, senza alcun indennizzo, lo scioglimento contrattuale e, in caso di opposizione della stazione appaltante, il pagamento dei maggiori oneri derivanti dall'indebito allungamento del tempo contrattuale, circostanza che non risulta dalla documentazione in atti. Ne deriva che, come, peraltro, riconosciuto dagli organi tecnici delegati alla gestione dei lavori e dal consulente tecnico del requirente penale, oltre che per la ragioni ampiamente esposte, le pretese avanzate dall'imprenditore non potevano trovare accoglimento e che, pertanto, i convenuti non dovevano riconoscerle in via transattiva.

22.5 Infatti, a fronte dell'anomalo andamento dell'appalto, l'impresa ha iscritto riserve sulle quali il direttore dei lavori, nella relazione riservata, ha espresso parere contrario. L'impresa ha, inoltre, firmato con riserva, il 21 giugno 2007, lo schema dell'atto di sottomissione della 2^ Perizia di variante e suppletiva, cui hanno fatto seguito altre revisioni non accettate

dall'appaltatore. Anche le riserve iscritte dall'impresa nel menzionato atto di sottomissione sono state tutte contestate dal direttore dei lavori, con nota prot. n. 12223 del 18 luglio 2007. Ad analoghe conclusioni era pervenuto anche il collaudatore in corso d'opera. A ciò si aggiunga che, con nota prot. n. 5168 del 23 aprile 2009, il direttore dei lavori, relazionando al Commissario delegato in ordine alla "*proposta bonaria*" sulle riserve iscritte dall'impresa "*Arcadia Costruzioni srl*", ha confermato il suo parere contrario al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, come peraltro ampiamente rappresentato anche dagli altri organi tecnici chiamati a valutarle, e sottolineato che "*Si ritiene altresì possibile riconoscere bonariamente all'impresa, a compenso dei citati ritardi, le spese passive per fideiussioni ed assicurazioni sostenute nel periodo di sospensione, da quantificare in sede di ammissione.*". Anche sotto questo profilo è evidente che le pretese avanzate dall'appaltatore, nei termini esplicitati nelle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, erano infondate e che, pertanto, non potevano essere riconosciute in via transattiva.

22.6 Tali circostanze appaiono confermate anche dall'annotazione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Locri, prot. n. 32163 del 19 gennaio 2021 (pag. 3), indirizzata alla procura della Repubblica di Locri, ove, tra l'altro, si legge che "*dette pretese risarcitorie (riserve) avanzate dalla ditta Arcadia erano state giudicate dai precedenti Direttori dei Lavori e R.U.P. con apposita relazione riservata, anch'essa già agli atti del fascicolo processuale recante nr. 5168 del 23/04/2019, vds. All. 4. In essa, sostanzialmente il RUP, arch. Sandro Dattilo, acconsentiva, a titolo bonario per definire il contenzioso in atto, soltanto le riserve nr. 3, 4 e 5 ammontanto complessivamente a €*

75.039,28, il C.T.U. nominato da codesta Procura, chiamato pronunciarsi in proposito, ha riferito che era fondata e legittima soltanto la riserva nr. 3 ammontante a € 15.000. Le altre due, la 4 e la 5, l'arch. Dattilo le concedeva solo a titolo bonario perché era cosciente che comunque pur non spettanti erano derivanti da errori progettuali non imputabili alla ditta Arcadia, relazione del CTU da pag. 415 a pag. 420, vds stralcio CTU all. 5" (id. in termini anche la segnalazione di danno erariale della Guardia di finanza di Locri prot. n. 0233464/2021 del 7 luglio 2021, pag. 11).

23. Tanto opportunamente puntualizzato, ritiene il collegio, che la domanda dell'attore pubblico sia meritevole di accoglimento per quanto concerne la prima posta di danno contestata ai signori Gualtieri, Epifanio, Moio e Cogliandro in relazione alle somme versate dalla Regione Calabria in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Roma, sez. II, civile, depositata il 20 maggio 2020.

23.1 In proposito valga osservare che l'indicata decisione del giudice civile ha respinto l'opposizione proposta dall'amministrazione regionale avverso il decreto ingiuntivo n. 10362/2016 del 4 maggio 2016, richiesto dalla società "*Arcadia Costruzioni s.r.l.*" per ottenere il pagamento della somma di euro 3.500.000,00, in ragione dell'atto di transazione del 6 agosto 2014 (o 8 agosto 2014), alternativamente, e comunque, in ragione del contratto di appalto sottoscritto il 3 novembre 2003 con il Commissario delegato, cui quest'ultima sarebbe subentrata *ex latere debitoris*. L'impresa aggiudicataria dei lavori aveva, infatti, convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Calabria e il comune di Brancaleone per ottenere il pagamento dell'importo di euro 11.464.718,17, credito

risarcitorio, maturato, secondo l'attrice, in ragione dell'anomalo andamento dell'appalto. Per una bonaria composizione del contenzioso è stata sottoscritta una transazione con il comune di Brancaleone e la Regione Calabria per l'importo di euro 3.500.000,00, da corrispondere all'impresa entro il 28 febbraio 2015, sottoposta alla condizione sospensiva della sua approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (non avveratasi). In forza della transazione, o alternativamente dell'originario contratto d'appalto stipulato nel 2003, è stato, pertanto, concesso il decreto ingiuntivo sopra indicato. Il Tribunale di Roma ha, quindi, rigettato l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento affermando, tra l'altro, che "*v'è più di una ragione per concludere che la Regione Calabria sia succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi generatisi durante la gestione dell'emergenza ambientale, e provvisoriamente facenti capo all'Ufficio del Commissario delegato all'emergenza*" e che "*il credito maturato dall'Appaltatore, in virtù del contratto illo tempore stipulato con l'Ufficio del Commissario, risulta (in quanto tale) processualmente pacifico e non contestato (art. 115 c.p.c.), oltreché adeguatamente documentato dallo stesso negozio transattivo sopra nominato (cui l'opponente non ha inteso contrapporre alcuna prova, né argomento contrario)*". In sintesi, pur riconoscendo che il titolo della domanda ingiuntiva era da rinvenirsi non nell'atto transattivo ma nel contratto d'appalto del 3 novembre 2003, perché il primo "*da un lato non consacra l'assunzione di alcuna obbligazione di pagamento, da parte della Regione Calabria, dall'altro il contratto risulta comunque definitivamente inefficace, per il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui alla clausola n. 8, puntualmente eccepito dalla difesa dell'opponente.*" (approvazione/nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri "*notificata alle*

parti sottoscrittrici"), il giudice civile ha, comunque, ritenuto che il negozio transattivo avesse "*adeguatamente documentato*" il credito vantato dall'appaltatore, peraltro *non contestato* dall'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Pertanto, senza la transazione non sarebbe stato possibile accertare l'*an* e il *quantum* della pretesa monitoria, contestata solo in punto di difetto di legittimazione passiva dall'amministrazione opponente.

23.2 Ciò detto, al fine di meglio delineare l'incidenza causale che nella vicenda di causa ha assunto la transazione sottoscritta dai signori Gualtieri, Epifanio e Moio, il collegio ritiene necessario procedere ad alcune notazioni preliminari, e cioè che l'atto transattivo è stato sottoscritto in ragione del fatto che "*in relazione all'esecuzione del contratto di cui alla premessa n. 1), ed anzitutto (ma non solo) in relazione alle anomale sospensioni verificatesi dal 2004 al 2006 e dal 2007 senza soluzione di continuità, Arcadia ha avanzato riserve ed eccezioni, sino a comunicare la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con effetto dal 9.6.2009, con seguente formulazione di istanze risarcitorie*", che "*in data 11 febbraio 2013, è stato emesso certificato di collaudo tecnico funzionale delle opere eseguite da Arcadia in esecuzione del contratto di cui alle premesse che precedono e sino alla sua risoluzione*", che il CIPE ha finanziato sedici interventi d'area omogenea per superare le procedure di infrazione comunitaria, dovute alla mancata realizzazione degli impianti di depurazione, tra i quali quello oggetto della transazione, "*comprendente i comuni limitrofi al Comune di Brancaleone e avente capofila il comune di Bianco*" (integrazione/adeguamento del sistema fognario depurativo codice identificativo della gara CIG 530972078D), e che le parti "*ritengono conveniente addivenire ad una complessiva definizione bonaria*

della controversia, non soltanto al fine di superare il contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro di cui al punto 6 delle premesse, ma anche di consentire il riallineamento alle condizioni di gara di cui al punto che precede tenuto conto del chiarimento 129622/2014 della medesima gara CIG 530972078D". Le amministrazioni intervenute, e per esse i dirigenti Gualtieri ed Epifanio e il Sindaco *pro tempore* di Brancaleone Moio, hanno ritenuto conveniente la soluzione transattiva perché: a) "*l'importo da riconoscere all'impresa in via transattiva (Euro 3.500.000,00, cfr. art. 2) risulta sensibilmente inferiore (di circa il 70%) rispetto a quello vantato dalla stessa Impresa, così come aggiornato in sede di riserva allo stato finale dei lavori (Euro 11.464.718,17, cfr. punto 6 delle premesse)*", che "*in caso di (probabile) condanna in giudizio degli Enti convenuti per l'importo complessivo richiesto dall'Impresa, si determinerebbero conseguenze gravissime sull'equilibrio economico degli Enti coinvolti*"; b) "*la riduzione garantita dal presente atto di transazione appare particolarmente significativa non soltanto, in generale, nell'ottica dell'ordinaria alea del giudizio, ma anche, nello specifico, rispetto al fondamento delle riserve iscritte dall'Impresa, rappresentato da una sospensione dei lavori protrattisi per lunghissimo tempo; oltre che rispetto agli ulteriori incrementi che l'importo alla base della domanda dell'Impresa potrebbe subire con il decorso del tempo*"; c) "*con il riconoscimento dell'importo indicato all'art. 2, il comprensorio individuato dall'APQ cd "rafforzato", avente capofila il Comune di Bianco e comprendente anche il Comune di Brancaleone, viene a beneficiare (senza alcun onere aggiuntivo) non solo dei lavori di ripristino del depuratore di cui al successivo art. 4, oltre che di un ulteriore contributo economico rappresentato dal controllo e onere per il mantenimento in esercizio del*

depuratore per un periodo dal 01.11.2014 al 30.09.2015, ma altresì del riallineamento alle condizioni di gara dello stato di fatto dell'infrastruttura depurativa esistente"; d) "*risultano, pertanto, ampiamente rispettati il disposto di cui all'art. 239 del Codice dei Contratti Pubblici, oltre che quei parametri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento indicati a più riprese dalla Corte dei Conti.*". In considerazione delle suesposte premesse, la transazione ha, in particolare, disposto: a) il pagamento dell'importo come sopra concordato, "*riconosciuto ad Arcadia, in via transattiva e da questa accettato, al fine di risarcire l'impresa dai danni e dagli oneri (ad essa unicamente e direttamente riconducibili) maturati nell'ambito del rapporto contrattuale (e del relativo contenzioso)*"; b) la definizione del contenzioso pendente (sicché "*Arcadia null'altro avrà a pretendere nei confronti della Presidenza del Consiglio e/o della Regione Calabria e/o del Comune di Brancaleone per le ragioni ed i titoli dedotti nel predetto giudizio*"); c) "*il rifacimento come da specifiche del progetto originario, dell'impianto di accettazione e pretrattamento dei Bottini 50 mc/h (art. 4.015 del preziario di progetto), e della nastro-pressa a doppio nastro per la disidratazione dei fanghi (art. 4.100 del prezziario di progetto), così eleminando gli effetti dei relativi atti vandalici verificatisi successivamente alla data del 31/12/2013*" (mentre l'eliminazione dei danni verificatisi sul depuratore prima di tale data "*sarà a carico esclusivo dell'aggiudicatario della gara CIG 530972078D, così come precisato nella risposta di chiarimento n. 129622/2014 della gara medesima (allegata alla presente transazione), senza che in relazione ad essi possa essere alcunché preteso, a qualsiasi titolo e da chiunque, nei confronti di Arcadia.*"; d) l'accollo da parte dell'impresa dell'onere della remunerazione del mantenimento in esercizio dell'impianto

di depurazione dal 1° novembre 2014 al 30 settembre 2015. Come si è detto, ai sensi dell'art. 8 della transazione, la stessa è stata sottoposta alla condizione sospensiva della sua approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

23.3 Si legge, inoltre, nella sopra richiamata decisione del giudice civile che "*nella parte dispositiva* [n.d.r., dell'atto transattivo]*, l'impegno di pagamento veniva assunto utilizzando una forma verbale impersonale e passiva ("a definizione del contenzioso … verrà corrisposto nei confronti di Arcadia S.r.l., per come dalla stessa richiesto, l'importo di € 3.500.000,00 … a saldo e stralcio": così l'art. 2), senza specificare quale controparte della Arcadia Cosruzione S.r.l.., stesse assumendo l'obbligazione."*, che "*L'esplicita menzione del soggetto obbligato e l'enunciazione, esplicita ed inequivoca, della volontà di obbligarsi, da parte dell'organo rappresentativo dell'ente, era vieppiù necessaria, trattandosi di contratto concluso da una Pubblica Amministrazione, come tale soggetto all'onere della prova scritta ad substantiam, in virtù del principio di procedimentalizzazione e formalismo che governa l'attività contrattuale iure privatorum di tutte le pubbliche amministrazioni (r.d. n. 2440/1923; r.d. n. 827/1924)*" e che, pertanto, "*vertendosi di un contratto da concludere per iscritto, a pena di sua radicale nullità ed inefficacia (art. 1350 c.c.), tutti i suoi elementi essenziali (tra cui, in primis, l'accordo delle parti: art. 1325 n. 1 c.c.) avrebbero dovuto risultare dal documento negoziale ed essere rivestiti della forma scritta*". In estrema sintesi, alla luce di quanto sin qui esposto riguardo al contenuto della transazione, non vi possono essere dunque dubbi sulla sua incidenza causale. Risulta, infatti, evidente che, nonostante la decisione del giudice civile più volte

indicata abbia ricondotto l'obbligazione di pagamento al contratto, la stessa ha, tuttavia, riconosciuto alla transazione di avere "adeguatamente documentato" il credito dell'appaltarore. Ne deriva che, nel contesto della responsabilità erariale prospettata in questa sede, il negozio transattivo non può essere in altro modo valutato se non alla stregua di un atto, la transazione appunto, idoneamente concorrente alla spesa dannosa sostenuta dalla Regione Calabria.

23.4 Tanto opportunamente puntualizzato in contrario avviso con le difese dei convenuti, invece volte ad escludere qualsiasi ruolo *in nuce* causale alla transazione, in ordine al sindacato giurisdizionale sugli accordi transattivi forieri di danno erariale, la condivisibile giurisprudenza contabile è ferma nel ritenere che lo stesso debba essere contenuto nei limiti della rispondenza delle transazioni medesime a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché all'idoneità dell'accordo a conseguire un risparmio di spesa, sicché "*deve trovare applicazione il principio generale in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nella esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici*" (cfr. tra le tante da ultimo, *Sez. giur. Lazio, sentenza n. 225/2024 e la giurispudenza ivi richiamata; id. in termini, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 147/2025; Sez. giur. Calabria, sentenza n. 119/2022*). E', altresì, noto che "*Nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato da tempo l'orientamento secondo il quale "Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità*

amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia" (Cass. SS.UU. n. 6462/2020), precisando inoltre che "la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei Conti, dall'altro lato, l'art.1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di economicità e di efficacia, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost., e assumono rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa. Inoltre, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta la sottrazione di tali scelte ad ogni possibilità di controllo della conformità alla legge dell'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore.", sicché "*il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato giurisdizionale non potendo esso costituire esercizio di scelta discrezionale insindacabile (Cass. SS.UU. sent. n. 1979/2012)*", che "*I principii di cui sopra sono stati costantemente applicati dalla giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. I app., n. 9/2019; Sez. II app.,nn. 470-2019, 100/2020; Sez. III app., nn. 94 e 538 del 2017), evidenziando che è indubbiamente sottratto al sindacato del giudice contabile il potere dell'amministrazione di scegliere il fine da*

realizzare (…) Non è sottratto invece al sindacato del giudice contabile il modo in cui la scelta discrezionalmente assunta viene in concreto realizzata, ossia con quali mezzi e con quali costi e se essi sono compatibili con il canone costituzionale del buon andamento, di cui costituiscono logico corollario i criteri di economicità e di efficacia. In altri termini, per usare il linguaggio delle Sezioni Unite, è sindacabile da parte del giudice la "conformità alla legge dell'attività amministrativa anche sotto l'aspetto funzionale, vale a dire in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore" e che, pertanto, "*Alla luce dei sopra indicati principi, rientra nel potere sindacatorio del giudice contabile il compito di verificare la fattibilità, sotto il profilo economico-finanziario, della scelta dell'amministrazione, alla luce degli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla legge.*" (cfr. tra le tante, *Sez. III App., sentenza n. 71/2024*). Si deve, pertanto, ragionevolmente ritenere che, in disparte l'accertata nullità e/o inefficacia dell'atto transattivo, per le condivisibili ragioni esposte dalla menzionata decisione del giudice civile, sintetizzabili nel fatto che la mancata previsione del soggetto passivamente obbligato al pagamento delle somme rende l'atto invalido (*rectius* nullo) oltre che inefficace, con la sottoscrizione dell'atto transattivo in commento, i convenuti Gualtieri, Epifanio e Moio siano incorsi nella palese violazione dei menzionati criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento dalla quale è derivata la assoluta inidoneità dell'accordo transattivo a conseguire un effettivo risparmio di spesa, il tutto stante il pacifico nesso di causalità tra la sottoscrizione dell'atto e la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento degli importi recati dal decreto ingiuntivo e ciò con il determinante concorso del convenuto

Cogliandro che, in qualità di direttore dei lavori, ha sostanzialmente concordato e avallato tutte le pretese creditorie dell'impresa appaltatrice dei lavori, asseverando illecitamente il negozio transattivo foriero di danno erariale.

23.5 Infatti, come risulta dalla documentazione versata in atti dal p.m. contabile, diffusamente analizzata nella menzionata relazione di consulenza tecnica resa nel procedimento penale n. 625/2016, e dalle suesposte considerazioni in ordine alla complesso *iter* tecnico e amministrativo dell'appalto, le pretese patrimoniali avanzate dall'impresa aggiudicataria dei lavori erano infondate e, pertanto, i convenuti hanno sottoscritto una transazione riconoscendo un credito dell'appaltatore non dovuto, consentendone il riconoscimento in sede giudiziale, posto che, come si è detto, all'accordo transattivo nullo è stato attribuito dal giudice civile un centrale valore probatorio della fondatezza della pretesa monitoria avanzata dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Per rendersi conto ciò, è sufficiente osservare, infatti, che, come correttamente affermato dalla procura erariale, il negozio transattivo ha natura ricognitiva del debito e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1988 c.c., "*La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.*" (cfr. da ultimo, tra le tante, *Cass. civ., Sez. III, ordinanza 10 dicembre 2024, n. 31818*; id. in termini, con particolare riguardo al rito monitorio, *Cass. civ., Sez. II, ordinanza 13 maggio 2025, n.*

12781; *Sez. I, ordinanza, 25 gennaio 2022, n. 2091*). Appare, pertanto, evidente che i convenuti hanno sottoscritto un negozio transattivo che ha avuto il solo ed unico scopo di consentire il riconoscimento di un debito (inesistente) anche in sede giudiziale.

23.6 L'illiceità dell'atto trasattivo come foriero di danno erariale rileva anche sotto i dfferenti profili di seguito puntualizzati. Infatti, a differenza di quanto dichiarato dai convenuti con la sottoscrizione della transazione, in ordine all'esistenza del collaudo tecnico funzionale delle opere dell'11 febbraio 2013, quest'ultimo si è limitato solo ad attestare che i lavori erano collaudabili "*entro i limiti della loro destinazione d'uso prevista in progetto ed i limiti connessi alla parzialità dell'incarico conferito*" al collaudatore (cfr. certificato di collaudo sottoscritto con riserva, il 1° marzo 2013, dall'impresa aggiudicataria dei lavori), mentre, in realtà, le opere non erano collaudabili. Risulta, infatti, dalla nota acquisita al prot. n. 4594 del 13 luglio 2015 del comune di Brancaleone, a firma del collaudatore amministrativo *medio tempore* nominato dopo le dimissioni del suo predecessore, che, "*(…) constatato che non risulta ancora agli atti lo stato finale dei lavori, in particolare, la seguente documentazione: - certificato di ultimazione dei lavori; - conto finale dei lavori; - relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata ed esito dell'avviso ai creditori (articolo 218 regolamento d.P.R. 207/2010); - relazione del responsabile del procedimento sul conto finale; quindi non è possibile definire la procedura del collaudo per carenze documentali*", "*i lavori di realizzazione del nuovo impianto di depurazione in località Fiumarella del comune di Brancaleone (RC) e relativi collettori. (…) allo stato non sono collaudibili*". Sul

punto, è bene evidenziare che la denuncia di danno erariale della Guardia di finanza di Locri prot. n. 59519 del 25 febbraio 2016 ha rappresentato che "*il collaudo funzionale delle apparecchiature elettromeccaniche, nonché delle condotte effettuato il 20, 21 e 22 aprile 2010 era di fatto negativo perché: 1) Le apparecchiature elettromeccaniche presso il nuovo depuratore non potevano funzionare visto il mancato ripristino dell'impianto elettrico; 2) Le apparecchiature ubicate in gratuita custodia presso la ditta Alfa Uno, che nel verbale di trasferimento dell'opera si attesta la regola e verifica avvenuta in data 21/04/2010, di fatto non sono state verificate perché nel relativo verbale, fatto quel giorno, non viene menzionata alcuna verifica a dette apparecchiature che come si ripete si disconosce la sua entità; 3) Le operazioni di verifica e collaudo alle condotte effettuate in data 21 e 22 aprile 2010 non sono attendibili e sono inficiati da violazioni sulle procedure previste dall'art. 191 D.P.R. 21/12/1999 n. 554 ribadito dall'art. 222 D.P.R. 207/2010 all'epoca dei fatti non ancora vigente, il quale prevede, senza alcuna eccezione, che dette verifiche dovevano essere effettuate con la continua presenza del Direttore dei Lavori cosa che di fatto non è avvenuta in quanto nei relativi verbali si dà atto della presenza soltanto del Collaudatore e della ditta Arcadia;*" e che "*Pertanto, il "colaudo Tecnico Funzionale delle Opere Realizzate alla data de 04/06/2010 a firma del collaudatore Ing. Francesco GALLUCCIO in data 11/02/2013 è da ritenersi, per questa polizia giudiziaria, nullo di fatto e di diritto.*". Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la già menzionata informativa della Guardia di finanza di Locri, prot. n. 32163 del 19 gennaio 2021 (pag. 4), ove si legge che "*Alcune apparecchiature e strumentazioni, contrariamente a quanto affermato dal collaudatore, di fatto non erano state*

provate funzionalmente perché queste risultavano custodite dalla ditta sub-appaltatrice dei lavori, Alfa Uno, presso i propri depositi di Montebello Jonico, località Saline Joniche. Detto particolare emerge da un verbale di Constatazione redatto in data 21/04/2010, vds. All. 8. Queste apparecchiature sono state rinvenute durante la perquisizione presso i predetti locali e pertanto le stesse non sono state collaudate funzionalmente non essendo state messe in opera;" e che "*il 01/11/2012, il collaudatore, Francesco Galluccio, invia un'email alla ditta Arcadia dove sostanzialmente chiede di firmare il verbale del 20/04/2010, facente parte integrante del collaudo, essendo state apportate delle modifiche che lo stesso tecnico descrive in detta email. Fatto questo che testimonia la non veridicità dell'atto pubblico, vds. All. 9.*". Pertanto, l'atto transattivo anche sotto questo profilo appare mendace e funzionale soltanto a garantire un indebito vantaggio all'impresa, senza salvaguardare in alcun modo l'interesse pubblico sotteso alla sua stipula, meramente enunciato ma non perseguito in concreto dai convenuti.

23.7 Con la transazione in esame, è stato, inoltre, convenuto che "*le opere di ripristino del depuratore cui provvederà Arcadia non riguarderanno l'eliminazione/soluzione dei precedenti danni verificatisi sul depuratore prima della data del 31/12/2013; l'eliminazione di tali ultimi danni sarà a carico esclusivo dell'aggiudicatario della gara CIG 530972078D, così come precisato nella risposta di chiarimento n.129622/2014 della gara medesima (allegata alla presente transazione), senza che in relazione ad essi possa essere alcunché preteso, a qualsiasi titolo e da chiunque, nei confronti di Arcadia.*". Tale affermazione delle parti contraenti è del tutto destituita di fondamento. Al riguardo, si osserva che tra le operazioni previste dalla delibera CIPE n. 60/2012 per

la Regione Calabria, settore idrico (fognario-depurativo), rientrava l'intervento "*ATO 5 Reggio Calabria – Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco*" con capofila il comune di Bianco, da realizzare con il contributo pubblico concesso pari ad euro 4.500.000,00 (oltre alle risorse private), a valere sulle risorse FSC, per il quale era stato predisposto (25 settembre 2012) dalla convenuta Mollica, congiuntamente ad altro professionista privato, uno studio di fattibilità relativo agli interventi straordinari sul sistema fognario e depurativo dei comuni dell'area omogenea in esame. Il bando di gara del *project financing* relativo all'intervento consortile è stato pubblicato sulla GUCE il 3 gennaio 2014 e sulla GURI il 13 gennaio 2014, con la indicazione della data del 25 marzo 2014 per l'apertura delle offerte. Tuttavia, il 16 aprile 2014, in sede di esperimento della procedura concorsuale, la SUAP della provincia di Reggio Calabria ha chiesto alla convenuta Mollica di riscontrare, tra gli altri, il quesito formulato da un'impresa partecipante. Il quesito ha evidenziato che *"Con riferimento al Comune di Brancaleone, lo studio di fattibilità posto a base di gara ha previsto la dismissione del vecchio impianto di sito in località Pantano Grande a seguito dell'entrata in funzione del nuovo depuratore consortile realizzato anch'esso in località Pantano Grande.*" e che l'impresa "*a seguito dei sopralluoghi eseguiti ha riscontrato che il nuovo impianto di depurazione consortile di Brancaleone necessita, per la sua messa in funzione, di tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria, assolutamente ineludibili ai fini della sua concreta fruibilità.*". Pertanto, l'impresa ha chiesto alla stazione appaltante "*se, nel progetto preliminare da inserire all'interno della Busta B, occorre prevedere gli interventi necessari alla messa in esercizio del nuovo*

impianto di depurazione consortile di Brancaleone, oppure se, attenendosi a quanto riportato nello studio di fattibilità, bisogna ritenere che le attuali carenze verranno sanate in fase di espletamento delle attività di collaudo a cura ed onere dell'esecutore originario dell'opera". La convenuta, nel riscontrare il quesito, ha erroneamente dichiarato che il nuovo depuratore consortile di Brancaleone era ultimato e collaudato e che, pertanto, i concorrenti nel progetto preliminare dovevano prevedere solo gli interventi previsti nello studio di fattibilità. Con nota prot. n. 2257 del 17 aprile 2014, acquisita al protocollo del comune di Bianco n. 3161 del 18 aprile 2014, il Sindaco del comune di Brancaleone, il convenuto Francesco Moio, ha comunicato al tecnico comunale che, invece, il depuratore consortile non era operativo "*(…) stante la verificazione pregressa di atti vandalici che hanno compromesso la regolare funzionalità e messa in opera del predetto impianto;*". Pertanto, la signora Mollica ha rappresentato alla SUAP che nel progetto preliminare, a corredo dell'offerta, dovevano essere previsti tutti gli interventi ritenuti necessari per garantirne la regolare funzionalità dell'impianto e che tali interventi rientravano tra le opere migliorative di completamento. Il *project financing* è stato aggiudicato definitivamente con determinazione n. 166 del 5 settembre 2015. Risulta dalla relazione illustrativa al progetto preliminare redatto dal raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario [cfr. "*Relazione Illustrativa*" – elaborato B2 – (pag. 16)], con riferimento alla situazione degli impianti del comune di Brancaleone che "*Dal sopralluogo, sul nuovo impianto di depurazione consortile, si è riscontrato che l'impianto è in totale stato di abbandono in quanto, molte apparecchiature sono state smontate, fracassate e sottratte.*". Appare, pertanto, evidente che l'accordo transattivo è, anche sotto

questo profilo, in stridente contrasto con l'interesse pubblico, oltre che mistificatorio della situazione reale dell'impianto di depurazione, e che la soluzione ivi indicata (lasciare in capo all'aggiudicatario del *project financing* oneri, antecedenti al 31 dicembre 2013, non dovuti, per lavori non previsti nel bando e che nulla avrebbero avuto a che fare con il concetto di "miglioramento/potenziamento" di cui alla procedura concorsuale) non avrebbe consentito in alcun modo il completamento dell'opera (né la realizzazione compiuta di quelle oggetto del *project financing*) con ulteriore dispendio di danaro pubblico. Infatti, la possibilità, per ciascun partecipante, di offrire, in sede di gara, con il progetto preliminare "*ulteriori opere migliorative di completamento/ottimizzazione",* in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., era finalizzata a migliorare il sistema depurativo e non a supplire alle incompletezze dell'impianto dovute ad atti vandalici, peraltro già note alle amministrazioni interessate perché più volte denunciati agli organi di polizia a marzo/aprile 2010, maggio 2012 e aprile 2013 (come risulta dalla documentazione versata in atti dal p.m. contabile).

23.8 Sul punto, appaiono dirimenti gli esiti dell'attività investigativa della Guardia di finanza, la quale, nella segnalazione di danno erariale del 7 luglio 2021 (pagg. 35 e seguenti) ha precisato che nel menzionato studio di fattibilità il nuovo depuratore di Brancaleone doveva sostituire quello esistente non più idoneo e che "*Ciò non era possibile perché il nuovo depuratore (…) era stato oggetto di atti vandalici che lo rendevano inutilizzabile e non più idoneo alle condizioni poste a base di gara (…).*" e che "*Successivamente vi erano state una serie di condotte, da parte degli amministratori locali di Bianco e Brancaleone, i quali con il medesimo disegno*

criminoso avevano dolosamente, con artifici e raggiri, occultato la totale devastazione del nuovo depuratore finalizzato a non sospendere la gara, prevedere illecitamente la ricostruzione del depuratore a spese dell'aggiudicatario della gara truffando lo Stato perché così facendo non si raggiungevano gli obiettivi proposti dal finanziamento stesso." (cfr. anche la denuncia di danno del 25 febbraio 2016). Ne deriva che, in disparte la evidente superficialità e gravità della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti nel procedimento, derivante dall'omessa constatazione nello studio di fattibilità della quasi totale distruzione del nuovo depuratore, la transazione in esame ha asseverato (illecitamente) il ripristino del nuovo depuratore a spese della ditta aggiudicataria di un'altra gara, attraverso le migliorie da prevedere nel progetto preliminare, rappresentando come vera una circostanza del tutto falsa e cioè la sussistenza dell'obbligo in capo all'aggiudicatario della medesima gara di ripristinare la funzionalità di un (diverso) impianto non collaudato né collaudabile.

23.9 L'atto transattivo ha, inoltre, illegittimamente attestato la sua conformità all'art. 239 del codice dei contratti. Come è noto, la disposizione in esame prevede che "*1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più*

elevato in grado, competente per il contenzioso. 3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.". Dal negozio transattivo e dalla documentazione versata agli atti del procedimento non risulta che lo stesso sia stato preceduto dal parere delle avvocature che difendevano le amministrazioni nel contenzioso definito transattivamente o, in mancanza, dai rispettivi funzionari più elevati in grado, competenti per il contenzioso. Né risulta che la proposta transattiva sia stata avanzata dal dirigente della struttura amministrativa competente, sentito il RUP. Ne deriva che la transazione, che è stato causa dell'indebito esborso di risorse pubbliche oggetto del presente giudizio, non possiede i prescritti parametri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico nei termini ampiamente spiegati dalla costante giurisprudenza di questa Corte ed è stata stipulata in assenza dei prescritti pareri previsti dal menzionato art. 239 del d.lgs. n. 163/2006. Da qui la illiceità della condotta dei convenuti che hanno tutti concorso alla causazione del danno oggetto della contestazione erariale.

23.10 Questa Corte territoriale ritiene fondato l'atto di citazione anche sotto il profilo della sussistenza del dolo erariale in capo ai convenuti Gualtieri, Epifanio, Moio e Cogliandro. Al riguardo, è bene premettere che la nozione di dolo applicabile alla fattispecie in esame è quella che fa riferimento alla coscienza e volontà (unicamente) della violazione degli obblighi connessi al rapporto di servizio con l'amministrazione (cfr. in termini, *Sez. II App., sentenza*

n. 15/2024), posto che le condotte illecite risalgono ad un periodo anteriore alla entrata in vigore della novella legislativa introdotta dall'art. 21 del decreto-legge n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020. È, infatti, noto che "*il richiamato art. 21 riveste carattere sostanziale, in quanto incide su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende, come quella all'esame, verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 137/2025, n. 112/2025, n. 305/2022, n. 30/2022 e n. 95/2021; negli stessi termini, Sez. II App., n. 15/2024).*" (cfr. da ultimo, tra le tante, *Sez. II App. sentenza n. 226/2025*). Nel caso in esame, la condotta dolosa dei convenuti non è solo frutto della consapevole violazione dei propri obblighi di servizio ma anche della piena consapevolezza delle conseguenze dannose derivanti dalla stessa. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato, infatti, che i convenuti Moio, Epifanio e Gualtieri hanno sottoscritto il negozio transattivo foriero di danno erariale nella piena consapevolezza della sua illiceità e del pregiudizio economico che lo stesso avrebbe arrecato all'amministrazione danneggiata. La infondatezza delle pretese economiche dell'appaltatore, avanzate, prima, con le riserve iscritte nella contabilità dei lavori e, dopo, con il contenzioso instaurato dinanzi al giudice civile, era stata ampiamente spiegata dai professionisti incaricati della gestione dell'opera (direttore dei lavori, collaudatore in corso d'opera, RUP) e risultava evidente anche da una superficiale lettura della documentazione dell'appalto e della normativa vigente, ove si consideri che le illegittime sospensioni dei lavori non erano state tempestivamente contestate dall'appaltatore, rendendo, pertanto, inammissibili le relative pretese economiche, e che, trattandosi di

sospensione per un tempo complessivo superiore ad un quarto della durata dell'appalto o, comunque, a sei mesi, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 554/1999 e degli art. 24 e 25 del d.m. n. 145/2000, l'appaltatore avrebbe potuto chiedere lo scioglimento del vincolo contrattuale senza avanzare alcuna pretesa, salvo che non vi fosse stata una opposizione espressa della stazione appaltante. Nella fattispecie in esame, non risulta che vi sia stata la tempestiva iscrizione delle riserve o la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale nei termini spiegati in precedenza, sicché il credito vantato dall'appaltatore non era fondato e non doveva, pertanto, essere riconosciuto in via transattiva dai convenuti. Infatti, era di solare evidenza che un siffatto riconoscimento, tutt'altro che conveniente, avrebbe piuttosto arrecato un grave pregiudizio economico alla Regione Calabria ed un indebito vantaggio economico all'impresa. A ciò si aggiunga che i convenuti hanno falsamente dichiarato che i lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione sarebbero stati a carico dell'impresa aggiudicataria dell'intervento "*ATO 5 Reggio Calabria – Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco*", perché l'offerta di "*ulteriori opere migliorative di completamento/ottimizzazione*", prevista dalla menzionata procedura concorsuale, era finalizzata a migliorare il sistema depurativo, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e non a supplire alle incompletezze dell'impianto di depurazione, dovute ai già descritti errori progettuali, e alla conseguente *mala gestio* dell'opera, aggravate dagli atti vandalici che lo avevano reso inservibile. Pertanto, non era vero che vi sarebbe stato il dichiarato "*riallineamento*" alle condizioni di gara a seguito della stipula dell'accordo bonario con l'impresa. Mette conto

evidenziare, inoltre, che i convenuti erano pienamente consapevoli delle condizioni dell'impianto di depurazione, emergenti sia dagli atti tecnici, amministrativi e contabili sopra richiamati che dalle numerose denunce di furto e di vandalizzazione dello stesso, inoltrate nel corso degli anni 2010 – 2013 agli organi di polizia, e, ciononostante, hanno dichiarato collaudata un'opera incompiuta totalmente vandalizzata, inidonea *ab origine* al raggiungimento dello scopo per la quale era stata finanziata, come risulta dalle vicende tecniche ed amministrative ampiamente esposte in precedenza (che, peraltro, si sono concluse, dopo la stipula della transazione, con la certificazione di non collaudabilità dell'opera), al solo fine di giustificare l'illecita transazione con l'impresa. Hanno, inoltre, dichiarato la sostanziale conformità del negozio transattivo ai parametri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, che devono sovraintendere al bonario componimento delle controversie instaurate nei confronti di una pubblica amministrazione, e la formale e sostanziale conformità dello stesso alle previsioni dell'art. 239 del d.lgs. n. 163/2006, vigente all'epoca dei fatti, pur essendo consapevoli della falsità di tali dichiarazioni. A ciò si aggiunga che non risulta agli atti del procedimento (né alcun cenno al riguardo è, peraltro, rinvenibile nelle difese dei convenuti) che la sottoscrizione della transazione da parte dei signori Gualtieri, Epifanio e Moio sia stata preceduta dai pareri (obbligatori) dei soggetti indicati dalla disposizione in esame e ciò a conferma della pervicave volontà dei convenuti di definire l'atto transattivo illecito in spregio dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e della richiamata disciplina positiva. Ad ulteriore conferma della illiceità della condotta dei convenuti, assume particolare rilievo, infine,

il punto 6) delle premesse dell'atto transattivo, al cui ultimo capoverso si legge che le riserve iscritte dell'impresa, "*ribadite ed aggiornate, per il decorso del tempo, nell'importo di euro 11.464.718,17, così come indicato nelle Riserve espresse da Arcadia nel conto finale*" sarebbero state recepite "*nel detto conto finale in corso di redazione da parte del D.L. nominato.*". Non meno evidente appare l'elemento soggettivo del dolo in capo al sig. Giuseppe Cogliandro, la cui nomina a direttore dei lavori è coeva alla stipula dell'atto di transazione, malgrado quest'ultimo rivestisse nel medesimo appalto la funzione di direttore tecnico dell'impresa "*Alfa Uno*" sub-appaltatrice dei lavori e fosse, quindi, in aperto conflitto di interessi. Appare, pertanto, ragionevole ritenere che l'accettazione della nomina fosse funzionale a una contabilità finale dei lavori in linea con le dichiarazioni rese dai signori Gualtieri, Epifanio e Moio con la sottoscrizione della transazione. Infatti, il Cogliandro, a differenza di coloro i quali (direttore dei lavori, collaudatore in corso d'opera, RUP) si erano già espressi a vario titolo sulle riserve, ha accolto tutte le pretese dell'impresa in sintonia con le "anticipazioni" esposte al riguardo dai firmatari nell'atto transattivo. Questa Corte territoriale condivide, pertanto, le conclusioni del consulente tecnico del p.m. penale sul punto. Secondo il professionista incaricato dal requirente penale, infatti, "*Scrivere nell'accordo, pertanto, "il cui recepimento" "avverrà nel detto conto in corso di redazione da parte del D.L. nominato" era quanto meno un'invasione di "campo" (o un azzardo) del tutto singolare, non condivisibile e non prevista dal legislatore. Per di più all'interno di un atto di quel peso economico e in anticipo rispetto ai liberi convincimenti del Direttore dei lavori.*" e, quindi, "*L'utilizzo della terminologia usata dai firmatari non lascia dubbi circa l'accezione. A tal fine basta leggere i contenuti e*

le risultanze dell'atto transattivo; erano i dirigenti regionali che dichiaravano la convenienza dello stesso accordo, chiaramente in relazione agli esborsi di cui alle riserve dell'impresa. Addirittura, si rappresentava che tale accordo avrebbe consentito un risparmio alla cosa pubblica di circa il 70% del valore delle riserve. Ecco l'accettazione implicita delle riserve." mentre *"(...) bisognava attendere l'elaborazione del conto finale, di chi di competenza, e l'approvazione dei relativi atti da parte del RUP.*", ove si consideri che "*su quasi tutte le riserve si erano precedentemente espressi più professionisti (arch. Treccosti, arch. Vonella, ing. Galluccio e arch. Dattilo) e le determinazioni erano di non accoglimento tranne che per qualche riserva (nn.3 e 4). Il peso economico di entrambe non superava, come aggiornate nel conto finale dalla medesima impresa, €. 66.000,00.*". Ne deriva che "*Facendo riferimento, quindi, solo per ipotesi agli unici atti ufficiali di valutazione delle riserve, in quel momento storico e aggiornate agli importi del conto finale (benché successivo), la proposizione dell'accordo, forse, non trovava giustificazione.*". Il consulente tecnico ha aggiunto che "*Per dovere di consulente, tuttavia, si puntualizza che nel plico sequestrato all'ing. Cogliandro dal personale di P.G. operante, erano presenti i documenti contabili, anche, con data di emissione 11 agosto 2014.*" (confezionati, quindi, solo qualche giorno dopo la sottoscrizione del negozio transattivo e la nomina del nuovo direttore dei lavori), che "*Nel plico sequestrato all'ing. Cogliandro dal personale di P.G. operante, si è constatata la presenza di un'e-mail inviata da tale "Paola Luongo (luongo.paola23@gmail.com) all'indirizzo idrico2012@libero.it riconducibile all'ing. Cogliandro con acclusi documenti peculiari dell'attività del Direttore dei lavori.*", e che, in particolare, la comunicazione proveniva dall'appaltatore, il quale ha trasmesso al

convenuto la documentazione relativa al contratto in esame [SAL n. 6 e Certificato di Pagamento; Verbale di trasferimento dei lavori; Ordinanza n. 3838 del Commissario Delegato; documenti inerenti il conto finale (libretto misure, sommario registro contabilità, registro di contabilità; stato finale dei lavori)] con preavviso dell'invio di ulteriore documentazione (certificato di collaudo definitivo e perizia di variante n°1). Mette conto evidenziare, inoltre, che la Guardia di finanza, con la menzionata annotazione di polizia giudiziaria del 29 gennaio 2021 (pag. 5), ha evidenziato che le numerose azioni oggetto di indagine sono sfociate non solo nella stipula dell'atto transattivo illecito ma anche nell'"*affidamento dell'incarico all'ing. Giuseppe Cogliandro per approvare gli atti contabili e con esso il contenzioso della ditta Arcadia (in proposito si ribadisce la circostanza, già agli atti del fascicolo processuale, che nel corso della perquisizione locale presso lo studio dell'ing. Cogliandro si è rinvenuta un'email dove la ditta Arcadia inviava al predetto ingegnere gli atti contabili che successivamente risultano depositati dal citato Direttore dei Lavori e approvati dal RUP arch. Giulio Di Gori (art. 323 C.P.)*". Risulta, pertanto, evidente il dannoso avallo fornito dai quattro convenuti verso il riconoscimento delle pretese dell'appaltatore in sede transattiva, come peraltro ulteriormente puntualizzato dal consulente del p.m. penale, secondo il quale "*Non è legittimo, meno che meno corretto, che il Direttore dei lavori abbia chiesto e ricevuto dall'impresa aggiudicataria il conto finale e gli altri documenti contabili che devono essere, invece, prodotti dallo stesso poiché specifici di questo ruolo. Il conto finale, infatti, è quell'atto contabile del Direttore dei lavori, susseguente all'ultimazione dei lavori, che definisce esattamente le lavorazioni effettuate, il corrispettivo dell'appaltatore e l'eventuale credito residuo. Dopo la*

compilazione il Direttore dei lavori trasmette il conto finale al RUP che, successivamente, invita l'impresa a prendere cognizione di detto documento e a sottoscriverlo nei termini di legge.". Il consulente ha, altresì, ulteriormente stigmatizzato la gravità della condotta del Cogliandro. Si legge, infatti, nella relazione di consulenza tecnica che "*L'impresa, secondo i dettami normativi vigenti, non poteva iscrivere domande per oggetto o per importo diversi da quelli formulati nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e doveva, altresì, confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili eventualmente aggiornandone le somme.*", che "*Dalla documentazione in atti, per quanto appurato dal CT, risulta che le ultime riserve, confermate e aggiornate in termini di importo, erano quelle di cui al 6° sal al 21.12.2007. Dette contestazioni, poi, venivano avvalorate e adeguate, come ammontare, alla sottoscrizione della relazione di collaudo l'01 marzo 2013. Numericamente erano 9 riserve. Il conto finale invece ne conteneva n.13 a dispetto, dunque, dei dettami normativi*", segnatamente dell'art. 201, c. 2, del d.P.R. n. 207/2010, ove si legge che *"L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo".* Di analogo tenore è, peraltro, la disciplina recata dall'art.174, c. 2, del d.P.R. n. 554/1999, ove si legge che "*L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino*

a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 149, eventualmente aggiornandone l'importo". È appena il caso di osservare, infine, che l'accertamento della responsabilità amministrativa a titolo di dolo esclude in radice l'invocata applicazione della legge n. 1/2026, con particolare riguardo alla individuazione delle condotte gravemente colpose e all'esercizio (facoltativo e obbligatorio) del potere riduttivo dell'addebito.

23.11 In considerazione di quanto sopra evidenziato, appare evidente la fondatezza della contestazione erariale nei confronti del signor Bruno Gualtieri, direttore generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria all'epoca dei fatti in contestazione. Con particolare riguardo alle difese del convenuto, il collegio osserva, che, oltre a quanto già sopra esposto in punto di sussistenza dell'illecito erariale in senso soggettivo e oggettivo (*sub 23 e seguenti* cui si rinvia), anche se è vero che dalla documentazione versata in atti non risulta che il signor Bruno Gualtieri ha intrattenuto torbidi rapporti professionali con l'impresa "*Arcadia costruzioni srl*", nel senso che l'attività tecnico-amministrativa svolta dallo stesso non è stato il frutto di un mercimonio della propria funzione pubblica (considerato il decreto di archiviazione del g.i.p. di Locri del 2 dicembre 2022, nel quale, tra l'altro, si legge che "*non vi sono sufficienti elementi per sostenere che la predetta somma sia una tangente anziché il legittimo corrispettivo di prestazioni effettuate.*"), è, altresì, vero che il convenuto, quando ha sottoscritto la transazione, versava in una evidente condizione di conflitto di interesse, e, pertanto, la sua condotta ha violato l'art. 6*bis* della legge n. 241/1990 e l'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Come è noto, la prima disposizione prevede che "*Il*

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale." e la seconda che "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*". E', altresì, noto che "*(…) si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi – che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato – ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione; in particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. (Conferma T.A.R. Puglia, Sez. I, n. 736/2024).*" (cfr., da ultimo, *Cons. Stato, Sez. III, n. 30 del 3 gennaio 2025*, che, anche in ragione dell'entrata in

vigore dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, ha declinato in concreto l'applicazione del più generale obbligo di astensione, *ex* art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, agli appalti pubblici; id. *n. 6211 dell'11 luglio 2024*; id. in termini, *Sez. V, n. 3415 dell'11 luglio 2017*, secondo la quale, inoltre, il menzionato conflitto di interessi "*sussiste non solo con riferimento ai dipendenti in senso stretto della stazione appaltante o del prestatore di servizi di cui quest'ultima eventualmente si avvalga bensì con riferimento a quanti, in base ad un valido titolo giuridico, siano in grado di validamente impegnare nei confronti dei terzi i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.*"; e, infine, cfr. *Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sentenza n. 13 del 24 marzo 2022*). Risulta, pertanto, evidente che il signor Bruno Gualtieri, che per sua stessa ammissione è stato consulente dell'impresa aggiudicataria dei lavori fino all'assunzione dell'incarico pubblico, percependo, in costanza del menzionato rapporto di lavoro pubblico, il pagamento di due fatture per le prestazioni professionali rese in precedenza, avrebbe dovuto astenersi non solo dal sottoscrivere la transazione ma anche dallo svolgere qualsiasi attività amministrativa legata all'impresa "*Arcadia Costruzioni srl*", nei confronti della quale aveva intrattenuto, fino all'assunzione dell'incarico pubblico, solidi rapporti professionali. Tale circostanza assume particolare rilievo sia perché rafforza la connotazione dolosa della condotta illecita del convenuto e sia perché, come sottolineato dal p.m. contabile, la violazione dell'obbligo di astensione sopra richiamato ha cagionato un grave pregiudizio economico alla Regione Calabria. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alle ulteriori difese del convenuto, posto che il signor Gualtieri ha sottoscritto la transazione nella qualità di

dirigente generale della Regione Calabria. La circostanza che lo stesso si sia auto proclamato "*organo facilitatore*" del bonario componimento del contenzioso pendente è priva di qualsiasi rilievo giuridico e fattuale, ove si consideri che era pacifico il subentro della Regione Calabria nelle funzioni del Commissario delegato all'emergenza ambientale, sia per il chiaro tenore letterale dell'ordinanza n. 57/2013 che per le ragioni ampiamente esposte dal giudice civile nella sentenza n. 7416/2020 del Tribunale di Roma, ove, tra l'altro, si legge che "*soccorrono numerose ragioni per sostenere che la Regione Calabria sia subentrata, all'Ufficio del Commissario delegato all'emergenza, negli obblighi assunti con il contratto di appalto dedotto a titolo di domanda.*", posto che "*- le stesse Ordinanze adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti della l. n. 225/1992 (sopra nominate), danno prova dell'inerzia della Regione, nell'adozione di adeguati strumenti normativi, di programmazione e di controllo del servizio idrico integrato, nella frazione relativa alla gestione degli scarichi, e dell'omessa adozione di misure efficienti alla tutela delle acque di balneazione e delle zone costiere; - il contratto stipulato, in via di somma urgenza dall'Ufficio del Commissario delegato, allora in persona del Presidente della Regione (v. sopra), costituiva, in estrema sintesi, uno di quegli interventi di adeguamento che spettava alla Regione pianificare, nell'ambito del piano di tutela delle acque, e di sorvegliare – direttamente o per il tramite dell'Autorità d'Ambito – e che evidentemente erano rimasti privi di qualsiasi programmazione e verifica; - trattavasi infatti di contratto strumentale al disinquinamento della fascia costiera, occorrendo munire – con la massima urgenza – di un depuratore il preesistente sistema di collegamento fognario del Comune di Brancaleone, ad ovviare i danni già prodottisi a carico delle*

acque costiere (e di balneazione); - ne consegue che il Commissario delegato abbia agito, non solo in surroga del Comune direttamente interessato dall'intervento, ma anche (e principalmente) in sostituzione della Regione, e sicuramente dell'Autorità (o ente) d'Ambito, a beneficio degli obiettivi che spettava alla Regione di conseguire." e che "*la stessa Regione Calabria, con propria Legge del 29/12/2010, n. 34, assumeva "in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006, previste dagli artt. 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10" a decorrere dal 1° luglio 2011, "senza necessità di atti amministrativi di conferimento", e subentrava "nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazioni della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito (art. 47, rubricato: "regolazione unitaria del servizio idrico integrato.").*", e che, pertanto, "*trattandosi di un contratto finalizzato all'adeguamento delle infrastrutture impegnate nel servizio idrico integrato, nella gestione di pertinenza dell'Autorità d'Ambito (art. 4, comma 1, lett. f) ed art. 8 della l.n. 36/1994) la Regione sia subentrata, anche per tale ragione, nelle obbligazioni assunte dal Commissario delegato.*". Anche il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1750/2021 del 30 novembre 2021, che ha, tra l'altro, rigettato la domanda di risoluzione del contratto d'appalto per fatto e colpa della stazione appaltante avanzata dall'impresa appaltatrice, ha inequivocabilmente affermato che "*la cessazione dell'Ufficio del Commissario delegato per la emergenza ambientale nella Regione Calabria ha dato lugo ad un fenomeno di estinzione di tale organo/persona giuridica, con il conseguente prodursi, sul piano processuale, di una vicenda successoria universale ex art. 110 c.p.c.,*

soggetta, a tutti gli effetti – nella fase di merito del giudizio di cognizione – al regime previsto dagli artt. 299, 300 e 303 c.p.c.." e che, pertanto, "*va qui ribadito che l'attuale soggetto legittimato passivo (id est titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in causa) deve essere individuato esclusivamente nella Regione Calabria, posto che, stando agli atti, all'epoca della vicenda di fatto oggetto della presente controversia (anni 2001/2003), la funzione di Commissario delegato nel territorio della Calabria era ricoperta dal Presidente della Giunta Regionale, organo rappresentante della Regione medesima (si richiama in proposito l'art. 1, comma 1, della sopra riportata ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 1997 n. 2696).*" (cfr. in termini, anche la *sentenza della Corte costituzionale n. 26/2025*, che, ha tra l'altro, sottolineato che "*l'art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone l'immediato subentro della Regione Calabria nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle ATO senza necessità di una previa delibera di conferimento da parte della Giunta regionale.*"). A conferma della illiceità della condotta del convenuto Gualtieri, si evidenzia che la menzionata decisione del giudice civile ha, inoltre, reso evidente la piena consapevolezza da parte di quest'ultimo della competenza regionale e dell'orientamento più volte manifestato al riguardo dal governo nazionale. Si legge, infatti, nella sentenza, con riguardo alla nota indirizzata dal convenuto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che "*è documentato che la Regione Calabria, con nota prot. 0281374 del 14 agosto 2014, si rivolgeva alla Presidenza formalizzando "richiesta Acquisizione Approvazione ed Erogazione Somme" (così nell'oggetto v. l'all. 7 al fascicolo monitorio), e – nell'affermarsi sprovvista di competenza in materia di "acque e depurazione" – chiedeva alla Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile*

sia di prestare la propria "approvazione", sia di fornire la provvista necessaria al pagamento, sia – infine – di individuare "il soggetto deputato al pagamento, quale amministrazione competente ai sensi di legge, sulla materia in parola".", che "*Non consta, al tribunale, che la nota della Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile, prot. CTZ/0048990, del 26 settembre 2014 (all. 8 al fascicolo monitorio), rechi alcuna approvazione o nulla osta, sempre rammentando che – trattandosi dell'espressione di volontà di una pubblica amministrazione – occorreva un'enunciazione esplicita e inequivoca, allo scopo.*", che "*Nella nota la Presidenza si limitava, infatti, a ribadire "preliminarmente.. l'estraneità della scrivente alla pretesa di cui trattasi", come già rappresentato in una precedente nota rimessa, sempre alla Regione Calabria nel maggio 2014; di seguito evidenziava che, in esito alla cessazione della situazione di emergenza ambientale, con specifico riferimento alla materia delle acque e depurazione, si fosse verificato il subentro degli "enti locali" in tutti i rapporti attivi e passivi, anche solutori, già facenti capo all'Ufficio del Commissario delegato all'emergenza; soggiungeva che, inoltre, in virtù della L.R. n. 34/2010, art. 47, la Regione Calabria fosse subentrata, "senza necessità di atti amministrativi o di conferimento", nelle "funzioni di autorità d'ambito di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006" (Codice dell'Ambiente), e che pertanto – in tale quadro – fosse "chiara l'estraneità" di essa Presidenza "rispetto alla pretesa vantata dalla società istante, nonché nei confronti della transazione di cui trattasi"*. Appare, pertanto, evidente che il signor Bruno Gualtieri era pienamente consapevole del subentro della Regione, quale soggetto passivamente obbligato, al Commissario delegato e che, pertanto, anche sotto questo profilo, le difese al riguardo spiegate appaiono del tutto prive di fondamento. A ciò si aggiunga

che è stato proprio l'avvocato della Regione Calabria, Enrico Ventrice, a precisare al convenuto, con la e-mail del 6 ottobre 2014, che "*il ruolo della Regione nella eventuale sottoscrizione degli eventuali accordi transattivi dovrà essere oggetto di attenta verifica, al fine di evitare che anche il ruolo di "facilitatore" possa essere oggetto di malintesi, ambiguità e, in conclusione, pretese a qualunque titolo delle controparti nei confronti della Regione stessa (ed anche in via precontrattuale).*". Quanto alle ulteriori argomentazioni difensive in ordine alla fondatezza delle riserve, alla natura "*tecnica e non discrezionale*" dell'atto transattivo, alla circostanza che la sentenza del Tribunale di Roma, per la quale è causa, ha riconosciuto le pretese dell'appaltatore in ragione del contratto d'appalto e non del negozio transattivo (dichiarato inefficace), basti ricordare, oltre a quanto già abbondantemente esposto in precedenza, che la transazione non era un atto dovuto, o, comunque, vincolato, ma il frutto di una valutazione (discrezionale, arbitraria ed illecita) operata, tra gli altri, anche del convenuto, che la stessa è stata sottoscritta su presupposti di fatto e di diritto *ictu oculi* non rispondenti al vero, che l'accordo transattivo è stato dichiarato nullo dal giudice civile ed utilizzato solo come prova del credito dell'impresa (in realtà) del tutto infondato, e che anche il progetto consortile dell'agglomerato del comune di Bianco è risultato errato e, comunque, inidoneo a garantire il funzionamento dell'impianto di depurazione, per le ragioni ampiamente esposte. A ciò si aggiunga che, come confermato dall'avv. Roberta Ventrici nelle sue deduzioni difensive (avvocato interno della Regione Calabria la cui posizione è stata archiviata dal procuratore regionale), "*L'art. 28 comma 2 lett. a) della LR n. 7/1996 attribuisce al direttore generale del singolo Dipartimento regionale "i corrispondenti poteri di*

conciliare e transigere"; ed è ciò che è avvenuto con la transazione del 2014, sottoscritta dal direttore generale del Dipartimento Politiche Ambientali dell'epoca che, in esercizio di funzioni e attribuzioni normativa e di potere discrezionale, ha ritenuto conveniente e legittimo sottoscrivere l'"atto di transazione".", che "*Ne è prova il fatto che il Settore, nella nota con la quale ha delimitato il mandato difensivo dell'avv. Ventrici, non ha di certo introdotto la possibilità di eccepire la nullità o la illegittimità dell'atto transattivo. Su tali presupposti, come avrebbe potuto, l'avv. Ventrici andare oltre il proprio mandato senza violare regole disciplinari e deontologiche così come la su citata normativa regionale?*" e, infine, che "*a monte di tali rilievi, occorre tenere a mente come il dirigente del Settore Ambiente non aveva fornito all'avv. Ventrici nessun atto che richiamasse il contratto di appalto sottoscritto nel 2003 tra Arcadia e Commissario Delegato, nessun documento a supporto di eccezioni ulteriori riferibili "al merito delle riserve" (sollevate oggi, a distanza di 9 anni, dall'Ufficio di Procura), nessun atto riferito all'apposizione delle riserve nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nessun atto di controdeduzioni alle riserve apposte dall'impresa, nessuna perizia né relazione riservata del DL, che potesse far ritenere illegittime o erronee le riserve.*" (cfr. pagg. 7 e 8 delle deduzioni difensive versate in atti). Ne deriva che, anche sotto questo profilo, le argomentazioni del convenuto Gualtieri risultano smentite *per tabulas*, considerato l'illecito esercizio dei suoi poteri dirigenziali in violazione dell'art. 28 della legge regionale n. 7/1996, per come esaustivamente descritti dall'avvocato della regione, e la omessa trasmissione all'Avvocatura regionale degli atti necessari a contestare nel merito la fondatezza della pretesa monitoria avanzata giudizialmente dall'appaltatore. Sul punto, è appena il caso di

ricordare che il convenuto, con nota prot. n. 261874 del 14 agosto 2014, indirizzata, tra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento di protezione civile, a sostegno dell'illecito accordo transattivo, ha rappresentato (falsamente) il rischio concreto di condanna e la corresponsione di ingenti somme a carico dell'amministrazione, cui ha fatto seguito la nota prot. n. CTZ/0048990 del 26 settembre 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nuovamente declinato qualsivoglia competenza in merito alla vicenda e ribadito la propria estraneità a questa come a tutte le controversie in cui era parte il Commissario delegato, ai sensi dell'Ordinanza di protezione civile n. 57/2013, con la conseguente successione in *universum ius* della Regione Calabria nei procedimenti, amministrativi e contenziosi, nei quali l'ufficio commissariale era parte. In particolare, si legge nella nota della Presidenza del Consiglio dei ministri che la estraneità del governo centrale era già stata rappresentata chiaramente all'amministrazione regionale con nota prot. n. CTZ/27384 del 23 maggio 2014 (in data antecedente la stipula della transazione) e che, peraltro, la competenza regionale in materia era già stata riconosciuta dalla Regione Calabria con le note prott. nn. 10983 del 14 gennaio 2014 e prot. n. 0171070 del 22 maggio 2014 (tutte anteriori alla stipula della transazione). Di analogo ed inequivocabile tenore anche le successive note della Presidenza del Consiglio dei ministri prott. nn. RIA/0030031 del 9 giugno 2014 e CTZ0031722 del 17 giugno 2014 che chiariscono che il procedimento in esame era pacificamente di competenza regionale (cfr. documentazione allegata alle deduzioni difensive dell'avv. Roberta Ventrici). Alla luce degli atti sopra richiamati, appare, altresì, più che probabile che la omessa trasmissione all'avvocatura regionale della

documentazione necessaria a contestare la fondatezza del credito dell'impresa fosse preordinata al suo riconoscimento giudiziale mediante l'illecita transazione, in danno dell'amministrazione regionale. E ciò anche in considerazione del fatto che, come risulta dalla menzionata segnalazione di danno erariale del 7 luglio 2021, con riguardo al parallelo giudizio civile avente ad oggetto la pretesa economica di circa11,5 milioni di euro avanzata dall'impresa "*Arcadia Costruzioni srl*" (pag. 47) definito con la sentenza del Tribunale civile di Catanzaro n. 1750/2021, "*risultavano depositati dai legali della ditta Arcadia, nell'udienza del 03/04/2015, gli atti redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Cogliandro, riguardanti detta contabilità (Conto Finale) dove approvava tutte le 13 riserve con la locuzione "appaiono fondate", nonché la Determina nr. 140/2014 di approvazione di detta contabilità da parte del RUP arch. Giulio DI GORI. In tale data veniva depositato anche l'atto transattivo (...) (punto 74 fonti di prova)*". Secondo l'organo investigativo, "*Il fatto gravissimo emerso da predetta acquisizione era quello che non era stata depositata la Determina nr. 46 del 04/03/2015, già agli atti del fascicolo processuale, rich punto 42 fonti di prova, dove il RUP, vistosi scoperto dalle indagini in corso revocava sia la determina degli atti contabili da questo redatti asserendo in determina, falsamente, che aveva appreso successivamente a tale affidamento che detto ingegnere era stato, durante l'esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo depuratore di Brancaleone, il direttore tecnico della ditta sub-appaltatrice dei lavori "Alfa Uno"."*, con la evidente conseguenza che anche nel giudizio avente ad oggetto la pretesa principale l'amministrazione non ha contestato la fondatezza delle pretese dell'appaltatore omettendo di produrre l'atto di revoca della nomina del convenuto Cogliandro e degli atti dallo

stesso illecitamente redatti in danno dell'amministrazione. In questo contesto, la circostanza che il convenuto abbia esercitato pressioni nei confronti del collaudatore dell'opera assume rilievo secondario, ancorché risulti dagli accertamenti operati dall'organo investigativo (cfr. denuncia di danno del 25 febbraio 2016, pagg. 36 e seguenti) e sia esplicativa del *modus operandi* del Gualtieri, posto che le prove acquisite al giudizio di responsabilità, come ampiamente esposte in precedenza, appaiono più che sufficienti ad addebitargli la responsabilità amministrativa a titolo di dolo, oggetto della prima domanda risarcitoria. Né assumono rilievo le enunciate ragioni di necessità ed urgenza che avrebbero reso necessaria la stipula del negozio transattivo e l'approvazione dei vari progetti, i cui termini di presentazione erano a scadenza, pena la perdita dei finanziamenti. Infatti, ciò che risulta accertato è che gli atti posti in essere dai soggetti coinvolti nei vari procedimenti amministrativi oggetto della contestazione erariale più che superare l'emergenza ambientale l'hanno aggravata, con condotte dolose o, comunque, gravemente negligenti, che hanno causato l'inutile aggravio di spesa pubblica ed un vergognoso ginepraio di atti tecnici ed amministrativi *inutiliter dati* e di opere incompiute.

23.12 Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alle difese del signor Salvatore Epifanio. Al riguardo, il collegio osserva che, come ampiamente sopra esposto in punto di sussistenza dell'illecito erariale in senso soggettivo e oggettivo (*sub 23 e seguenti* cui si rinvia), risulta pacifico il subentro della Regione Calabria nelle funzioni del Commissario delegato all'emergenza ambientale, oltre che per la copiosa documentazione sopra richiamata, per le ragioni ampiamente esposte dal Tribunale di Roma nella sentenza n.

7416/2020 e dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1750/2021 del 30 novembre 2021. Quest'ultima decisione, al pari della documentazione richiamata *sub 23.12*, ha, inoltre, sottolineato come la regione, e per essa i dirigenti convenuti, fosse pienamente consapevole (anche prima della stipula della transazione) dell'orientamento più volte manifestato dal governo nazionale della competenza regionale in materia di depurazione, sicché la stipula del negozio transattivo è stato un maldestro tentativo di far pagare il conto dell'indebito riconoscimento delle pretese dell'appaltatore allo Stato, come, peraltro, risulta dalla già menzionata e-mail dell'avvocato della Regione Calabria, Enrico Ventrice, che ha contestato il ricorso alla illegittima funzione di "organo facilitatore" dell'ente danneggiato. Del pari prive di pregio sono le ulteriori argomentazioni difensive in ordine all'inefficacia causale della transazione siccome dichiarata nulla dal giudice civile, ove si consideri, per un verso, quanto a questo riguardo in generale evidenziato nei precedenti paragrafi, ossia che in ogni caso la transazione ha concorso a documentare un credito dell'appaltatore all'evidenza foriero di danno, per altro verso, che al pari del Gualtieri la stessa è stata sottoscritta dal convenuto su presupposti di fatto e di diritto non rispondenti al vero. A ciò si aggiunga che l'art. 30 della legge regionale n. 7/1996 attribuisce al dirigente di settore specifiche competenze in materia e che il convenuto ha sottoscritto l'atto transattivo nell'ambito delle attribuzioni proprie della funzione disimpegnata (tra le quali: d'intesa con il dirigente generale, la formulazione delle proposte e delle elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza; la gestione dei progetti affidati dal dirigente generale del Dipartimento; lo svolgimento delle attività e la emanazione degli atti di competenza del

Settore; la stipula dei contratti e delle relative convenzioni; la promozione degli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento; la verifica e il controllo degli adempimenti di competenza del Settore; l'esercizio dei poteri sostitutivi). Ne deriva che, anche sotto questo profilo, le argomentazioni del convenuto Epifanio risultano smentite *per tabulas*, considerato l'illecito esercizio dei suoi poteri dirigenziali in violazione dell'art. 30 della legge regionale n. 7/1996. Risulta, peraltro, provata la circostanza della omessa trasmissione all'Avvocatura regionale degli atti necessari a contestare nel merito la fondatezza della pretesa monitoria avanzata giudizialmente dall'appaltatore. Infatti, la nota prot. n. 171287/SIAR del 26 maggio 2016 si limita a contestare il decreto ingiuntivo opposto solo per l'asserito difetto di legittimazione passiva della regione e non anche nel merito delle pretese (peraltro, ritenute fondate dal convenuto con la sottoscrizione del negozio transattivo). Anche in questo caso, pertanto, appare più che probabile che la omessa trasmissione all'avvocatura regionale della documentazione necessaria a contestare la fondatezza del credito dell'impresa fosse preordinata al riconoscimento giudiziale del credito mediante l'illecita transazione, in danno dell'amministrazione regionale. E ciò anche in considerazione del fatto che, come ricordato *sub 23.12*, risulta dalla menzionata segnalazione di danno erariale del 7 luglio 2021, che anche nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1750/2021, avente ad oggetto la pretesa principale dell'appaltatore per circa 11,5 milioni di euro, l'amministrazione non ha contestato la fondatezza delle pretese dell'appaltatore omettendo di produrre l'atto di revoca della nomina del convenuto Cogliandro e degli atti dallo stesso illecitamente redatti in danno

dell'amministrazione. Né assume rilievo il richiamo alla natura emergenziale dell'intervento in questione che, a detta dell'Epifanio, legittimerebbe la deroga alla normativa in materia di appalti pubblici vigente *ratione temporis*. Infatti, il convenuto non indica la disciplina "emergenziale" applicabile alla fattispecie in esame, per l'ovvia considerazione che non esiste alcuna disciplina in deroga alle disposizioni in materia di appalti pubblici violate. In questo contesto, la circostanza che il convenuto abbia esercitato pressioni nei confronti del RUP dell'opera, arch. Carmelo Borrello, assume rilievo secondario, ancorché risulti dagli accertamenti operati dall'organo investigativo (cfr. denuncia di danno del 25 febbraio 2016, pagg. 38 e seguenti) e sia esplicativa del *modus operandi* dell'Epifanio, posto che le prove acquisite al giudizio di responsabilità, come ampiamente esposte in precedenza, appaiono più che sufficienti ad addebitargli la responsabilità amministrativa a titolo di dolo, oggetto della prima domanda risarcitoria. Infine, anche la circostanza che il convenuto è stato assegnato ad altro settore dal 2018 e che nel 2019 è andato in pensione non ha alcun rilievo, ove si consideri che i fatti contestati risalgono al 2014 (sottoscrizione dell'accordo illecito), sicché il signor Epifanio è chiamato a rispondere delle conseguenze dannose per l'erario pubblico derivanti dalla condanna dell'amministrazione regionale al pagamento (non dovuto) dell'ingente somma oggetto della domanda attorea a causa dell'illecita sottoscrizione della transazione.

23.13 Con riguardo, poi, alle difese del signor Francesco Moio, si premette che quest'ultimo è chiamato in giudizio, al pari degli altri, per rispondere del danno cagionato alla regione dalla sottoscrizione dell'atto transattivo, con il quale ha riconosciuto le pretese infondate dell'appaltatore, utilizzato dal

giudice civile per provare il credito recato dalla pretesa monitoria. Risulta, pertanto, evidente che il convenuto, con la sottoscrizione della transazione, ha concorso nella causazione dell'illecito erariale al pari degli altri convenuti per le ragioni ampiamente esposte *sub 23 e seguenti* in ordine al negozio transattivo (cui si fa espresso rinvio). Ad avviso del collegio, anche nel caso del convenuto Moio, risulta provato l'illecito erariale, che è consistito nell'asseverazione delle indebite pretese dell'appaltatore avvenuta con la sottoscrizione dell'accordo che ha consentito il riconoscimento giudiziale di un credito inesistente. Al pari degli altri convenuti, il Moio era assolutamente consapevole delle condizioni dell'impianto (incompiuto, vandalizzato e non collaudabile) e di tutte le vicende tecniche ed amministrative che lo hanno caratterizzato, anche in ragione delle denunce dallo stesso prodotte alle forze di polizia in ordine agli atti vandalici, della consegna dell'impianto (non funzionante) al comune di Brancaleone, della corrispondenza intercorsa con il comune di Bianco e con la Regione Calabria in ordine alle condizioni dell'impianto di depurazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Al riguardo, è appena il caso di aggiungere che l'organo investigativo, nella denuncia di danno erariale del 25 febbraio 2016 (pagg. 25 e seguenti), ha accertato che il signor Francesco Moio, sindaco *pro tempore* del comune di Brancaleone, ha preso in consegna, il 16 giugno 2010, l'opera incompiuta e vandalizzata dichiarandone non veridicamente la piena efficienza e funzionalità (secondo la Guardia di finanza di Locri, infatti, "*l'opera già prima del passaggio in consegna al comune di Brancaleone era già stata colpita da atti vandalici e ruberie tali da rendere l'opera non collaudabile dal punto di vista della funzionalità delle apparecchiature e, pertanto, il comune di Brancaleone, presieduto dal*

sindaco MOIO, non ha ritenuto opportuno impegnare altre risorse per la vigilanza e la custodia, considerando anche il fatto che il sindaco, così come dichiarato in sede di denuncia di furto davanti ai Carabinieri di Brancaleone in data 24/04/2013, era in attesa del ripristino dell'impianto che doveva avvenire entro il 2013"); che ha omesso di preservarla con la diligenza propria del custode, lasciandola in balia di ulteriori atti vandalici e ruberie; e che era, altresì, pienamente consapevole della incompatibilità del convenuto Cogliandro, quale direttore dei lavori, perché quest'ultimo era presente, nella qualità di rappresentante della ditta subappaltatrice "*Alfa Uno*", alla consegna dell'opera al comune il 16 giugno 2010. Anche per tali ragioni, ha sottoscritto la transazione in aperta violazione dell'art. 239 del d.lgs. n. 163/2006. In questo contesto, la circostanza che il convenuto abbia esercitato pressioni nei confronti del RUP, arch. Carmelo Borrello, e del collaudatore, arch. Sebastiano Toscano, assume rilievo secondario, ancorché risulti dagli accertamenti operati dall'organo investigativo versati in atti e sia esplicativa del *modus operandi* del Moio, posto che le prove acquisite al giudizio di responsabilità, come ampiamente esposte in precedenza, appaiono più che sufficienti ad addebitargli la responsabilità amministrativa a titolo di dolo, oggetto della prima domanda risarcitoria. È appena il caso di ricordare che non si applica alla fattispecie in esame la nuova disciplina recata dall'art. 1, c. 1.1, lett. a) e b), della legge n. 20/1994, per come introdotta, prima, dall'art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 149/2022, e, poi, dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 2), della legge n. 1/2026, invocata dal convenuto. Quest'ultimo è, infatti, chiamato a rispondere a titolo di dolo e non di colpa grave e l'atto transattivo, posto che rientri nel novero di quelli indicati dalla richiamata novella legislativa, è nullo e, comunque,

carente dei requisiti di sostanza e di forma di cui all'art. 239 del d.lgs. n. 163/2006.

23.14 Anche il signor Giuseppe Cogliandro deve, infine, rispondere dell'illecito erariale in contestazione a titolo di dolo. Le argomentazioni difensive del convenuto sono, infatti, prive di pregio. In disparte quanto già ampiamente esposto sulla sussistenza dell'illecito erariale sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo (*sub 23* e seguenti cui si rinvia) e sulla inapplicabilità alla fattispecie in esame del c.d. "scudo erariale", introdotto dall'art. 21 del decreto-legge n. 76/2020, risulta *per tabulas* che la nomina del convenuto a direttore dei lavori, avvenuta in concomitanza con la sottoscrizione del negozio transattivo, è frutto dell'accordo indebito funzionale all'asseverazione della fondatezza delle pretese dell'appaltatore di cui anch'egli è stato protagonista. Come si è detto, la circostanza che il signor Giuseppe Cogliandro, in ossequio al contenuto del negozio transattivo, ha illegittimamente asseverato le pretese dell'impresa, in assoluto contrasto con i pareri tecnici resi al riguardo dai suoi predecessori e dagli altri tecnici coinvolti nel procedimento, non è una mera coincidenza ma la diretta conseguenza della sua nomina a direttore dei lavori, funzionale alla conclusione del negozio transattivo (e, quindi, al riconoscimento giudiziale del credito dell'appaltatore). Il signor Cogliandro è stato, infatti, nominato direttore dei lavori nel periodo di sottoscrizione della transazione per predisporre gli atti necessari al collaudo tecnico amministrativo delle opere, in sitonia con i contenuti della stessa. Risulta, infatti, dalla documentazione dell'indagine penale versata in atti (pag. 29 della segnalazione di danno erariale del 7 luglio 2021) che, l'8 agosto 2014, l'impresa appaltatrice dei lavori ha inviato al convenuto alcuni documenti

che, in termini di elaborazione e ufficializzazione, sono per legge di esclusiva competenza del direttore dei lavori e del relativo ufficio (cfr. anche l'annotazione di polizia giudiziaria del 29 gennaio 2021, ove a pagina 5, infine, si legge che "*nel corso della perquisizione locale presso lo studio dell'ing. Cogliandro si è rinvenuta un'email dove la ditta Arcadia inviava al predetto ingegnere gli atti contabili che successivamente risultano depositati dal citato Direttore dei Lavori e approvati dal RUP arch. Giulio Di Gori (art. 323 C.P.)*"). Il 4 settembre 2014, quest'ultimo ha, quindi, predisposto la "*Relazione dei Lavori sul Conto Finale*", il certificato di ultimazione dei Lavori, lo stato finale dei lavori, lo stato finale dei lavori – interessi legali e moratori, il registro di contabilità, il libretto delle misure e il sommario registro di contabilità. Nel plico sequestrato dall'autorità giudiziaria penale sono presenti i documenti sopra indicati emessi l'11 agosto 2014 (qualche giorno dopo la nomina e la sottoscrizione dell'accordo transattivo). I contenuti degli atti contabili, favorevoli all'appaltatore, sono stati confermati dal signor Cogliandro al RUP con la nota prot. n. 1057 del 17 febbraio 2015, nella quale ha ribadito la fondatezza delle pretese dell'appaltatore. Le risultanze investigative hanno confermato la totale illiceità della condotta del convenuto, il quale, con riguardo alle riserve avanzate dall'impresa appaltatrice dei lavori, "*non si oppone a nessuna di esse ritenendole tutte fondate usando la locuzione "appaiono fondate" e addebita la colpa alle sospensioni dei lavori avvenute dal 2004 al 2009 ritenendole "illegittime". Le approva senza entrare nel merito e chiedere le pezze giustificative tra cui, ad esempio, la verifica del personale rimasto inattivo durante le sospensioni e comunque retribuito e avalla lavori tra cui quelli della seconda variante senza che gli stessi non risultano approvati. E*

ancora nel giudicare o meno fondate dette riserve non cita e non tiene in considerazione delle relazioni riservate fatte dal precedente direttore dei lavori e dal collaudatore che erano citate nel collaudo tecnico funzionale nella parte riservata alle riserve riportata a pag. 11, dove, come abbiamo visto al precedente punto 2 ultimo capoverso, il collaudatore afferma che al Sesto SAL le riserve erano 9 e che sulle stesse si erano pronunciati sia la Direzione dei Lavori che il Collaudatore con apposite relazioni riservate." e, con riguardo agli atti vandalici, si è limitato a dichiarare di avere effettuato un sopralluogo qualche giorno dopo la sua nomina (12 agosto 2014) "*in contradditorio con l'impresa*" e "*senza la presenza del custode che era ed è il comune, senza quantificare i danni vandalici e senza entrare nel merito ed imputarli ad alcuno.*" (cfr. denuncia di danno erariale del 25 febbraio 2016, pagg. 22 e seguenti). La circostanza che l'incarico di direttore dei lavori sia stato revocato non assume particolare rilievo, ove si consideri che la rimozione dall'incarico è avvenuta solo nel marzo 2015, e cioè dopo la sottoscrizione della transazione e senza che i relativi atti siano mai stati oggetto di valutazione nel giudizio monitorio conclusosi con la condanna della Regione Calabria al pagamento delle somme in contestazione (e neanche nel parallelo giudizio civile definito con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1750/2021 sopra richiamata). Il convenuto era, poi, in evidente conflitto di interesse e ciò sia per le ragioni ampiamente esposte *sub 23.12*, con riguardo alla posizione del convenuto Gualtieri, che con riguardo alla determinazione n. 4 del 12 febbraio 2003 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, richiamata dal perito del p.m. penale nella sua relazione di consulenza tecnica, ove, tra l'altro, si legge che *"La funzione*

autoritativa svolta dal direttore dei lavori impone che l'esplicazione del suo incarico sia preordinata, anche nel rispetto dei principi deontologici di lealtà e correttezza, esclusivamente alla salvaguardia dell'interesse pubblico ad ottenere una corretta realizzazione dell'opera, con il conseguente divieto di legami di cointeressenza tra il direttore dei lavori (vigilante) ed il soggetto esecutore dei lavori (vigilato).”; pertanto, quando le funzioni di direttore dei lavori sono attribuite all’esterno della stazione appaltante, la natura dell'attività comporta “un divieto assoluto di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore, in quanto è necessario garantire che il direttore dei lavori effettivamente vigili sulla corretta esecuzione dell'opera nell'esclusivo interesse della P.A. committente, assicurando così la massima trasparenza nella fase di esecuzione dei lavori.”. Ne deriva che, anche per queste ragioni oltre che per quelle già esposte in precedenza [anche con riguardo all’ultimo capoverso del punto 6) del negozio transattivo, ove si legge che le riserve iscritte dell’impresa sarebbero state recepite nel conto finale redatto dal convenuto], la pretesa erariale nei confronti del signor Giuseppe Cogliandro appare fondata.

23.15 I convenuti Bruno Gualtieri, Salvatore Epifanio, Francesco Moio e Giuseppe Cogliandro devono, pertanto, essere condannati in solido a titolo di dolo, ai sensi dell’art. 1, c. 1-*quinquies*, della legge n. 20/1994, al pagamento del complessivo importo di euro 5.245.505,12, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Il collegio condivide, inoltre, ai soli fini

dell'esercizio del diritto di regresso, *ex* artt. 1294 e 2055, c. 2, c.c., la ripartizione interna degli importi per ciascun convenuto indicata in citazione, considerati in capo agli stessi l'incidenza del contributo causale, l'intensità dell'elemento soggettivo, la posizione funzionale ricoperta e la presenza di eventuali conflitti di interesse, ampiamente esposti in precedenza.

23.16 La gravità dell'addebito che ha interessato i convenuti in esame avrebbe ordinariamente potuto legittimare l'applicazione dell'art. 1, c. 1-*novies*, della legge n. 20/1994, come introdotto dall'art. c. 1, lett. a), n. 5), della legge 7 gennaio 2026 n. 1, sennonché tale disposizione non può ritenersi operativa per la fattispecie in esame giacché riguardante solo i dirigenti o i funzionari in servizio, i quali possono essere, infatti, sospesi "*dalla gestione delle risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni*", con il conseguente avvio da parte dell'amministrazione di appartenenza del procedimento di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001, "*da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza*", e con l'assegnazione degli stessi "*a funzioni di studio e ricerca*". Nel caso in esame, in ragione della documentazione versata in atti, risulta che il signor Salvatore Epifanio è in pensione dal 2019, che il signor Bruno Gualtieri, ad oggi, non risulta alle dipendenze di una pubblica amministrazione e, infine, che i convenuti Francesco Moio e Giuseppe Cogliandro svolgono attività libero professionale.

23.17 I convenuti, soccombenti per questa prima posta di danno, devono essere, altresì, condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, c. 1 e 5, c.g.c..

24. La seconda domanda risarcitoria avanzata dall'attore pubblico, già dichiarata in parte prescritta, si deve ritenere per il resto priva di fondamento in ragione di quanto appresso spiegato.

24.1 Come si è detto, il procuratore regionale ha contestato il danno erariale "*da omesso efficientamento*" cagionato al comune di Brancaleone addebitandolo al signor Giuseppe Benavoli, Vicesindaco del comune di Brancaleone, per avere consapevolmente: *(a)* approvato il progetto preliminare relativo al primo lotto degli interventi straordinari sul sistema fognario e depurativo dei comuni, dell'importo di euro 700.000,00, in palese carenza della indispensabile documentazione e dichiaratamente inidoneo a garantire il funzionamento dell'opera; *(b)* omesso di segnalare e denunciare al momento della consegna delle opere (16 giugno 2010) le responsabilità custodiali dell'appaltatore e la connessa situazione di degrado dell'impianto; e *(c)* realizzato "*indebite condotte nei riguardi del RUP Arch. Carmelo BORRELLO*" (posizione definita con separata sentenza ai sensi dell'art. 130 c.g.c.); al signor Giuseppe Cogliandro, direttore dei lavori per conto del comune di Brancaleone, per avere: *(a)* svolto le funzioni di direttore dei lavori in consapevole situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, intrattenendo, inoltre, "*indebite interlocuzioni con l'impresa aggiudicataria*"; e *(b)* omesso di segnalare le inadempienze dell'appaltatore e la documentata inesistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve e illecitamente riconosciuto la fondatezza delle riserve avanzate dall'impresa; al signor Raffaele Cosenza, RUP presso la struttura commissariale dal 2006, per avere: *(a)* omesso di provvedere al recupero delle somme in danno del progettista per le carenze individuate; *(b)* emesso l'illegittimo ordine di servizio n. 3; e *(c)* autorizzato la perizia di

variante n. 2 "*che dissimulava pregresse disattenzioni e dimenticanze progettuali e istruttorie e che, in quanto tale, non ha sortito alcun effetto risolutivo*"; al signor Giulio Di Gori, RUP per conto del comune di Brancaleone, per avere: *(a)* illegittimamente conferito al Cogliandro l'incarico di direttore dei lavori "*in palese e gravissima situazione di incompatibilità*" ed approvato senza alcuna effettiva verifica gli inattendibili atti contabili predisposti dal Cogliandro; *(b)* omesso di verificare adeguatamente le determinazioni di quest'ultimo in ordine alle infondate riserve dell'appaltatore; e *(c)* per essere rimasto inerte di fronte alle segnalazioni dell'ing. Corrente relative all'insufficienza funzionale delle opere contenute nel progetto; al signor Salvatore Epifanio, dirigente tecnico della Regione Calabria, per avere: *(a)* auspicato, facilitato e sottoscritto il menzionato accordo transattivo; *(b)* omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili, per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'appaltatore, e di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo esito infausto, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve; *(c)* omesso di segnalare e censurare le responsabilità custodiali dell'appaltatore antecedenti la consegna delle opere (16 giugno 2020); *(d)* "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "riallineamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*"; e *(e)* esercitato "*indebite pressioni nei riguardi del RUP Arch. Carmelo BORRELLO.*"; al signor Bruno Gualtieri, direttore generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria, per avere: *(a)* auspicato, facilitato e sottoscritto il menzionato accordo

transattivo lesivo per l'amministrazione regionale "*per i torbidi rapporti professionali e finanziari privi di una reale causa contrattuale con l'impresa Arcadia (…) che lo inducevano ad un grave oltraggio all'interesse pubblico per avvantaggiare e agevolare l'impresa erogatrice degli emolumenti.*"; *(b)* omesso di segnalare e censurare l'inerzia dei funzionari responsabili anche per il profilo risarcitorio, rispetto alle pregresse gravissime carenze progettuali e attuative, tutte formalmente segnalate e parzialmente ascrivibili all'impresa aggiudicataria, e di segnalare, prima e dopo l'insorgere del contenzioso e fino al suo infausto esito, l'insussistenza dei crediti vantati dall'impresa a titolo di riserve, in ragione della documentata infondatezza delle stesse e dell'altrettanto documentata carenza di collaudo dell'impianto; *(c)* omesso di segnalare e censurare le responsabilità custodiali dell'appaltatore antecedenti la consegna delle opere; *(d)* "*intenzionalmente stimolato l'indebito superamento (c.d. "riallineamento") delle gravissime criticità registrate a causa di pregresse negligenze, ascrivibili anche all'impresa Arcadia, attraverso improprie rettifiche progettuali e di bando*"; *(e)* posto in essere "*indebite condotte nei riguardi del collaudatore Arch. Sebastiano TOSCANO*"; alla signora Filomena Mollica, responsabile dell'Area tecnica del comune di Bianco, per avere elaborato uno studio di fattibilità relativo agli interventi straordinari sul sistema fognario senza avere svolto le necessarie verifiche e ispezioni e successivamente occultato la grave lacuna progettuale "*forzando l'interpretazione dello studio di fattibilità*"; al signor Giuseppe Scordo, RUP presso la struttura commissariale dal 2004 al 2005, per avere: *(a)* omesso la verifica di effettiva cantierabilità; *(b)* approvato la perizia di variante n. 1 "*priva di opere di completamento necessarie a rendere perfettamente funzionale il sistema di depurazione*"; e *(c)*

omesso di provvedere al recupero delle somme in danno del progettista per le carenze originarie del progetto appaltato; al signor Ilario Treccosti, dirigente e direttore dei lavori presso la struttura commissariale, per avere: *(a)* omesso la verifica della effettiva cantierabilità dell'opera; *(b)* elaborato la perizia di variante n. 1 priva di opere di completamento necessarie a rendere perfettamente funzionante il sistema di depurazione ed affetta da gravissimi vizi tecnici; *(c)* emesso l'illegittimo ordine di servizio n. 3; e *(d)* per essere stato privo dell'adeguata qualificazione professionale, perché architetto e non ingegnere.

24.2 Secondo il p.m. contabile, le concorrenti condotte dei convenuti come sopra descritte hanno determinato la grave esposizione finanziaria dell'ente locale, chiamato a sostenere continue spese straordinarie per la conduzione dell'impianto di depurazione, obsoleto e non adeguato alle esigenze del territorio, la introduzione di divieti di balneazione, e la persistente e attuale esigenza di ottimizzare il sistema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco. L'organo requirente ha, inoltre, chiarito sul punto che in assenza delle condotte illecite dei convenuti non vi sarebbero stati i descritti e documentati danni ambientali e i maggiori oneri finanziari a carico del bilancio del comune di Brancaleone.

24.3 In particolare, il procuratore regionale ha quantificato il danno da mancato efficientamento subito dall'ente locale sulla base dell'ulteriore attività istruttoria delegata alla Guardia di finanza di Locri che, con note prot. n. 0372115/2024 del 13 novembre 2024 e n. 0407570/2024 dell'11 dicembre 2024, ha trasmesso la relazione prot. n. 0010274 del 12 novembre 2024 del segretario del comune di Brancaleone e il verbale delle operazioni compiute

il 6 dicembre 2024, con la relativa documentazione allegata. Il danno erariale è stato, quindi, determinato nell'importo complessivo di euro 607.364,09, secondo la partizione già indicata *sub* 1.3.2 e *sub* 20.2., da intendersi integralmente richiamata. Tale spesa è stata ritenuta dall'organo requirente causalmente collegata alle condotte illecite dei convenuti, perché imputabili all'inadeguatezza e all'obsolescenza dell'impianto in località Pantano Grande e alla mancata realizzazione del nuovo impianto di depurazione.

24.4 Come si è detto *sub 20.2*, la domanda risarcitoria risulta parzialmente prescritta, in ragione dei pagamenti eseguiti con i mandati quietanzati nn. 799 e 801 del 2 settembre 2019, rispettivamente di euro 136.571,12 e di euro 25.145,64, per il complessivo importo di euro 161.716,76. Quanto al resto della pretesa erariale, in disparte la circostanza che l'amministrazione danneggiata non sarebbe da identificare nel comune di Brancaleone ma nella Regione Calabria, amministrazione che ha integralmente finanziato gli interventi in esame, questo collegio ritiene che la stessa sia infondata per ciò che attiene alla prospettazione del nesso di causalità tra il danno contestato e le condotte dei convenuti e, comunque, per l'assenza di prova dello stesso. È, infatti, noto che "*Nel giudizio di responsabilità per danno erariale, il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso va ricostruito secondo i criteri degli artt. 40 e 41 c.p. e 1223 c.c., applicando il principio del "più probabile che non", inteso come probabilità logica fondata sugli elementi del caso concreto. Non è sufficiente la mera sequenza cronologica dei fatti: occorre verificare che l'evento dannoso costituisca conseguenza normale, ordinaria e non improbabile della condotta, restando esclusi i pregiudizi derivanti da fattori sopravvenuti, autonomi e prevalenti nella catena causale.*" (cfr., da ultimo, *Sez. II App,*

sentenza 4 giugno 2026, n. 99). A ciò si aggiunga che, poiché nella fattispecie in esame l'organo requirente ha configurato un ipotesi di illecito erariale plurisoggettivo nell'ambito del quale alcuni convenuti (Giuseppe Benavoli, Giuseppe Cogliandro, Salvatore Epifanio, Bruno Gualtieri, Filomena Mollica) sono stati chiamati a rispondere, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave ed altri convenuti (Raffaele Cosenza, Giulio Di Gori, Giuseppe Scordo, Ilario Treccosti), solo a titolo di colpa grave "*eventualmente anche in via sussidiaria*", "*Al giudice contabile si impone, pertanto, una valutazione complessa, non essendo sufficiente che vi siano plurime condotte illecite, ma occorrendo accertare che, sul piano del determinismo causale, ciascuno dei corresponsabili abbia contribuito alla realizzazione dell'unico evento dannoso, alla stregua della regola generale sancita dagli artt. 40 e 41 c.p., e ne abbia tratto un vantaggio personale indebito o, comunque, abbia voluto causarlo. L'obbligazione plurisoggettiva, pertanto, presenta profili tipici della "solidarietà spuria" (ad es. fideiussione; estromissione e accollo cumulativi; assicurazione), in considerazione della diversità del titolo per il quale si viene chiamati a rispondere, ma se ne discosta in quanto non sottende mai l'interesse di uno solo dei coobbligati, bensì sempre e soltanto quello dell'amministrazione danneggiata, al duplice scopo di rafforzare la garanzia dell'adempimento e di estendere l'ambito soggettivo del giudicato a tutti gli autori dell'illecito.*" (cfr. *Sez. II App., sentenza 23 aprile 2024, n. 97*). In questo contesto è, altresì, evidente che "*Il giudizio sull'esistenza del nesso di causalità tra una condotta commissiva ed un evento dannoso comporta, in primo luogo, l'accertamento della "causalità materiale", fondato sull'applicazione delle regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare*

causato da un altro se il primo (l'evento) non si sarebbe verificato in assenza del secondo (la condotta). Conseguentemente, l'accertamento del nesso di causalità viene condotto attraverso un procedimento di eliminazione mentale della condotta contestata e di verifica della sussistenza o meno dell'evento (teoria della condicio sine qua non) quale conseguenza "normale", secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, della condotta considerata (teoria della c.d. "regolarità causale"). Verificata la causalità materiale, occorre alla stregua dell'art. 1223 c.c., accertare la c.d. "causalità giuridica", ossia, quale dimensione del danno sia conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, sempre secondo il criterio della regolarità causale." (cfr. tra le tante, *Sez. II App. sentenza 7 settembre 2016, n. 891*; id., da ultimo, in termini, *Sez. III App., sentenza, 29 aprile 2025, n. 61*). Orbene, nel caso in esame, seppur non sia revocabile in dubbio che le condotte contestate ai convenuti, nei termini ampiamente esposti in precedenza, appaiano in contrasto con i doveri di ufficio cui erano soggetti, ancorché in forme e termini diversi, posto che sono stati protagonisti di vari procedimenti amministrativi, collegati dal comune intento (del tutto disatteso) di garantire l'efficiente realizzazione e gestione del sistema di depurazione comunale e consortile, si deve d'altro canto escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte stesse e l'evento dannoso. Al riguardo, si osserva, infatti, che con il decreto dirigenziale n. 2250 del 26 febbraio 2019, la Regione Calabria ha finanziato gli "*Interventi di ripristino funzionale dell'impianto di depurazione di Località Pantano Grande e degli impianti di sollevamento*" del comune di Brancaleone per l'importo complessivo di € 552.500,00, individuando l'ente locale quale soggetto gestore e beneficiario del finanziamento per l'intervento; che tale

provvedimento muove dalla circostanza che le indagini della procura della Repubblica di Locri avevano fatto emergere che i lavori di efficientamento, finanziati in precedenza, non erano stati del tutto effettuati o effettuati solo parzialmente; che, infatti, la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il comune di Brancaleone, per la gestione del finanziamento, ha motivato la esigenza del menzionato intervento in ragione dei provvedimenti di sequestro della procura di Locri dell'impianto di depurazione consortile Pantano Grande; che, infatti, la determina dirigenziale comunale n. 235 del 28 agosto 2019, con la quale sono stati affidati i lavori di "*Riqualificazione e ripristino del sistema depurativo dell'intero territorio del comune di Brancaleone*", ha evidenziato che "*l'impianto di depurazione comunale in loc. Pantano di cui al presente appalto è attualmente oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 c.3 bis c.p.p. da parte dell'Autorità Giudiziaria*"; che il segretario comunale di Brancaleone, nella relazione inviata alla procura regionale, in esecuzione dell'attività istruttoria delegata nell'ambito del presente procedimento, con la nota prot. n. 0010274 del 12 novembre 2024, ha rappresentato che "*è in corso dinanzi al Tribunale di Locri un procedimento penale portante il n. 2375/18 RGNR e n. 718/21 R.GIP, connesso alle operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato al sequestro preventivo del depuratore Pantano Grande eseguito in data 05.06.2018 dal Nucleo Investigativo, Gruppo di Reggio Calabria, dei Carabinieri Forestale Calabria, di cui sopra si è discusso.*"; che "*Il suddetto procedimento penale vede come imputati il Sindaco pro tempore del Comune di Brancaleone fino al 31.07.2017, Francesco Moio, i responsabili dell'ufficio tecnico del Comune di Brancaleone Autelitano Sabina, Beatino Demetrio e Gerace Francesco Gaetano, succedutisi nelle gestione*

dell'Ufficio tecnico negli anni 2016 – 2018, nonché i legali rappresentanti delle ditte TeKnoimpianti srl, Alfa Uno e M.K.E., aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione in Brancaleone per il periodo 2015 - 2018, tutti imputati del reato p.e.p dall'art. 452 quinquies c.p. perché nelle qualità e con riferimento ai periodi per ciascuno specificati, mediante condotte colpose consistite per pubblici amministratori, Francesco Moio quale Sindaco di Brancaleone, Autelitano Sabina, Beatino Demetrio e Gerace Francesco Gaetano quali Responsabili UTC Brancaleone, nei periodi 2015 -2018, nell'omettere qualsivoglia attività di controllo e verifica di corretta esecuzione dell'esercizio di manutenzione dell'impianto di depurazione di Brancaleone loc. Pantano Grande e degli impianti di sollevamento collegati, pur previsti espressamente dai verbali di affidamento appalto e consegna lavori alle ditte assegnatarie, e nella mancata corretta esecuzione dei lavori per Condoleo Francesca, Ascone Michele e Ascone Salvatore, legali rappresentanti dell'Impresa Teknoimpianti srl, per Modafferi Antonia legale rappresentante Impresa Alfa Uno, per Minieri Mario legale rappresentante Impresa M.K.E., cagionavano per colpa, (negligenza imperizia) una compromissione e deterioramento significativi delle acque del litorale antistante la fascia costiera del comune, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, a causa dei reflui fognari non depurati che invadevano le spiagge contaminando il suolo ovvero finivano nelle acque marine gravemente inquinate da tali immissioni, come evidenziato dai sopralluoghi effettuati nel corso del periodo 2015 - 2018 dall'ARPACAL, dai Carabinieri del N.I.P.A.A.F. e dalla Guardia Costiera di Bianco."; che, pertanto, "*Il Comune di Brancaleone, individuata come persona offesa nel suddetto procedimento, con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 08.11.2021 si è*

costituito parte civile e il legale incaricato dall'Ente, con atto di costituzione di parte civile, ha formulato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale subiti dal Comune di Brancaleone in quanto persona offesa dalle condotte criminose rubricate, nella misura di € 1.000.000,00.". Il segretario comunale ha, infine, trasmesso all'organo requirente "*il verbale di sequestro preventivo dell'impianto di depurazione e di n. 7 impianti di sollevamento eseguito in data 05.06.2018 del Nucleo Investigativo, Gruppo di Reggio Calabria, dei Carabinieri Forestale Calabria, nel corso del quale si accertava il completo stato di abbandono dell'impianto e l'esistenza di sversamenti significativi sull'arenile in località Pantano Grande, sottopasso Ferrovia in via Tripoli, Località Altalia, località Caldara e sulla SP && c.da Razzà, nonché ulteriori malfunzionamenti e violazioni*". Inoltre, la determina dirigenziale comunale n. 141 del 1° luglio 2024 ha affidato i lavori di "*Ottimizzazione funzionale della rete fognaria*" del comune di Brancaleone, per l'importo complessivo di euro 86.646,65, in ragione del fatto che "*La rete idrica e fognaria del comune di Brancaleone presenta diverse criticità legate ad un sistema che negli anni è stato incrementato secondo le necessità del momento e quindi senza una programmazione a lungo termine*"; che "*si rilevano delle criticità nelle stazioni di sollevamento S2, S4 e S6, soggette a rotture continue dovute all'inadeguatezza delle caratteristiche della condotta stessa. Ciò si ripercuote sull'intero sistema fognario e crea problematiche alla viabilità della SS 106 cui la condotta corre parallela;*"; che "*L'impianto di depurazione esistente nel Comune di Brancaleone presenta diverse criticità ascrivibili principalmente allo stato di deterioramento delle principali sezioni di trattamento dovuto anche e soprattutto alla mancanza di una adeguata manutenzione negli anni oltre ad un repentino*

aumento delle portate di ingresso che durante la stagione estiva provoca picchi elevatissimi, rispetto a cui l'impianto nelle condizioni dimensionali e strutturali non può essere considerato adeguato.". E', pertanto, evidente l'assoluta carenza del nesso di causalità materiale tra le condotte illecite dei convenuti ed il danno da mancato efficientamento in concreto contestato, posto che le menzionate spese di manutenzione dell'impianto di depurazione sito in località Pantano Grande del comune di Brancaleone risultano causalmente collegate al provvedimento di sequestro dell'impianto di depurazione del 5 giugno 2018 per l'inchiesta penale aperta dalla procura della Repubblica di Locri in ragione della mancata corretta esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto nel periodo 2015 – 2018. Risulta, infatti, *per tabulas* che, oltre a quanto già esposto sul punto, gli interventi in esame sono stati autorizzati dall'organo requirente penale il 20 maggio 2019 per porre rimedio all'omessa manutenzione dell'impianto di depurazione da parte dei soggetti affidatari dei lavori (cfr., anche, le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza di Locri dal segretario comunale del comune di Brancaleone il 6 dicembre 2024). Pertanto, anche se vi fosse stato il nesso di causalità ipotizzato dal pubblico ministero contabile, lo stesso sarebbe stato obiettivamente interrotto dai menzionati fattori sopravvenuti, autonomi e prevalenti nella catena causale. Inoltre, i più recenti lavori di manutenzione del 2024 sembrano riconducibili in via esclusiva all'esigenze di manutenzione ordinaria dell'impianto e non anche alla mancata realizzazione del nuovo impianto di depurazione consortile o agli altri interventi tecnici ed amministrativi illecitamente non realizzati oggetto della contestazione erariale, come si evince chiaramente dal provvedimento comunale di affidamento dei lavori sopra richiamato. Appare,

pertanto, palese l'insussistenza del nesso di causalità tra le spese in esame contestate dall'attore pubblico e le condotte illecite dei convenuti. Nel primo caso perché trattasi di spese obiettivamente riconducibili alla *mala gestio* della manutenzione dell'impianto di depurazione nel periodo 2015 – 2016. Nel secondo caso, relativo ai lavori commissionati nel 2024, perché trattasi di spese di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio dell'impianto, a prescindere dalle condotte illecite ascritte ai convenuti. Anche nel caso in cui fosse ipotizzabile una più stretta concatenazione logico-giuridica tra le condotte illecite e l'evento dannoso, il p.m. non ha, comunque, fornito la prova che quest'ultimo non si sarebbe verificato in assenza delle prime, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza. Da qui la infondatezza della domanda risarcitoria.

24.5 In ragione del rigetto della seconda domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 31, c. 2, c.g.c., si liquidano in favore dei convenuti Giuseppe Cogliandro, Raffaele Cosenza, Giulio Di Gori, Salvatore Epifanio, Bruno Gualtieri, Filomena Mollica, Giuseppe Scordo e Ilario Treccosti e a carico del comune di Brancaleone gli onorari e i diritti di difesa, nell'importo di euro 2.500,00 ciascuno, oltre a Spese generali, IVA e CPA, con distrazione, *ex* art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari dei signori Bruno Gualtieri, Salvatore Epifanio, Giuseppe Cogliandro e Filomena Mollica.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,

- accoglie la prima domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna i convenuti

Bruno Gualtieri, Salvatore Epifanio, Francesco Moio e Giuseppe Cogliandro al pagamento in solido del complessivo importo di euro 5.245.505,12 in favore della Regione Calabria, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'indebita erogazione sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

- in ragione dell'accoglimento della prima domanda risarcitoria, condanna in solido i convenuti Bruno Gualtieri, Salvatore Epifanio, Francesco Moio e Giuseppe Cogliandro al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, c. 1 e 5, c.g.c.;

- rigetta la seconda domanda risarcitoria e, per l'effetto, dichiara esenti da responsabilità amministrativa i convenuti Giuseppe Cogliandro, Raffaele Cosenza, Giulio Di Gori, Salvatore Epifanio, Bruno Gualtieri, Filomena Mollica, Giuseppe Scordo e Ilario Treccosti;

- in ragione del rigetto della seconda domanda risarcitoria, liquida in favore dei convenuti Giuseppe Cogliandro, Raffaele Cosenza, Giulio Di Gori, Salvatore Epifanio, Bruno Gualtieri, Filomena Mollica, Giuseppe Scordo e Ilario Treccosti e a carico del comune di Brancaleone gli onorari e i diritti di difesa, nell'importo di euro 2.500,00 ciascuno, oltre a Spese generali, IVA e CPA; con distrazione, *ex* art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari dei signori Bruno Gualtieri, Salvatore Epifanio, Giuseppe Cogliandro e Filomena Mollica.

Così deciso in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 27 maggio e del 23 giugno 2026.

Il Relatore Il Presidente

NOTA SPESE Giudizio n. 24326 – Responsabilità - merito

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	67	€ 112,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	268	€ 4.288,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 4 copie predetto atto per uso notifica	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 172,92
NOTIFICHE		€ 83,77
ORIGINALE SENTENZA	38	€ 608,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	38	€ 608,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 27,51
TOTALE		**€ 5.980,20**

DICONSI EURO CINQUEMILANOVECENTOTTANTA/20

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Gianpiero D'Alia Domenico Guzzi

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente*

Depositata in data 27/10/2026

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente